



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale
in Amministrazione,
finanza e controllo

Tesi di Laurea

I risvolti tributari delle valute virtuali

Relatore

Ch. Prof. Antonio Viotto

Correlatore

Ch. Prof. Loris Tosi

Laureando

Federico Dal Borgo
Matricola 856570

Anno Accademico

2019 / 2020

*Alle mie Forze,
perché un mare calmo
non ha mai creato un marinaio esperto.
Franklin D. Roosevelt.*

Sommario

<i>Introduzione. Analizzare i profili tributari della valuta virtuale.....</i>	<i>1</i>
Capitolo I. Profili morfologici e normativi delle valute virtuali.....	3
1.1. Aspetti tecnici.....	3
1.2. Rischi legati alle valute virtuali	8
1.3. Il quadro normativo di riferimento.	12
1.4. Le sentenze italiane.	21
Capitolo II. La natura giuridica delle valute virtuali.	29
2.1. Confronto con la disciplina della moneta elettronica e con altre discipline.	29
2.2. Valuta o moneta?	38
Capitolo III. L'imposta sul valore aggiunto	51
3.1. Diversi utilizzi, diversi approcci	51
3.2. Il parere delle Amministrazioni degli Stati membri.....	54
3.3. La giurisprudenza europea	58
3.4. L'IVA in Italia e i risvolti internazionali	71
Capitolo IV. La tassazione per le persone fisiche	75
4.1. Interpretazioni delle Autorità degli Stati membri	75
4.2. Richiami alla normativa italiana in materia di IRPEF e riflessioni sulle operazioni in valuta virtuale.....	80
4.3. Il parere dell'Agenzia delle Entrate	83
Capitolo V. La tassazione per le società.....	95
5.1. La tassazione delle società di persone	95
5.2. La tassazione delle società di capitali.....	97
5.2.1. <i>Gli istituti contabili esteri</i>	97
5.2.2. <i>I principi contabili IFRS</i>	104
5.2.3. <i>I principi contabili OIC</i>	109
5.2.4. <i>Problematiche di valutazione</i>	112
5.3. Il parere dell'Agenzia delle Entrate	117
 <i>Conclusioni. Una scelta consapevole.</i>	 <i>121</i>
 <i>Bibliografia</i>	 <i>I</i>
<i>Sitografia.</i>	<i>V</i>

Introduzione. Analizzare i profili tributari della valuta virtuale

La diffusione sempre maggiore della valuta virtuale tra consumatori e investitori nonché tra privati e imprese rappresenta un chiaro segnale di come il commercio e i mezzi di scambio stiano mutando, seguendo l'onda rivoluzionaria del progresso tecnologico. Il rapporto tra evoluzione legislativa e mutamenti tecnologici merita di essere analizzato *in primis* sotto il profilo del fattore *tempo*. Età della tecnica ed età del diritto si rivelano talvolta asincroni¹: l'evoluzione della legislazione risulta essere coinvolta in un continuo inseguimento dei cambiamenti della tecnologia, creando confusione tra ciò che è *regola* e ciò che viene *regolato*². L'avvento di internet ha permesso di creare un nuovo spazio, indeterminato e deterritorializzato³. L'intervento del legislatore nella nuova età della tecnica si complica ulteriormente quindi a causa del fattore *spazio*: la tradizionale *territorialità* del diritto si confronta con la dimensione spaziale indefinita della tecno-economia⁴, uno spazio artificiale senza confini in cui la tecnica avanza inesorabile perseguendo un'insoddisfatta volontà di profitti dettata dalla stessa economia⁵. Come inseguire e catturare quindi i fenomeni della tecno-economia? Per condurre un'analisi approfondita sulle implicazioni pratiche e teoriche dell'utilizzo della valuta virtuale da parte di investitori privati e imprese è necessario domandarsi cosa sia la valuta virtuale secondo l'ordinamento giuridico italiano: nei primi due capitoli dell'elaborato si forniranno delle risposte utili a comprendere se e quali norme del diritto italiano ed europeo possano essere applicate a questo particolare strumento. Dal terzo al quinto capitolo si tratterà il tema della fiscalità: si valuteranno la possibilità di applicare l'IVA alle transazioni in valuta virtuale e a seguire si argomenterà sulla tassazione dei redditi prodotti da persone fisiche in possesso di valute virtuali. Nel quinto e ultimo capitolo dell'elaborato si analizzerà il mondo della tassazione delle società che operano con le valute virtuali e le modalità di valutazione in bilancio secondo i principi contabili.

¹ IRTI N., SEVERINO E., *Dialogo su diritto e tecnica*, Napoli, Bari, 2001, *passim*.

² In IRTI N., *Il diritto nell'età della tecnica*, Napoli, 2007, pp. 16-18, si definisce la *regola* come espressione della volontà di esercitare la potenza sul regolato. In altre parole, non è evidente se il sistema giuridico ponga dei limiti all'espansione della tecnica, o invece l'evoluzione della tecnica costringa il legislatore ad allargare i confini del diritto.

³ IRTI N., *op. cit.*, p. 27.

⁴ IRTI N., *op. cit.*, pp. 19-23.

⁵ IRTI N., *op. cit.*, p. 26.

Capitolo I. Profili morfologici e normativi delle valute virtuali

1.1. Aspetti tecnici

Per comprendere al meglio cosa indichi e comprenda la locuzione *valute virtuali*, è necessario analizzare il funzionamento tecnico delle stesse. Proporre una definizione che cerchi di racchiudere ogni elemento distintivo del fenomeno risulterebbe essere ambiguo e incompleto per la sua corretta determinazione (*infra* cap. 2).

Il funzionamento delle valute virtuali è inequivocabilmente dipendente dalla rete Internet. Per ragioni metodologiche, è necessario dapprima distinguere i significati di *virtuale* e *digitale*⁶. Entrambi i termini si riferiscono infatti al *cyberspazio*, privo di struttura fisica. Il termine *digitale* riguarda una rappresentazione astratta operata grazie alla tecnologia informatica di elementi concretamente esistenti nello spazio fisico. Al contrario, l'aggettivo *virtuale* si riferisce ad elementi esistenti solamente nello spazio astratto⁷, creato grazie all'ausilio di strumenti informatici, quale *in primis* la rete Internet. Si conviene dunque che ciò che è virtuale può essere considerato digitale, ma non è valido il contrario. Affiancare i suddetti aggettivi al termine *valuta* conduce, perciò, a due elementi economici differenti tra loro (*infra* cap 2.1 sulla moneta elettronica). Talvolta la valuta virtuale viene chiamata anche *criptovaluta*: il prefisso *cripto* deriva dalla tecnologia utilizzata per scambiare bitcoin, ovvero la crittografia asimmetrica.

La c.d. valuta virtuale più nota oggi è il *bitcoin*⁸. Bisogna però sottolineare che il *bitcoin* non è stato il primo fenomeno ad essere etichettato con tale denominazione. È quindi fondamentale presentare l'eziologia delle cc.dd. valute virtuali. Già negli anni Ottanta, si è assistito alla creazione delle prime forme classificate come valute virtuali⁹. Spinti dalla crescente importanza delle *community* nell'ambito di videogiochi online¹⁰, i programmatori di tali piattaforme sentivano la necessità di utilizzare degli strumenti di

⁶ CAPACCIOLI S., *Criptovalute e Bitcoin: un'analisi giuridica*, Milano, 2015, pp. 9 ss.

⁷ Il fatto che tutto ciò che è virtuale esista solamente nello spazio astratto, non implica che non possano esserci ripercussioni nello spazio fisico (*infra*, sui diversi tipi di moneta virtuale).

⁸ Convenzionalmente il termine *Bitcoin* è riferito alla tecnologia e al software sottostante, mentre *bitcoin* (con iniziale minuscola) indica la c.d. valuta.

⁹ BCE, *Virtual currency schemes*, ottobre 2012.

¹⁰ Si veda tra tutti World of Warcraft e l'oro utilizzato in questo videogioco.

scambio che esulassero dalla moneta avente corso legale¹¹. All'interno dei videogiochi nasceva la possibilità di compiere transazioni con uno strumento di scambio utilizzabile solamente all'interno di tali piattaforme, scambiabile solo con oggetti virtuali. Tali strumenti - alcuni di questi utilizzati ancora oggi - non avevano ripercussioni nel mondo fisico e possedevano un valore di scambio solo all'interno della piattaforma dalla quale provenivano.

La BCE¹² identifica le cc.dd. valute virtuali in base a quanto tali valute sono *embedded* nel mondo fisico. In particolare, la prima tipologia creata comprende le *valute virtuali a schema chiuso*. L'evoluzione di questo tipo di valute virtuali è rappresentata dalle *valute virtuali a flusso unidirezionale*¹³. Utilizzato da numerosi *social network*¹⁴, questo tipo di valuta virtuale viene utilizzata per acquistare oggetti virtuali all'interno delle piattaforme *online*. Per entrare in possesso di tale valuta è necessario scambiarla con denaro avente corso legale, attività che rende evidente le ripercussioni nello spazio fisico di transazioni avvenute in quello virtuale. Limitatamente a questa seconda tipologia di valute virtuali, non è ammesso lo scambio inverso: è quindi impossibile che lo strumento virtuale venga scambiato in moneta avente corso legale.

Quest'ultimo passaggio distingue il terzo tipo di valute virtuali dai due tipi precedenti. Si tratta di *valute virtuali a flusso bidirezionale*, che possono essere scambiate con denaro avente corso legale infinite volte ed essere utilizzate per l'acquisto di beni e servizi nel mondo fisico. Il *bitcoin* è parte di questo tipo di valuta virtuale. La linea di confine tra fisico e virtuale diventa pertanto molto sottile.

Analizzare il funzionamento del *Bitcoin* significa studiare la struttura di un protocollo¹⁵.

¹¹ Cfr. *infra* capitolo 2, paragrafo sulla moneta.

¹² BCE, *Virtual currency schemes*, ottobre 2012.

¹³ Tali tipi di valute virtuali potrebbero essere facilmente confrontate con le c.d. *local currency*, ovvero particolari mezzi di pagamento utilizzabili solamente in luoghi definiti, con caratteristiche peculiari. Un esempio rappresentativo sono le carte per le ricariche telefoniche, utilizzate in alcuni paesi africani come mezzo di pagamento, sfruttando il valore intrinseco delle stesse. In Kenya, inoltre, un particolare servizio, c.d. MPESA, consente di effettuare pagamenti attraverso il credito telefonico, elemento che supporta l'utilizzo delle ricariche come moneta. Cfr. LEMME G., PELUSO S., *Criptomonete e distacco dalla moneta legale: il caso Bitcoin*, in *Riv. dir. banc.*, 2016, II, p. 43, p. 5.

¹⁴ Uno su tutti: Facebook.

¹⁵ CUPPINI P., IEMMA N., *La qualificazione giuridica delle criptovalute: affermazioni sicure e caute*

Un protocollo è costituito da un insieme di regole essenziali per la comunicazione tra i soggetti coinvolti nelle transazioni che utilizzano *software* che permettono di far dialogare tra loro i computer in maniera paritaria (*peer-to-peer*¹⁶), con lo scopo di gestire (e creare) la valuta *bitcoin*. Per il funzionamento della transazione *Bitcoin* sono necessari solamente quattro elementi¹⁷: un mittente di *bitcoin*, un destinatario di *bitcoin*, i *miner*¹⁸ e un nucleo *bitcoin*¹⁹. Da una prima analisi è evidente l'assenza di un ente centrale in grado di intervenire in caso di situazioni anomale. Bisogna sottolineare come nel tempo si siano create molte altre figure a supporto della transazione, come gli intermediari per l'investimento in *bitcoin*, oppure le società che si offrono per facilitare le transazioni, o ancora le imprese che forniscono servizi di sicurezza per i depositi di *bitcoin*²⁰, archiviabili sotto forma di *wallet*²¹.

Tutto il processo di transazione si basa sulla tecnologia *blockchain*, che è un registro strutturato come una catena di blocchi contenenti le transazioni. La validazione delle transazioni è affidata ad un meccanismo di consenso che dipende da ogni singolo nodo della rete. In pratica, ogni dato viene distribuito su tutti gli utenti e non essendo centralizzato non può essere cambiato o sostituito. Grazie a queste caratteristiche, le transazioni effettuate con la *blockchain* sono trasparenti, sicure, tracciabili (pur mantenendo lo pseudoanonimato) e accessibili a tutti i partecipanti. La tecnologia *blockchain* è una valida alternativa ai sistemi informatici centralizzati, poiché permette di gestire i dati grazie alla collaborazione degli utenti della rete garantendo

diffidenze, in *dirittobancario.it*, *approfondimenti* 2018, p. 1 ss.
http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/iemma_p_e_cuppini_n_la_qualificazione_giuridica_delle_criptovalute_affermazioni_sicure_e_caute_diffidenze_2018.pdf

¹⁶ La comunicazione diretta senza terzi intermediari tra i computer permette alla tecnologia *Bitcoin* di non necessitare di alcuna istituzione finanziaria che emetta o gestisca la valuta.

¹⁷ CAPACCIOLI S., *op. cit.*, pp. 38 ss.

¹⁸ I *miner* costituiscono figure necessarie alla verifica della regolarità tecnica e permettono alla transazione di essere completata. In cambio del loro lavoro possono ricevere un compenso proveniente direttamente dall'algoritmo generatore di *bitcoin*. Essi operano grazie all'ausilio di potenti dotazioni *hardware* in grado di risolvere i blocchi delle transazioni e inviarli a tutti i *peer*. Non possono modificare le transazioni, né impedirle o restituire i *bitcoin* oggetto delle stesse, in quanto il lavoro è interamente svolto dalle dotazioni *hardware* in loro possesso.

¹⁹ Il nucleo (o *team* di sviluppo) aggiorna i *software open-source*.

²⁰ ARANGÜENA G., *Bitcoin: una sfida per policymakers e regolatori*, in *Quad. dir. merc. tecnol.*, 2014, I, 19. Il ruolo e le responsabilità di queste figure saranno trattate in seguito (*infra cap 2*).

²¹ CUPPINI P., IEMMA N., *op. cit.*, p. 2.

l'immutabilità dei dati, al contrario della gestione da parte di un ente centrale che di norma è in grado di intervenire sulle attività svolte dagli utenti periferici. Da un punto di vista socio-economico, si crea un nuovo concetto di fiducia non più basato sull'autorità di un ente centrale, ma sulla possibilità di controllare e verificare quanto accade nel sistema con la consapevolezza che ogni partecipante alla rete è in grado di collaborare alla verifica delle transazioni.

Esistono inoltre molteplici modi di scambiare denaro *fiat* in *bitcoin*: dagli intermediari specializzati nell'investimento in valute virtuali – che operano anche online – agli ATM, dei veri e propri bancomat che consentono il trasferimento della cifra di *bitcoin* desiderata in cambio di denaro contante²². Il codice alfanumerico è essenziale per effettuare transazioni nel sistema *Bitcoin*. Tale sistema si basa, infatti, sulla tecnologia della c.d. crittografia asimmetrica, la quale prevede l'utilizzo di due chiavi. La prima, definita *chiave pubblica*, è essenziale al fine dell'identificazione del destinatario della transazione. La seconda, generata in contemporanea al primo codice alfanumerico, è la c.d. *chiave privata*. La chiave privata serve a firmare digitalmente la transazione, che viene trascritta nella c.d. *blockchain*, identificabile nell'elenco di tutte le transazioni avvenute in *bitcoin*²³. La *blockchain* è pubblica e quindi visibile da chiunque²⁴, importante fattore di trasparenza della tecnologia *Bitcoin*. Le chiavi identificano un *wallet*, ma è impossibile collegarle ad un utente identificabile²⁵. Ciò consente, potenzialmente, ai possessori di *wallet* di compiere transazioni online di qualsiasi natura e importo senza essere sottoposti ad identificazione da parte delle categorie obbligate²⁶. Le caratteristiche del *Bitcoin* finora osservate evidenziano l'utilizzo che può esserne fatto come mezzo di scambio e strumento di pagamento. Dalla prassi emerge però che tale qualità non è l'unica motivazione per la quale il *Bitcoin* ha raggiunto l'ormai nota

²² http://www.repubblica.it/tecnologia/2014/10/20/news/bitcoin_italia-98573671/?ref=search
Le modalità adottate per ottenere *bitcoin* e per depositare gli stessi implicano l'assunzione di diversi livelli di rischio. (*infra paragrafo 1.2*)

²³ CAPACCIOLI S., *op. cit.*, pp. 39.

²⁴ È possibile consultare la *blockchain* in qualsiasi momento su: <https://blockchain.info>

²⁵ CAPACCIOLI S., *op. cit.*, p. 43.

²⁶ Cfr. Art 3, D.Lgs. 231/2007

diffusione²⁷.

Molti investitori si sono infatti dimostrati interessati a possedere *bitcoin* per scopi speculativi. Il motivo è evidente: il valore della valuta virtuale è legato al rapporto esistente tra domanda e offerta della stessa. Ciò significa che quanti più investitori ricercano *bitcoin* nel mercato²⁸, tanto più il valore della valuta crescerà. Per tale motivo il valore di *bitcoin* è altamente volatile, causando un rischio per gli investitori meno esperti²⁹. La tecnologia *Bitcoin* è utilizzata quindi anche per creare proventi da investimenti, sfruttando il rapido apprezzamento che la valuta ha avuto³⁰ nel corso della sua esistenza³¹, muovendosi esattamente come un prodotto finanziario³².

Quest'ultima osservazione implica una considerazione dal punto di vista macroeconomico. Il sistema *Bitcoin* è programmato per esaurire la generazione di nuova valuta, tendendo asintoticamente alla cifra di 21 milioni di *bitcoin*³³. Si tratta quindi di una criptovaluta solo parzialmente inflazionistica: la quantità di *bitcoin* emessi, infatti, decresce ogni quattro anni, seguendo una serie geometrica. Quando il numero di *bitcoin* disponibili sarà esaurito, la domanda dovrebbe aumentare a parità di offerta, determinando un aumento del valore reale e la criptovaluta potrà pertanto considerarsi deflazionistica. Tale caratteristica rappresenta una sostanziale differenza economica con le valute *fiat*. Uno degli obiettivi principali della BCE è infatti la stabilità dei prezzi, ossia mantenere un *basso* livello di inflazione della moneta³⁴.

²⁷ Con 250.000 transazioni effettuate in media ogni giorno nell'ultimo anno e 16.923.238 *bitcoin* estratti dal 2009, il giro d'affari è sicuramente significativo. Fonte dati: <https://blockchain.info/it/charts>

²⁸ La c.d. valuta *bitcoin* è scambiata sul mercato New Liberty Standard dal 5 ottobre 2009, data nella quale viene pubblicato il primo tasso di cambio \$/BTC: 1.309,03.

²⁹ BCE, *Virtual currency schemes – a further analysis*, febbraio 2015

³⁰ Tuttavia, l'apprezzamento della valuta virtuale sembra aver subito una battuta d'arresto.

³¹ Come riporta il sito <https://www.buybitcoinworldwide.com/it/prezzi/> negli ultimi due anni l'apprezzamento del BTC nei confronti del Dollaro è stato del 2043,07%.

³² L'analogia tra *Bitcoin* e prodotti finanziari è per certo osservabile dal punto di vista economico, ma non da quello giuridico.

³³ <http://www.10bitcoin.it/inflazione-bitcoin/>

³⁴ <https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/informazioni-base/stabilita-prezzi/index.html>

1.2. Rischi legati alle valute virtuali

Dopo aver considerato le modalità di funzionamento delle cc.dd. valute virtuali, è opportuno segnalare i pericoli legati all'utilizzo di tale sistema. L'analisi dei rischi comporta una riflessione sulla diversa natura che gli stessi presentano.

La presenza di un sistema virtuale implica un'incertezza riguardante il corretto funzionamento dello stesso: infatti la rapidità con la quale si evolve la tecnologia informatica mette a repentaglio la sicurezza e il corretto funzionamento dei sistemi meno recenti. Internet pullula di minacce informatiche, e un sistema informatico non sufficientemente aggiornato risulta essere potenzialmente vulnerabile. La manutenzione continua delle piattaforme di scambio *online* può scongiurare il pericolo di attacchi informatici, ma è opportuno osservare che la durabilità e la sostenibilità del sistema potrebbero essere messe in dubbio se non risultasse conveniente, a livello economico, impiegare risorse nella salvaguardia di *Bitcoin*³⁵.

Un'intrusione virtuale potrebbe poi provocare dei malfunzionamenti della piattaforma, danneggiando le risorse monetarie degli utenti. Gli attacchi informatici, inoltre, mettono a repentaglio la sicurezza delle informazioni legate alla *privacy* dell'utente: una *blockchain* molto lunga potrebbe permettere di essere studiata dagli *hacker* al fine di collegare gli utenti alle proprie chiavi, con il rischio per gli stessi di perdere la riservatezza garantita dallo pseudonimo.

Si consideri, infine, che il protocollo di funzionamento della tecnologia *Bitcoin* è fondato sul consenso, essenziale per il buon fine delle transazioni. Tale consenso è fornito dai *miner* attraverso i *software* in loro possesso. Qualora il controllo dei *software* fosse in mano per più del 51% ad un solo *miner* ci sarebbe il rischio che egli possa cambiare i criteri per definire valida una transazione, rendendoli troppo restrittivi e acquisendo così il crollo della rete³⁶.

I rischi elencati mettono potenzialmente a repentaglio il corretto funzionamento del sistema e di conseguenza anche la salvaguardia degli utenti e delle loro risorse. La

³⁵ CAPACCIOLI S., *op. cit.*, pp. 46-47.

³⁶ CAPACCIOLI S., *op. cit.*, p. 47.

creazione di nuove piattaforme *online* di intermediazione³⁷ in grado di gestire portafogli virtuali online è segnale di una maggior attenzione alla prevenzione da attacchi informatici da parte degli hacker, sebbene molti intermediari si siano trovati costretti a chiudere i propri siti proprio a causa di attività cybercriminali, quali furti (milionari) e truffe³⁸.

Gli utenti *Bitcoin* sono soggetti, oltre che ai rischi sistemici, anche a pericoli che derivano dagli aspetti intrinseci delle valute virtuali e dalle caratteristiche dell'ambiente esterno, cioè dei portatori di interessi nei confronti di tali valute. Dall'analisi effettuata, emerge che il sistema *Bitcoin* funziona necessariamente senza il controllo da parte di un ente centrale. Ciò comporta che, in caso di malfunzionamenti o più semplicemente di furto o di transazioni autorizzate per errore, attualmente non ci sia alcuna istituzione in grado di andare a modificare i dati salvati nella *blockchain*, rendendo così irreversibili le transazioni svolte in *bitcoin*³⁹. Le problematiche scatenate dall'assenza di un'istituzione alla quale rivolgersi in caso di situazioni anomale vengono rafforzate dalla mancanza di tutela legale e contrattuale degli utenti⁴⁰ e dall'inapplicabilità della normativa relativa alla tutela delle transazioni nel settore bancario già esistente in Italia⁴¹. Utilizzando mezzi di pagamento differenti infatti gli utilizzatori riscontrano per certo un grado di tutela sicuramente maggiore, dettato dalle discipline che contribuiscono al regolare svolgimento delle transazioni anche in situazioni anomale⁴². Inoltre, in Italia l'attività virtuale di emissione e trasferimento di *bitcoin* non è sottoposta al controllo e alla vigilanza da parte di alcun ente, contrariamente a quanto accade per le istituzioni bancarie e per i servizi di pagamento disciplinati⁴³.

Si consideri poi che il valore del *bitcoin* viene determinato in base all'andamento del rapporto domanda-offerta della moneta stessa. Tale concetto è una delle cause sia del

³⁷ Si veda, per esempio, <https://greenaddress.it/it/>

³⁸ I furti e le truffe di *bitcoin*: <http://www.fastweb.it/web-e-digital/truffe-furti-bitcoin/>

³⁹ Un'ulteriore problematica derivante dall'assenza di un ente centrale è l'impossibilità di adottare una politica monetaria.

⁴⁰ EBA, *Warning to consumers on virtual currencies*, dicembre 2013, pp. 2-3.

⁴¹ BOCCHINI R., *Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche*, in *Dir. Inform.*, 2017, I, p. 36.

⁴² Rif. artt. 113-114 *quinquies*, D.Lgs. 385/1993, di seguito T.U.B., nonché artt. 1-43-45-61 D.Lgs. 231/2007.

⁴³ Banca d'Italia, *Avvertenze sull'utilizzo delle cosiddette "valute virtuali"*, gennaio 2015, p. 3.

rapido apprezzamento avvenuto negli anni successivi al lancio di *Bitcoin*, sia della pericolosa volatilità del suo valore⁴⁴. Il rischio finanziario in cui si incorre a seguito dell'investimento in *bitcoin* è sicuramente alto⁴⁵. La mancanza di preparazione in ambito finanziario, peraltro riscontrabile in un'ampia parte di investitori non professionali, è un'importante fonte di pericolo per gli investitori stessi, aggravata dalla presenza della diffusa pubblicità effettuata sul *Web*, che promette facili guadagni in tempi ridotti⁴⁶. Tali pratiche sono state ritenute illegali in quanto scorrette e ingannevoli nei confronti del grande pubblico e perlopiù orientate alla mera adesione di ulteriori utenti del sistema virtuale⁴⁷.

Il rapporto domanda-offerta può essere influenzato da molteplici fattori, tra cui le relazioni con le istituzioni statali. Si tratta di un argomento di delicata esposizione, in quanto un'attività normativa avventata o errata potrebbe mettere a repentaglio i risparmi di molti investitori⁴⁸: per esempio un intervento che limiti gli ambiti di utilizzo delle valute virtuali provocherebbe una risposta negativa caratterizzata da una diminuzione importante del numero delle transazioni e quindi una riduzione del valore del *bitcoin* stesso.

Numerosi rischi emergono anche dalla modalità di conservazione del *bitcoin*. Gli investitori che affidano le loro risorse monetarie a istituti virtuali si espongono, in aggiunta ai già trattati attacchi informatici, anche al rischio di credito, ovvero la possibilità che tali istituti non detengano la solidità finanziaria necessaria per soddisfare le obbligazioni pecuniarie nei tempi richiesti⁴⁹. Strettamente collegato al rischio finanziario, è il c.d. rischio di cambio. I *bitcoin* infatti vengono rapportati a monete

⁴⁴ L'andamento estremamente volatile di *bitcoin* è documentato in: LEMME G., PELUSO S., *op.cit.*, pp. 27-38.

⁴⁵ EBA, *Opinion on virtual currency*, luglio 2014, p. 22

⁴⁶ <http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-03-14/google-contro-bitcoin-stop-pubblicita-criptoalute-121611.shtml?uuid=AEaA8kGE>

⁴⁷ AGCM, adunanza del 21 dicembre 2016, disponibile online all'indirizzo: www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/PS10550_adoz_mis_caut.pdf/download.html

⁴⁸ CAPACCIOLI S., *op. cit.*, p. 78.

Inoltre, cfr. https://www.agi.it/economia/bitcoin_exchange_blocco_cina_europa-2134664/news/2017-09-08/ sulle conseguenze finanziarie della limitazione alla circolazione di *bitcoin* da parte del legislatore cinese. A seguito della scelta di chiudere le agenzie di scambio di *bitcoin* in Cina, la quotazione del *bitcoin* è scesa del 10% in sole 24 ore.

⁴⁹ CAPACCIOLI S., *op. loc. ult. cit.*

avente corso legale, in particolare al dollaro. Le oscillazioni del valore del *bitcoin* in base al dollaro fanno sì che la capacità della moneta virtuale di acquistare prodotti e servizi muti molto rapidamente, causando un rischio per gli utenti che operano cambi frequenti con la moneta avente corso legale. In caso di diminuzioni repentine del valore dei *bitcoin*, la possibilità che tali diminuzioni si rivelino durevoli è sicuramente da valutare. La concezione astratta di questo tipo di valuta virtuale e le continue ampie oscillazioni del valore sono fattori che portano a considerare che si possa trattare di una c.d. bolla speculativa⁵⁰. Nel caso in cui le preoccupazioni appena espresse dovessero diventare realtà, la circostanza provocherebbe, oltre a perdite per gli investitori di tutto il mondo, notevoli ripercussioni sull'economia tradizionale⁵¹. L'origine di matrice "anarchica"⁵² delle valute virtuali costituisce un elemento di preoccupazione proprio per l'economia tradizionale: la possibilità di creare una moneta privata e svincolata dal controllo delle banche centrali conduce a riflettere sul rischio c.d. reputazionale⁵³. Si osserva così una competizione tra la moneta avente corso legale, controllata dalle banche centrali - tradizionalmente più solida e affidabile - e una moneta alternativa, di stampo privato, astratta e basata solamente sulla fiducia di chi la utilizza⁵⁴.

Non sono da sottovalutare infine i rischi connessi all'utilizzo fraudolento della valuta virtuale. Analizzando gli aspetti tecnici di tali strumenti, è emerso che l'uso di uno pseudonimo e la mancanza di controlli da parte delle autorità potrebbero indurre gli utenti ad un utilizzo illegale del sistema *Bitcoin*, compiendo transazioni per scopi terroristici o per fini di riciclaggio⁵⁵.

La crescente preoccupazione per un utilizzo fraudolento della valuta virtuale da parte degli investitori e per i rischi a cui gli stessi sono sottoposti rappresenta la causa per la quale l'UE ha ritenuto opportuno emanare una direttiva per contenere la probabilità che

⁵⁰ BOCCHINI R., *op. cit.*, p. 9.

⁵¹ EBA, *Opinion on virtual currency*, luglio 2014, pp. 30-32.

⁵² GASPARRI G., *Timidi tentativi giuridici di messa a fuoco del Bitcoin: miraggio monetario crittoanarchico o soluzione tecnologica in cerca di un problema?*, in *Dir. Inform.*, 2015, I, p. 11. Si ricorda inoltre il manifesto del movimento di attivisti c.d. Cypherpunk nato negli anni Novanta secondo il quale la crittografia era un modo per garantire la privacy e celare le comunicazioni ai governi. Link al manifesto: <https://activism.net/cypherpunk/manifesto.html>

⁵³ EBA, *Opinion on virtual currency*, luglio 2014, p. 37

⁵⁴ LEMME G., PELUSO S., *op. cit.*, pp. 4 ss.

⁵⁵ EBA, *Opinion on virtual currency*, luglio 2014, pp. 33-34.

tale strumento costituisca un pericolo per la sicurezza dei cittadini.

1.3. Il quadro normativo di riferimento.

Nell'analizzare il quadro normativo di riferimento, è opportuno segnalare per prima cosa che, complice l'elemento di novità che contraddistingue le valute virtuali, fino al 4 luglio 2017 non esistevano norme che contemplassero l'esistenza delle stesse. Sin dalla loro introduzione i *bitcoin* e le altre cc.dd. monete virtuali hanno accresciuto la loro diffusione tra il pubblico nella più completa assenza di norme specifiche atte ad arginare l'eventuale uso improprio e a tutelare gli investitori non professionali⁵⁶. Si consideri l'impossibilità di applicazione delle normative di settore⁵⁷, non potendo adattare la disciplina vigente in materia di valuta legale e in materia di finanza tradizionale alle peculiari caratteristiche dello strumento in analisi. Si pensi, per esempio, all'utilizzo che potrebbe essere fatto di *Bitcoin* come strumento di pagamento: seppur apparentemente analogo a strumenti usati per effettuare pagamenti *online*, come la moneta elettronica, il *Bitcoin* presenta sostanziali differenze, che renderebbero inadeguati i tentativi di applicazione per analogia⁵⁸.

Nonostante i numerosi dubbi che questi vuoti normativi lasciano agli utilizzatori, nonché alle autorità di vigilanza, la Banca d'Italia ha espresso il proprio parere favorevole riguardante la liceità delle valute virtuali, sottolineando che *"In Italia, l'acquisto, l'utilizzo e l'accettazione in pagamento delle valute virtuali debbono allo stato ritenersi attività lecite"*⁵⁹. In particolare si evidenzia che, non avendo corso legale, la possibilità di

⁵⁶ Sul punto, BOCCHINI R., *op. cit.*, p. 37.

⁵⁷ Di nuovo, BOCCHINI R., *ibidem*.

⁵⁸ In particolare, l'assenza di un ente centrale in grado di controllare ed eventualmente revocare le transazioni pone degli interrogativi su come applicare la disciplina di tutela dell'utente, il quale può richiedere all'emittente di moneta elettronica il rimborso in qualsiasi momento, come da direttiva 2009/110/CE (c.d. EMD2). (Cfr. GASPARRI G., *op. cit.*, pp. 418-419). In nessuna circostanza infatti i *miner* potrebbero essere paragonati agli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL), in quanto per gli stessi l'attività esercitata è limitata alla verifica del corretto funzionamento del sistema e non alla liceità del pagamento stesso. (Cfr. VARDI N., *"Criptovalute" e dintorni: alcune considerazioni sulla natura giuridica dei bitcoin*, in *Dir. Inform.*, 2015, I, p. 447.). In sostanza i *miner* operano senza entrare nel merito giuridico delle transazioni (Cfr. CAPACCIOLI S., *op. cit.*, p. 136).

⁵⁹ Banca d'Italia, *op. cit.*, p. 2.

accettare le valute virtuali è lasciata all'autonomia contrattuale delle parti⁶⁰. La Banca d'Italia evidenzia che *“le attività di emissione di valuta virtuale, conversione di moneta legale in valute virtuali e viceversa e gestione dei relativi schemi operativi potrebbero invece concretizzare, nell’ordinamento nazionale, la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l’esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati (artt. 130, 131 t.u.b. per l’attività bancaria e l’attività di raccolta del risparmio; art. 131 ter t.u.b. per la prestazione di servizi di pagamento; art. 166 T.U.F., per la prestazione di servizi di investimento)”*⁶¹. Il focus sulla necessità di legittimazione dell'attività esercitata dai prestatori di servizio delle valute virtuali è perfettamente coerente con i contenuti del D.Lgs. 90/2017, che sarà oggetto di trattazione nel prossimo paragrafo.

Il contrasto all’uso illecito del denaro scambiato attraverso flussi più o meno tracciati è uno degli obiettivi che l'Unione Europea s'impegna a raggiungere con la Direttiva 849/2015 del 20 maggio 2015. In particolare, i flussi di denaro illecito rappresentano un pericolo per *“l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e [...] per il mercato interno dell'Unione nonché per lo sviluppo internazionale”*⁶². Le attività di contrasto sono volte a ostacolare attività criminose quali la criminalità organizzata, il terrorismo e il riciclaggio. La mancanza di un contenimento di tali attività potrebbe condurre ad una minor fiducia da parte dei consumatori nei confronti degli enti creditizi e degli istituti finanziari, minando la solidità del sistema finanziario nazionale e comunitario⁶³. Il Parlamento europeo ha espresso la necessità di estendere gli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo⁶⁴ a quei soggetti operanti attività *“particolarmente suscettibili di essere utilizzate a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del*

⁶⁰ Di nuovo, Banca d'Italia, *ibidem*, “[...] le parti sono libere di obbligarsi a corrispondere somme anche non espresse in valute aventi corso legale.”

⁶¹ Banca d'Italia, *ibidem*.

⁶² Direttiva UE 2015/849 del 20 maggio 2015, 1° considerando.

⁶³ Direttiva UE 2015/849, 2° considerando.

⁶⁴ Tali obblighi si articolano in quattro capisaldi (Cfr. URBANI A. (a cura di), *L'attività delle banche*, Padova, Cedam, 2010, p. 491): l'obbligo di adeguata verifica della clientela, gli obblighi di conservazione, di segnalazione di operazione sospetta e la limitazione alla circolazione del denaro contante e dei titoli al portatore. Per quanto concerne l'obbligo di conservazione, bisogna considerare che la *blockchain* costituisce già un registro nel quale vengono conservate le transazioni effettuate in *bitcoin*.

*terrorismo*⁶⁵. Il criterio secondo cui gli Stati membri devono estendere i suddetti obblighi è la probabilità che soggetti operanti in determinati settori e in possesso di determinati strumenti abbiano maggiori capacità di compiere attività illecite.

Come in precedenza evidenziato, anche la valuta virtuale si può prestare ad utilizzi illeciti, costituendo un fattore di pericolo importante, viste le esperienze passate⁶⁶. È significativo notare che nella Direttiva europea in questione, nonostante la stessa fosse stata emanata in un periodo in cui l'allarme per l'utilizzo improprio delle valute virtuali fosse già stato lanciato⁶⁷, non comparivano né l'espressione valuta virtuale, né locuzioni simili per indicare lo stesso fenomeno. Tuttavia il testo della Direttiva sottolinea che gli obblighi in questione devono essere applicati *“anche alle attività dei soggetti obbligati che sono esercitate su internet”*⁶⁸. Per allargare ulteriormente il raggio d'azione degli obblighi antiriciclaggio, il testo specifica che *“è opportuno che le autorità competenti e i soggetti obbligati siano proattivi nel contrastare nuovi ed innovativi metodi di riciclaggio”*⁶⁹. Con tale riferimento il Legislatore sovranazionale ha cercato di comprendere tutti quei fenomeni che hanno costituito (e costituiscono tutt'ora) una fonte di rischio riguardante l'ambito del riciclaggio. Si conviene pertanto che nell'espressione siano racchiuse non solo le valute virtuali, ma anche eventuali altri strumenti che possano consentire il trasferimento di flussi illeciti per scopi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. L'intento del Legislatore europeo è quello di andare a prevedere e limitare l'utilizzo illecito di *“nuove tecnologie [che] offrono alle imprese e alla clientela soluzioni efficaci sotto il profilo dei tempi e dei costi”*⁷⁰, e che sono fondamentali per lo sviluppo del sistema economico, dimostrando così di avere un occhio sempre proiettato al futuro, nel difficile compito di anticipare il divenire

⁶⁵ Direttiva UE 2015/849, art. 4 co. 1.

⁶⁶ Nel 2013, le autorità americane hanno scoperto che il *bitcoin* era l'unico modo per compiere transazioni all'interno del *marketplace Silk Road*, a seguito della chiusura del sito illegale accessibile solo dal *deep web*. A tal proposito, cfr. <https://www.ilpost.it/2013/10/04/arresto-ross-ulbricht-silk-road/>

⁶⁷ A tal proposito si vedano gli elaborati *Opinion on virtual currency*, luglio 2014 e *Warning to consumers on virtual currencies*, dicembre 2013, entrambi pubblicati dall'EBA prima della Direttiva UE 2015/849 del 20 maggio 2015.

⁶⁸ Direttiva UE 2015/849, 18° considerando.

⁶⁹ Direttiva UE 2015/849, 19° considerando.

⁷⁰ Direttiva UE 2015/849, *ibidem*.

dell'evoluzione della tecnologia⁷¹.

Un'attività normativa troppo rigida o dettagliata ha il difetto di diventare obsoleta più velocemente, costringendo il Legislatore ad aggiornare continuamente le norme coerentemente con i rapidi sviluppi della realtà virtuale, con il rischio di ottenere l'effetto opposto, ovvero un ritardo cronico nell'adattarsi al contesto⁷².

A giugno del 2018, il Legislatore europeo ha emanato la Direttiva UE 2018/843, che modifica la Direttiva UE 2015/849. La Direttiva UE 2018/843 fornisce una definizione europea di “valuta virtuale” ed estende gli oneri antiriciclaggio anche ai prestatori di servizi in valuta virtuale⁷³. Quest'ultima direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 125/2019, sebbene il legislatore italiano avesse già aggiornato il D.Lgs. 231/2007 con i riferimenti alla c.d. valuta virtuale contenuti nella precedente Direttiva, con norme più restrittive della Direttiva stessa⁷⁴.

La valuta virtuale viene definita in ambito europeo come *“una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”*⁷⁵. Emerge da subito come venga negato sia lo status di moneta che

⁷¹ Cfr. *supra* nell'introduzione e IRTI N., *op. cit.*, *passim*.

⁷² VARDI N., *op. cit.*, p. 448.

⁷³ Ai fini della Direttiva, sono inclusi tutti i prestatori di servizi, dal semplice deposito in *wallet* agli *exchangers*. Art. 1, comma 1, lett. c), Direttiva 2018/843.

⁷⁴ Anticipando la questione del recepimento delle Direttive europee, è utile sottolineare che il D.Lgs. 125/2019 contiene pochi elementi di interesse ai fini del presente trattato, in quanto molte delle novità introdotte dalla Direttiva 2018/843 risultavano già presenti nella legislazione italiana grazie al lavoro di integrazione svolto nel recepire la Direttiva 2015/849. Si evidenziano, pertanto, i seguenti punti:

- 1) Il mancato aggiornamento della definizione di valute virtuali sulla base della definizione fornita dalla Direttiva 2018/843 con la locuzione *“non possiede lo status giuridico di valuta o moneta”* che allo stato attuale manca nel D.Lgs. 125/2019.
- 2) Aggiornamento della definizione di *prestatore di servizi relativi all'utilizzo di cc.dd. valute virtuali* con tutte le fattispecie relative al deposito, al cambio e alle transazioni *anche online*, allargando così le fattispecie oggetto di applicazione delle norme anche agli operatori che trattano strumenti convertibili *“in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute.”*

⁷⁵ Art. 1, comma 2, lett. d), Direttiva UE 2018/843.

di valuta - e ancor più rilevante ai fini tributari - come venga espressamente negata la caratteristica di *corso legale*, di fondamentale importanza per stabilire l'imponibilità delle attività in cui tale strumento è coinvolto. La *ratio* della Direttiva del 2018 è la prevenzione degli scopi illeciti – in particolare riciclaggio e terrorismo - che le transazioni in valute virtuali possono agevolare. Il Legislatore europeo, pur consapevole della difficoltà di identificazione degli utenti, obbliga gli intermediari finanziari dei Paesi membri a sottoporre gli *exchanger* a fornire dati sull'identità degli investitori, con lo scopo di monitoraggio (potenzialmente anche con finalità fiscali) e prevenzione da scopi criminali. La Direttiva permette di riflettere sull'inclusione dei prestatori di servizi tra i destinatari delle norme antiriciclaggio. In particolare, le transazioni con impiego di valute virtuali possono essere concluse con o senza l'ausilio di figure professionali⁷⁶. Per contrastare i rischi derivanti dall'anonimato, la Direttiva suggerisce alle autorità finanziarie dei Paesi membri di indagare anche sulle persone fisiche che conducono attività in valute virtuali per scopi personali, chiedendo un'autodichiarazione su base volontaria⁷⁷. Sembra lontana la possibilità che gli utenti di valute virtuali forniscano spontaneamente un'autodichiarazione quando uno dei motivi principali a favore dell'utilizzo di tali strumenti è proprio l'anonimato. A maggior ragione, allo stato attuale gli istituti finanziari (e le autorità fiscali) non dispongono di strumenti di monitoraggio e accertamento per tali soggetti, se non la *disclosure* volontaria.

Passando alle norme domestiche, già nel recepire la Direttiva europea 2015/849, il Legislatore nazionale aveva optato per una soluzione che risultasse chiara e intellegibile per ciò che riguarda le cc.dd. valute virtuali. Si era reso perciò necessario allargare la

⁷⁶ “L’inclusione dei prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute reali e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale non risolve completamente il problema dell’anonimato delle operazioni in valuta virtuale: infatti, poiché gli utenti possono effettuare operazioni anche senza ricorrere a tali prestatori, gran parte dell’ambiente delle valute virtuali rimarrà caratterizzato dall’anonimato”. Fonte: Direttiva 843/2018, 9° considerando.

⁷⁷ “Per contrastare i rischi legati all’anonimato, le unità nazionali di informazione finanziaria (FIU) dovrebbero poter ottenere informazioni che consentano loro di associare gli indirizzi della valuta virtuale all’identità del proprietario di tale valuta. Occorre inoltre esaminare ulteriormente la possibilità di consentire agli utenti di presentare, su base volontaria, un’autodichiarazione alle autorità designate”. Fonte: Direttiva 843/2018, 9° considerando.

portata degli obblighi⁷⁸ c.d. di antiriciclaggio e antiterrorismo anche ad altre professioni ex art. 3, co. 5, D.Lgs. 231/2007, oggi indicate nella categoria degli *“altri operatori non finanziari”*. In questa circostanza, il Legislatore italiano si era dimostrato intraprendente e innovativo⁷⁹. Il Titolo I in vigore dal 4 luglio 2017 a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 90/2017 comprende i c.d. altri soggetti, ed estende gli obblighi antiriciclaggio anche ai *“prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso”*⁸⁰. L'elemento di innovazione è significativo: per la prima volta in un testo normativo italiano si legge l'espressione *valuta virtuale*⁸¹, fortemente legata ai prestatori di servizi relativi allo strumento in questione – a evidenza delle difficoltà che il Legislatore ha incontrato nella fase di intervento. Oltre al rischio già esposto in precedenza riguardante la velocità dello sviluppo delle nuove tecnologie, bisogna considerare la difficoltà nel catturare all'interno di una rete normativa un fenomeno virtuale che manca di direzione o governo da parte di un ente centrale, e invece rispondente all'intento di sfuggire ai controlli di vigilanza statali.

⁷⁸ Tali obblighi (già schematizzati nelle note precedenti) in Italia sono elencati nel dettaglio all'interno del D.Lgs. 231/2007 del 21 novembre 2007, artt. 17-51.

⁷⁹ Il sistema normativo italiano si è infatti da sempre dimostrato precursore nel legiferare a favore del contrasto al riciclaggio. A tal proposito, si ricordi la c.d. Legge Falcone, ovvero il D.L. 143/1991, convertito con la L. 197/1991, emanata per scopi di antiriciclaggio e lotta alla criminalità organizzata a seguito delle 40 raccomandazioni del GAFI del febbraio 1990 (consultabili al sito <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%201990.pdf>), alle quali è succeduta la I direttiva UE sull'antiriciclaggio, ovvero la Direttiva 91/308 del 10 giugno 1991. Cfr. <http://www.bankpedia.org/index.php/it/86-italian/a/18350-antiriciclaggio>. Sul punto anche URBANI A., *La disciplina antiriciclaggio alla prova del processo di digitalizzazione dei pagamenti*, *Riv. dir. banc.*, 2018, I, p. 50.

⁸⁰ Art. 3, co. 5, lett. I), D.Lgs. 231/2007. Si consideri inoltre che la Proposta della V direttiva antiriciclaggio (Com/2016/450/Final) comprende tra i soggetti prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali *“tutti quelli che controllano l'accesso alle valute virtuali, in particolare le piattaforme di cambio e i prestatori di servizi di portafoglio digitale”*, includendo, quindi, anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale, esclusi nell'art. 3, co. 5, lett. i), D.Lgs 231/2007. Cfr. BELLINO M., *op.cit.*, p. 35.

⁸¹ Si noti che è la traduzione letterale di *virtual currency*, espressione già utilizzata a più riprese dalla BCE in *Virtual currency schemes – a further analysis*, febbraio 2015 e in *Virtual currency schemes*, ottobre 2012, ma anche dall'EBA in *Opinion on virtual currency*, luglio 2014 e in *Warning to consumers on virtual currencies*, dicembre 2013.

L'azione del Legislatore allora si è concentrata sui punti di contatto tra il denaro virtuale e le valute aventi corso legale⁸². È evidente infatti che per acquistare *bitcoin* occorre essere in possesso di una qualsiasi valuta avente corso legale (nel caso dell'Italia si tratta ovviamente dell'Euro). Poiché l'Euro è emesso dalla BCE e controllato dalle autorità statali di tutti i paesi che adottano tale moneta, i punti di contatto in cui lo Stato può controllare più facilmente i cambi tra Euro e *bitcoin* sono rappresentati dagli intermediari che svolgono tale servizio. Per aumentare i controlli riguardanti l'operato dei suddetti intermediari, il D.Lgs. 90/2017 ha, poi, introdotto l'obbligo dell'iscrizione in un registro apposito per gli intermediari finanziari che esercitano l'attività di prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali. Inserendo pertanto tali intermediari in un registro apposito quali destinatari degli obblighi antiriciclaggio, lo Stato si assicura la possibilità di vigilare sui soggetti che operano cambi in *bitcoin* tramite un intermediario registrato. Gli intermediari sono prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, ovvero *“ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale”*, come dispone il D.Lgs. 231/2007, art. 1, lett. ff). Si tratta quindi di tutte quelle nuove figure professionali che sono nate con l'avvento e la diffusione delle valute virtuali, non solamente di chi opera cambi tra *bitcoin* e valuta *fiat*. Si distinguono così gli operatori professionali da quelli che svolgono l'attività per scopi privati⁸³.

Quest'ultima analisi suggerisce due osservazioni, una a sfondo giuridico, l'altra di carattere tecnico. Sotto il profilo giuridico, la creazione di un registro apposito per gli intermediari di valute virtuali comporta che chiunque svolga tale attività senza essere iscritto potrebbe compiere il reato di esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria e creditizia ex artt. 130 ss. T.U.B. Non è tuttavia chiaro se esercitare l'attività di prestatore di servizio relativo all'utilizzo di cc.dd. valute virtuali possa integrare gli

⁸² BELLINO M., *I rischi legati all'ecosistema Bitcoin: i nuovi intermediari*, in *Riv. dir. banc.*, 2018, I, p. 30.

⁸³ VARDI N., *op. cit.*, p. 432.

estremi previsti dagli artt. 130 ss. T.U.B.⁸⁴. Infatti “[...] *sembra che nessuno degli illeciti contemplati riguardi l'attività svolta dagli emittenti/intermediari sul mercato delle criptovalute, a meno di non voler estendere analogicamente la portata semantica delle definizioni ivi contenute*”⁸⁵. Lo stesso testo dell'art. 132 T.U.B.⁸⁶ non comprenderebbe gli intermediari di valute virtuali, in quanto quest'ultimi non erogherebbero alcuna forma di finanziamento⁸⁷. Sorgono dubbi anche a riguardo alla possibilità che tali intermediari possano operare la raccolta di risparmio tra il pubblico, poiché tale attività comprende l'obbligo di rimborso ex art. 11, co. 1, T.U.B.⁸⁸.

La seconda osservazione richiama la caratteristica peculiare del sistema *peer-to-peer* che caratterizza il sistema delle valute virtuali. Infatti, come già osservato, esiste la possibilità di convertire la moneta avente corso legale in *bitcoin* senza la necessità di ricorrere per forza all'intervento di un intermediario specializzato. Ciò significa che chiunque svolgesse l'attività di investimento in *bitcoin* senza l'ausilio di intermediari e per scopi esclusivamente personali non sia soggetto ad alcun obbligo informativo nei confronti di alcun ente⁸⁹. Questa considerazione rivela un vero limite della disciplina appena analizzata, aggravato dall'opportunità per chi fosse già in possesso di valute virtuali di non trasformarle in valuta *fiat*, evitando così di dichiarare eventuali redditi derivanti dalla plusvalenza dell'investimento e avendo la possibilità di spendere comunque il proprio patrimonio virtuale attraverso transazioni perlopiù *online* e magari al di fuori dei confini europei, presso i commercianti che accettano le valute virtuali. Questa circostanza esclude la possibilità di ogni forma di vigilanza da parte delle istituzioni statali, confermando l'ipotesi della natura “anarchica” delle valute virtuali e della difficoltà di intercettare il fenomeno.

⁸⁴ D'AGOSTINO L., *Operazioni di emissione, cambio e trasferimento di criptovaluta: considerazioni sui profili di esercizio (abusivo) di attività finanziaria a seguito dell'emanazione del D. lgs. 90/2017*, in *Riv. dir. banc.*, 2018, I, p. 18.

⁸⁵ D'AGOSTINO L., *ibidem*.

⁸⁶ “*Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, co. 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.*”

⁸⁷ D'AGOSTINO L., *ibidem*.

⁸⁸ Lo svolgimento dell'attività di *trading*, ovvero di cambiavalute è senza obbligo di rimborso. Sul punto, D'AGOSTINO L., *op. loc. ult. cit.*

⁸⁹ Di nuovo, VARDI N., *ibidem*.

Come già accennato *supra*, la prima definizione comparsa in un testo normativo italiano è collocata nell'art. 1, co. 2, lett. qq), D.Lgs. 231/2007 e definisce le valute virtuali come *“la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”*. Dapprima si consideri che il provvedimento normativo circoscrive la portata delle definizioni ivi contenute affermando che hanno validità *“Nel presente Decreto legislativo”*⁹⁰. Inoltre la definizione introdotta dal Legislatore sembra descrivere la c.d. valuta virtuale nella modalità più generica possibile. Tuttavia la definizione non corrisponde alla descrizione di quello che la valuta virtuale rappresenta in maniera assoluta, indicando quello che la stessa *non* rappresenta. Si legge infatti che è una *“rappresentazione digitale di valore”*, al pari della moneta, ma che al contrario di quest'ultima *“non è emessa da banca centrale o da un'autorità pubblica”*, e che *“non è collegata ad una valuta avente corso legale”*. Sembra pertanto che il Legislatore nazionale abbia optato per una definizione *“in negativo”* in base alla contrapposizione con le discipline già conosciute nel diritto italiano. A conferma di ciò, la parte finale della definizione *ex lett. qq)* sopra riportata racchiude le molteplici modalità di utilizzo nell'espressione *“mezzo di scambio”*⁹¹. Il Legislatore sembra non voler restringere eccessivamente il fenomeno crescente delle valute virtuali, utilizzando così la formula più generica possibile, che comunemente indica un qualsiasi oggetto di scambio⁹². Viene tralasciato dunque il riferimento all'ampio utilizzo come investimento per scopi speculativi che in concreto viene operato sulle valute virtuali, sfruttando il rapido apprezzamento e l'analogia esistente dal punto di vista economico con i prodotti finanziari.

⁹⁰ Incipit dell'art. 1, co. 1, D.Lgs. 231/2007.

⁹¹ Questa locuzione appare idonea per poter eventualmente assoggettare le valute virtuali a discipline già esistenti, come dimostra l'art. 8, D.Lgs. 90/2017 nell'aggiornamento dell'art. 17-bis, D.Lgs. 141/2010 quando racchiude il fenomeno in analisi nella categoria dei mezzi di pagamento.

⁹² Ogni cosa può diventare infatti mezzo di scambio. La storia insegna che, prima della moneta, venivano scambiati oggetti di ogni genere per commerciare (c.d. baratto). Per mezzo di scambio s'intende, quindi, *“una quantità convenzionale accettata dal mercato o dai contraenti che permetta la valutazione del valore di beni e servizi attraverso la quantificazione del mezzo”*. Cfr. CAPACCIOLI S., *op. cit.*, p. 111.

Appena sei mesi dopo però la Banca d'Italia emanava un documento nel quale le valute virtuali venivano descritte come “[...] *rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente*”⁹³. Ritorna quindi la possibilità che la valuta virtuale venga utilizzata a scopo di investimento, circostanza non contemplata nella definizione adottata dalla normativa antiriciclaggio.

E ancora, l'Unità di Informazione Finanziaria sottolinea, nel documento dal titolo “*Utilizzo anomalo delle valute virtuali*” del gennaio 2015, che l'accettazione di mezzi di scambio diversi dalla moneta avente corso legale è lasciata all'autonomia delle parti ex art. 1278 c.c., evidenziando un importante limite nel compiere transazioni in *bitcoin* o altri strumenti simili⁹⁴. I richiami qui proposti indicano come la definizione adottata dal Legislatore appaia riduttiva e incompleta rispetto all'importanza assunta dal fenomeno in analisi. La scelta del Legislatore può tuttavia essere giustificata dalla volontà pregressa di creare una legge che avesse una portata maggiore grazie alla definizione poco dettagliata e che potesse rallentare il processo di obsolescenza normativa al quale l'evoluzione tecnologica (prima o poi) condurrà⁹⁵.

1.4. Le sentenze italiane.

La prima sentenza italiana che ha affrontato il problema della natura giuridica del *bitcoin* è stata pronunciata dal Tribunale di Verona il 24 gennaio 2017, sent. n. 195/2017. Nel caso in esame gli investitori non professionali (persone fisiche) si erano affidati a una società di servizi di investimento italiana per acquistare dei *bitcoin*, i quali venivano emessi da una terza società con sede in Ucraina, operante nel settore del c.d. *crowdfunding*. Riscontrata nel *wallet* l'assenza dei *bitcoin* acquistati, gli investitori

⁹³ Banca d'Italia, *op. cit.*, p. 1.

⁹⁴ “Le cosiddette “valute virtuali”, oggetto di crescente diffusione, sono rappresentazioni digitali di valore, utilizzate - su base volontaria - come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi.” UIF, *op. cit.*, p. 1.

⁹⁵ Si consideri tuttavia che gli strumenti rappresentati dalle valute virtuali sono eterogenei e presentano caratteristiche differenti tra loro. Una definizione generica con una portata maggiore assolve la funzione di comprendere l'intero insieme di valute virtuali, intrinsecamente polimorfe. Cfr. CAPACCIOLI S., *op. cit.*, p. 133.

citavano in giudizio la società italiana, in quanto la stessa si rifiutava di restituire la somma investita. In particolare, gli attori sostenevano che il contratto con la società italiana sarebbe stato nullo a causa della violazione delle norme del c.d. Codice del Consumo⁹⁶. La possibilità di applicare le norme del Codice del Consumo derivava dalle qualità dei soggetti coinvolti nella controversia: persone fisiche, ovvero investitori al dettaglio⁹⁷ rivoltisi ad un soggetto dotato di personalità giuridica e operante nel settore finanziario⁹⁸, offrendo *“prestazioni professionali di servizi a titolo oneroso in favore dei consumatori”*⁹⁹.

Nella fattispecie il giudice ha ritenuto opportuno applicare le disposizioni di cui alla Sezione IV-*bis* del Codice del Consumo¹⁰⁰, che tuttavia sono applicabili solo nel caso della *“commercializzazione a distanza”*¹⁰¹ di servizi finanziari ai consumatori¹⁰². I soggetti

⁹⁶ PASSARETTA M., *Bitcoin: il leading case italiano*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2017, II, p. 471.

⁹⁷ Come disciplina l'art. 1, co. 1, lett. m-*duodecies*) T.U.F., l'investitore al dettaglio si contraddistingue per la mancanza della professionalità. Nel caso in analisi, gli investitori al dettaglio sono persone fisiche. Si conviene, quindi, che è possibile definirle consumatori ex art. 3, co. 1, lett. a), D.Lgs. 206/2005 che recita come segue: *“Consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”*.

⁹⁸ In qualità di *promoter* dell'attività della società ucraina. In pratica l'impresa italiana fungeva da tramite (*rectius*, intermediario) tra gli investitori e la società ucraina che gestiva il fondo d'investimento *online*.

⁹⁹ Trib. di Verona. In particolare la prestazione professionale a titolo oneroso è rappresentata da *“intermediazioni nell'acquisto e vendita di bitcoin”*, richiamata la definizione di professionista ex art. 3, co. 1, lett. c), D.Lgs. 206/2005, ovvero *“la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”*.

¹⁰⁰ Trib. di Verona.

¹⁰¹ TATOZZI C., *Bitcoin: natura giuridica e disciplina applicabile al contratto di cambio in valuta avente corso legale*, in *Ridare.it*, 2017, p. 1. In particolare, afferma che i due soggetti hanno concluso l'acquisto di *bitcoin* attraverso la comunicazione *online*, instaurando quindi un rapporto a distanza. A tal proposito, l'art. 67-*ter*, co. 1, lett. a), D.Lgs. 206/2005 (di cui si riporta il testo: *“Contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore ai sensi dell'articolo 50, co. 1, lettera a)”*) rimanda all'art. 50, co. 1, lett. a), D.Lgs. 185/1999 per la definizione di contratto a distanza: *“[...] il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”*. Si sottolinea, inoltre, che il rapporto tra gli attori e la società italiana non è mai stato redatto per iscritto (Trib. di Verona).

¹⁰² Ex art. 67-*bis*, co. 1, D.Lgs. 206/2005. A scanso di equivoci riguardanti il ruolo da *promoter* della società italiana nella vicenda (cfr. nota 107), si evidenzia che le disposizioni della Sezione IV-*bis* si applicano *“[...] anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta la*

coinvolti avevano effettivamente la qualifica di consumatori (attori) e di professionista (convenuto), da cui la possibilità di analizzare se lo scambio di *bitcoin*, ovvero la causa del contratto, possa essere ricondotto alla categoria dei c.d. servizi finanziari. Ai fini della Sezione IV-*bis*, il Codice del Consumo fornisce la seguente definizione di servizi finanziari: “*Servizio finanziario: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale*”. Escludendo a priori che la compravendita di *bitcoin* possa avere natura di servizio bancario, creditizio, di assicurazione o di previdenza sociale¹⁰³, resta da comprendere se possa avere natura di pagamento o di investimento. Rispetto al caso analizzato dal Tribunale di Verona, il Giudice ha affermato che lo scopo dell'acquisto dei *bitcoin* fosse l'investimento tramite la società ucraina che gestisce la piattaforma di *crowdfunding*¹⁰⁴, riconducendo lo scambio di valuta virtuale alla categoria dei “*servizi finanziari*” come definiti dalla Sezione IV-*bis* del Codice del Consumo¹⁰⁵.

La società convenuta in qualità di “*prestatore professionale di servizi a titolo oneroso in favore dei consumatori*” rientra tra i soggetti tenuti ad assolvere i c.d. obblighi informativi ex art. 21 T.U.F., sia nella fase precontrattuale che in fase di conclusione del contratto, al fine di tutelare il consumatore, ovvero il contraente debole¹⁰⁶. Nel caso in esame, trattandosi di valute virtuali¹⁰⁷, il convenuto avrebbe dovuto informare gli investitori in maniera adeguata riguardo ai rischi legati all'investimento che si accingevano a fare, avrebbe dovuto fornire le informazioni sulla società ucraina in

partecipazione, indipendentemente dalla sua natura giuridica, di un soggetto diverso dal fornitore” (nella fattispecie il *fornitore* risulta essere la società ucraina), ai sensi dell'art. 67-*bis*, co. 1, cod. cons.

¹⁰³ Come già esposto, il sistema *Bitcoin* è emesso privatamente, manca di ente centrale, è indipendente dalle banche e non può essere assimilato a nessuna forma di assicurazione o di previdenza sociale. Inoltre, non può nemmeno avere natura creditizia, perché gli intermediari di *bitcoin* non compiono attività di finanziamento (*supra* cap. 1.3). Su quest'ultimo punto, D'AGOSTINO L., *op. loc. ult. cit.*

¹⁰⁴ Trib. di Verona, sent. n. 195/2017 cit.

¹⁰⁵ Si tratta, invero, di una applicazione estensiva della nozione di *servizio finanziario* (contenuta nell'art. 67-*ter*, co. 1, lett. b), D.Lgs. 206/2005), giustificata dalla mancanza di una legge di settore per quanto riguarda le cc.dd. valute virtuali e dalla *ratio* di tutelare il consumatore in una circostanza incerta quale può essere la legislazione sul *Bitcoin*. Cfr. TATOZZI C., *op. cit.*, p. 2.

¹⁰⁶ PASSARETTA M., *op. cit.*, p. 475.

¹⁰⁷ I rischi legati all'utilizzo di cc.dd. valute virtuali sono già stati esposti *supra* cap. 1.2.

qualità di fornitore del servizio e le nozioni fondamentali sul contratto a distanza¹⁰⁸. Tali informazioni¹⁰⁹ sarebbero dovute essere comunicate al consumatore su “*supporto cartaceo o altro supporto durevole*”, in tempo utile prima che lo stesso fosse vincolato da un contratto o da un'offerta¹¹⁰. Inoltre le informazioni precontrattuali avrebbero dovuto comprendere il riferimento ad un'informativa di settore che regolasse l'offerta del servizio o del prodotto interessato¹¹¹. A tal proposito, si è già più volte sottolineato la mancanza di una disciplina specifica riguardante questo particolare tipo di investimenti.

Nonostante ciò, il Tribunale di Verona ha ritenuto di estendere al caso il contenuto della Delibera CONSOB n. 18592 del 2013¹¹², che obbliga i gestori di piattaforme di investimenti online a “*Richiama[re] l’attenzione degli investitori diversi dagli investitori professionali sull’opportunità che gli investimenti in attività finanziaria ad alto rischio siano adeguatamente rapportati alle proprie disponibilità finanziarie*”¹¹³.

Il giudice pertanto ha dichiarato la nullità del contratto e ha condannato la società avente sede legale in Italia a restituire la somma investita dagli attori, ai sensi dell'art.

¹⁰⁸ Ex art. 67-*quater*, co. 1, lettere a, b, c, d, cod. cons.: “*Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti: a) il fornitore; b) il servizio finanziario; c) il contratto a distanza; d) il ricorso.*”

¹⁰⁹ I punti (di cui nota prec.) vengono ampiamente esplicitati negli artt. 67-*quater*, 67-*quinquies*, 67-*sexies*, 67-*septies*, 67-*octies* cod. cons.

¹¹⁰ Ex art. 67-*undecies*, co. 1 cod. cons.

¹¹¹ Ex art. 67-*decies*, co. 1 cod. cons.

¹¹² Il tema della delibera è il “*Regolamento sulla raccolta dei capitali di rischio tramite portali online*” e la delibera stessa si concentra sull'attività di *crowdfunding* più che sulla compravendita di valute virtuali.

¹¹³ Tra i vari obblighi viene citato quello concernente le attività ad *alto rischio* come, nel caso in analisi, la compravendita di cc.dd. valute virtuali. CONSOB, *Delibera N. 18592*, del 26 giugno 2013, art. 13, co. 3.

67-septesdecies, rispettivamente co. 4¹¹⁴ e co. 5¹¹⁵ cod. cons.

Dunque in tale primo giudizio, l'organo competente stabiliva che, ove i *bitcoin* fossero stati acquistati con finalità di investimento, trovassero applicazione le norme riguardanti l'intermediazione finanziaria, ovvero dal Codice del Consumo¹¹⁶. Si ricordi tuttavia che l'applicazione delle norme del Codice del Consumo operata dal Giudice è considerata di tipo *estensivo*, ovvero rapportando per analogia le valute virtuali ad oggetti disciplinati nel sistema normativo italiano, a causa dell'assenza di norme specifiche per il fenomeno in questione. Restano, comunque, numerosi dubbi riguardo l'applicabilità delle norme esistenti nel caso in cui il sistema *Bitcoin* venga utilizzato per compiere transazioni e detenuto quindi a mero scopo di riserva di valore, senza finalità di investimento.

Il secondo Tribunale italiano che si è occupato di valuta virtuale è quello di Firenze¹¹⁷. La vicenda riguarda un imprenditore fiorentino operante nell'ambito del *trading* tra valuta virtuale ed Euro. L'imprenditore offriva ai suoi clienti un contratto che comprendeva l'investimento del denaro ricevuto in valuta virtuale, principalmente *bitcoin* e *Nano*¹¹⁸, e il successivo deposito *online* delle stesse presso il *wallet* dell'impresa. Nel febbraio 2018, l'imprenditore constatava la mancanza di 17 milioni di *Nano*, sottratti da utenti sconosciuti a causa di un problema di vulnerabilità del *software Nano*. Dopo aver sporto denuncia alle autorità competenti, proponeva ai propri clienti, che si erano visti sottratta la ricchezza investita, di essere parzialmente rimborsati con altre criptovalute convertibili in *bitcoin*. Nonostante ciò, veniva chiesto il fallimento dell'imprenditore

¹¹⁴ Art. 67-septesdecies, co. 4, cod. cons.: *"Il contratto è nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche."* La mancanza di forma scritta del contratto viola apertamente gli obblighi appena citati nell'art. 67-septesdecies, co. 4, cod. cons., con lo scopo di *"alterare in modo significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche"*. Sul punto, TATOZZI C., *op. cit.*, p.

¹¹⁵ Art. 67-septesdecies, co. 5, cod. cons.: *"La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e obbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto. [...] È fatto salvo il diritto del Consumatore ad agire per il risarcimento dei danni."*

¹¹⁶ PASSARETTA M., *op. cit.*, p. 474.

¹¹⁷ Si tratta della sentenza n. 18/2019 depositata il 21/01/2019 dal Tribunale di Firenze.

¹¹⁸ *Nano* è una criptovaluta americana nata ufficialmente nel 2018 che utilizza un sistema leggermente diverso dalla *blockchain* denominato *Block-lattice*. Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: <https://coinlist.me/it/altcoins/nano/>

davanti al Tribunale di Firenze, che pronunciava la dichiarazione di fallimento a causa dello stato di insolvenza dello stesso, ricorrendo i requisiti soggettivi e oggettivi.

Ai fini del presente elaborato, risulta di fondamentale importanza la configurazione che il Giudice ha attribuito allo strumento delle valute virtuali. Pur avendo già dei precedenti giuridici¹¹⁹, il Tribunale ha optato per una propria trattazione riguardante la natura giuridica dei *bitcoin* e dei *Nano*, asserendo che tali strumenti non potessero essere riconducibili *in toto* né ad un mezzo di pagamento, né valuta in senso stretto, né ancora ad uno strumento finanziario. Nonostante il Legislatore italiano avesse già fornito una definizione di tale fattispecie a seguito del recepimento della Direttiva UE, secondo la già illustrata fattispecie di “*rappresentazione digitale di valore [...] utilizzata come mezzo di scambio*”¹²⁰, il Giudice fiorentino ha accolto una definizione più ampia e generica, ovvero quella di “*bene*”.

Ai sensi dell’art. 810 c.c., si definiscono i beni come “*le cose che possono formare oggetto di diritti*”, riconducendo le valute virtuali ad un concetto ampio, senza circoscrivere il proprio giudizio verso un’interpretazione più rigorosa. E ancora, il Giudice rilevava che la valuta virtuale può essere considerato un mezzo di scambio a seconda dell’utilizzo che ne viene fatto, pur sostenendo che, limitatamente al caso in questione, tale definizione escluda le finalità speculative proprie degli investimenti che i clienti avevano posto in essere consegnando il proprio denaro all’imprenditore. Così il Giudice ha dato molta più rilevanza all’intenzione lucrativa degli investitori che all’oggetto dell’investimento, anteponendo il *modus* alla *species* di quanto accaduto. Tuttavia il richiamo al concetto di *bene ex art. 810 c.c.* si è rivelato sufficiente a dichiarare il fallimento dell’imprenditore.

Bisogna considerare che al contrario del Giudice del Tribunale di Verona, il Giudice fiorentino ha pronunciato la sentenza nel 2019, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017 che ha introdotto la prima definizione di valuta virtuale. La definizione chiarisce che la valuta virtuale è utilizzata come mezzo di scambio con beni e servizi, pertanto non è uno strumento finanziario. Con tutta probabilità, se il Giudice veronese avesse potuto

¹¹⁹ Si tratta non solo della sentenza precedentemente analizzata del Tribunale di Verona, ma anche della Pronuncia UE sulla Causa C-264/14 che sarà oggetto di analisi *infra* cap. 3.3.

¹²⁰ Così venivano definite le cc.dd. valute virtuali nel D.Lgs. 90/2017, vedi *supra* 1.3.

pronunciare la propria sentenza dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017 avrebbe elaborato un'interpretazione sulla natura giuridica delle valute virtuali basata sulla definizione del Decreto citato, assimilando le valute virtuali ai mezzi di scambio. Tuttavia l'interpretazione estensiva delle norme che sono alla base della sentenza si trovano perfettamente in accordo con quanto stabilito successivamente dal D.Lgs. 90/2017 e dal D.Lgs. 125/2019 in ambito di prestatori di servizi in valuta virtuale. I decreti citati hanno infatti allargato l'ambito di applicazione degli obblighi informativi ex art. 21 legge antiriciclaggio anche ai prestatori di servizi in valuta virtuale.

Come si evince anche dai casi riportati in questo paragrafo, la determinazione della natura giuridica delle valute virtuali è essenziale per risolvere situazioni patologiche e poter di conseguenza tutelare giuridicamente gli investitori, in particolare quelli meno attenti (*rectius*, meno informati) ai rischi derivanti dall'investimento.

Il tema della riconducibilità della valuta virtuale alle fattispecie previste dal diritto vigente sarà oggetto del successivo capitolo.

Capitolo II. La natura giuridica delle valute virtuali.

Si è già evidenziata la difficoltà di inserire le cc.dd. valute virtuali nel contesto giuridico nazionale. Tale difficoltà deriva dalle caratteristiche intrinseche che lo strumento in analisi possiede, il quale sembra poter essere assimilato ad una molteplicità di entità oggetto delle regolamentazioni esistenti, ma allo stesso tempo presenta rispetto a quelle fattispecie differenze sostanziali che talvolta rendono impossibile l'applicazione, anche per analogia, delle discipline vigenti. Come già sottolineato infatti la valuta virtuale risulta essere piuttosto eclettica: assume forme diverse in situazioni diverse, prestandosi agli usi più disparati (dal mezzo di pagamento allo strumento finanziario), ma distinguendosi sempre dal modello rappresentato dalla natura giuridica delle entità stesse. Ne risulta quindi una situazione di estrema incertezza che non sempre consente alle istituzioni statali di poter operare i dovuti controlli sugli utilizzi illeciti delle valute virtuali e agli utenti di essere sufficientemente informati e tutelati circa i rischi che le transazioni in valuta virtuale potrebbero comportare. Per riuscire a portare (o almeno cercare di portare) chiarezza nel contesto attuale, è opportuno indagare la natura giuridica delle valute virtuali, confrontandole con gli strumenti che potrebbero presentare analoghe caratteristiche intrinseche, con lo scopo di rapportare il risultato dell'analisi alla disciplina italiana in ambito fiscale e contabile.

2.1. Confronto con la disciplina della moneta elettronica e con altre discipline.

L'elemento che tra tutti identifica la valuta virtuale è certamente il carattere tecnologico. L'utilizzo di supporti tecnologici ha permesso di creare la moneta in forma digitale, portando un'innovazione nella concezione del denaro. Per tradizione, esso è sempre stato concepito come uno strumento fisico, la cui movimentazione avveniva tramite monete o banconote oppure grazie all'utilizzo di strumenti cartolari, c.d. titoli di

credito¹²¹.

Le recenti innovazioni hanno condotto alla fase della c.d. decartolarizzazione del denaro. Il diffuso utilizzo della forma digitale per le transazioni e per la detenzione di denaro ha reso doveroso l'intervento del Legislatore per regolarizzare i nuovi strumenti e vigilare sulla loro attività¹²². Lo strumento più rappresentativo della c.d. terza generazione dei mezzi di pagamento¹²³ è la c.d. moneta elettronica. Quest'ultima è definita nel T.U.B.¹²⁴ come *"Il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, co. 1, lettera c), del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente"*¹²⁵.

Sebbene l'elemento tecnologico, presente sia nella moneta elettronica che nelle cc.dd. valute virtuali, renda spontaneo assimilare tali strumenti, leggendo la definizione di moneta elettronica contenuta nel T.U.B. appare evidente che gli stessi presentano più differenze che analogie. Dapprima la moneta elettronica presuppone l'esistenza di un'emittente¹²⁶. Tale circostanza è esclusa nel sistema *Bitcoin*, che fa della mancanza di un ente centrale una delle sue caratteristiche fondamentali. Pertanto nel sistema della valuta virtuale non si parla nemmeno di credito dell'utente nei confronti di un qualche

¹²¹ CAPOGNA A., CECILI M., PERAINO L., PERUGI S., RUFFO G., ZBOROWSKI A., *Bitcoin: profili giuridici e comparatistici. Analisi e sviluppi futuri di un fenomeno in evoluzione*, in *Quad. dir. merc. e tecnol.*, 2015, II, p. 45.

¹²² CAPOGNA A., CECILI M., PERAINO L., PERUGI S., RUFFO G., ZBOROWSKI A., *ibidem*.

¹²³ La prima generazione era rappresentata, infatti, dal denaro tradizionale, la seconda dai titoli di credito, la terza dalle carte di credito (moneta elettronica). Cfr. DI MAIO A., *Le obbligazioni pecuniarie*, Torino, 1996, p. 279. La valuta virtuale potrebbe, perciò, rappresentare una quarta generazione di mezzi di pagamento (*infra* cap. 2.1).

¹²⁴ A seguito del recepimento della Direttiva 2009/110/CE, il Legislatore ha emanato il D.Lgs. 45/2012 *"concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica"*. L'obiettivo del Decreto era di aggiornare il T.U.B., ovvero il D.Lgs. 385/1993, con le disposizioni riguardanti la moneta elettronica.

¹²⁵ Art. 1, co. 2, lett. h-ter), D.Lgs. 385/1993.

¹²⁶ Il Testo Unico Bancario restringe la possibilità di emettere moneta elettronica ai soggetti descritti rispettivamente nei commi 1 e 2, dell'art. 114-bis: *"L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica."*

"Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane."

emittente, poiché quest'ultima figura non è contemplata¹²⁷, e la presenza di un creditore include, per definizione assiomatica, anche la presenza di un debitore. In aggiunta le società emittenti moneta elettronica sono sottoposte a numerosi controlli da parte delle autorità bancarie, attività che trova i già descritti limiti rispetto al sistema *Bitcoin* o di simili strumenti.

L'inapplicabilità delle norme sulla moneta elettronica viene ulteriormente confermata dall'art. 114-ter T.U.B., che disciplina l'obbligo di rimborso da parte dell'emittente *“su richiesta del detentore, [...] in ogni momento e al valore nominale, secondo le modalità e le condizioni indicate nel contratto di emissione”*. Le caratteristiche delle valute virtuali rendono impossibile applicare tale disposizione, in quanto le transazioni sono irreversibili. Inoltre l'estrema volatilità di *Bitcoin* renderebbe arduo e finanziariamente discutibile l'eventuale rimborso della somma al suo valore nominale.

Un dato di fondamentale importanza è rappresentato dall'unità di conto delle valute virtuali. Infatti, per quanto concerne la moneta elettronica i valori memorizzati digitalmente hanno come unità di conto, di norma, la valuta avente corso legale¹²⁸, mentre per le valute virtuali le cui unità di conto sono diverse dalle valute *fiat* e sono rapportate a quest'ultime attraverso un tasso di cambio legato al semplice rapporto di domanda/offerta¹²⁹.

Infine si osservi che la moneta elettronica, al contrario delle valute virtuali, assume il riconoscimento di moneta legale a seguito dell'introduzione della limitazione alla circolazione del denaro contante contenuta nella c.d. legge antiriciclaggio¹³⁰. Con l'entrata in vigore di tale disposizione, infatti, non è più possibile compiere transazioni in contanti per importo superiore a quello stabilito *ex lege*¹³¹, rendendo obbligatorio

¹²⁷ L'affermazione ovviamente esclude la circostanza in cui l'investitore voglia acquistare *bitcoin* con l'intervento di un intermediario. In tal caso esiste la possibilità di costituire un credito nei confronti dell'intermediario, pur essendo il suo ruolo circoscritto solamente all'incontro di domanda e offerta, e non esteso all'emissione di valuta virtuale.

¹²⁸ CAPOGNA A., CECILI M., PERAINO L., PERUGI S., RUFFO G., ZBOROWSKI A., *op. loc. ult. cit.*

¹²⁹ CAPOGNA A., CECILI M., PERAINO L., PERUGI S., RUFFO G., ZBOROWSKI A., *op. loc. ult. cit.*

¹³⁰ CAPOGNA A., CECILI M., PERAINO L., PERUGI S., RUFFO G., ZBOROWSKI A., *op. cit.*, p. 49.

¹³¹ Il limite odierno è di 2.999,99 euro, come disciplina l'art. 49, co. 1, D.Lgs. 231/2007. La Legge di Stabilità 2020, ovvero il D.L. 124/2019, ha ridotto il limite come segue:

- dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sarà di 1.999,99 euro;
- dal 1° gennaio 2022 sarà di 999,99 euro.

ricorrere ad altri mezzi di pagamento considerabili legali per trasferire il denaro. Ed è proprio la legge antiriciclaggio, nell'art. 49, co. 1, D.Lgs. 231/2007 che conferma definitivamente l'obbligo, per importi superiori al predetto limite, di effettuare le transazioni con l'intervento “di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento [...]”. L'articolo in questione ammette la legittimità della moneta bancaria, di quella cartolare e di quella elettronica nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie¹³², eliminando la necessità del consenso del creditore in caso di utilizzo di strumenti diversi dalla moneta fisica¹³³.

Appresa l'impossibilità di assimilare il *Bitcoin* alla moneta elettronica, è opportuno cercare di comparare tale strumento ad altre *res* disciplinate nell'ordinamento nazionale. Prima fra tutte, si propone una nozione dalla portata piuttosto ampia, quale quella di *bene*. È doveroso distinguere da subito il *bene* così come inteso nella dottrina economica rispetto al *bene* della dottrina giuridica.

Dal punto di vista economico, un bene è qualificabile come un “*qualunque mezzo (fisico, immateriale o servizio) suscettibile di essere utilizzato da parte di un operatore per soddisfare un suo bisogno ovvero per essere utilizzato per la produzione di un altro bene*”¹³⁴. La definizione economica si sofferma sull'aspetto dell'*utilizzo* del mezzo. Tale utilità può essere direttamente finalizzata alla soddisfazione del bisogno oppure può dirsi indiretta, quindi finalizzata alla produzione di un altro bene. Si conviene che per essere considerati beni, tali mezzi devono possedere tre qualità: devono essere *utili*; *accessibili*, che comporta la suscettibilità di appropriazione da parte dell'uomo; *limitati*, cioè disponibili in quantità limitata rispetto ai bisogni dell'uomo. I beni sono quindi

¹³² Sul punto, si veda lo scritto (meno recente rispetto all'entrata in vigore dell'art. 49 della legge antiriciclaggio) di LEMME G., *La rivoluzione copernicana della cassazione: la moneta legale, dunque, non coincide con la moneta fisica*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2008, II, pp. 562 ss., nel quale l'Autore aveva decretato la fine della relazione biunivoca tra moneta legale e moneta fisica. Successivamente, l'Autore stesso conferma l'importante ruolo rivestito dalla moneta elettronica nella consuetudine come strumento di circolazione monetaria, relativamente anche al libero mercato, obiettivo dall'Unione Europea. Tuttavia la BCE nel documento *Virtual currency schemes – a further analysis*, febbraio 2015, sostiene che la moneta elettronica non possa essere considerata moneta avente corso legale, riprendendo il principio secondo cui la moneta fisica coincide con la moneta legale. Come sottolinea l'Autore, tale concetto appare superato anche in considerazione della consuetudine di assolvere le obbligazioni pecuniarie con questo strumento. Cfr. LEMME G., PELUSO S., *op. cit.*, pp. 43 ss.

¹³³ LEMME G., *op. cit.*, p. 562.

¹³⁴ CAPACCIOLI S., *op. cit.*, p. 118.

trasferibili, e possono costituire una proprietà personale¹³⁵. A tal fine si può facilmente sostenere che la valuta virtuale sia un bene in termini economici, perché è limitata per natura, è accessibile pur presentandosi in formato virtuale¹³⁶ e infine è in grado di arrecare utilità all'uomo permettendogli di acquistare beni e servizi *online* e in punti di vendita fisici. Sebbene, quindi, dal punto di vista economico la valuta virtuale possa essere considerata un bene, dal punto di vista giuridico la questione non è così scontata.

Nell'ordinamento giuridico italiano, i beni giuridici sono qualificati come “[...] *le cose che possono formare oggetto di diritti*”¹³⁷. La definizione, che ha una portata ampia, in realtà nasconde delle limitazioni evidenti se riferita alle valute virtuali. Il principale limite di tale definizione è rappresentato dal forte legame che la parola *cose* possiede con la nozione di materialità¹³⁸. Nonostante *Bitcoin* e altri strumenti simili siano meritevoli di tutela per gli interessi economici che sottendono, la necessità di una forma di materialità che permea dalla definizione civilistica non ammette l'inclusione delle valute virtuali nella definizione stessa, a causa dell'intrinseca natura immateriale dovuta alla collocazione all'interno di una rete di comunicazione elettronica¹³⁹. Si potrebbero considerare tali strumenti alla stregua dei beni immateriali, conciliando l'immaterialità intrinseca rappresentata dai dati registrati sulla *blockchain*, e la materialità rappresentata dal supporto fisico su cui registrare la chiave pubblica. L'ipotesi appena esposta viene, però, smentita dalla tipicità che caratterizza i beni immateriali nel nostro ordinamento¹⁴⁰. A tal proposito si potrebbe ricorrere alla definizione di *new property*¹⁴¹, in quanto le innovazioni tecnologiche comportano di norma adattamenti anche sul

¹³⁵ CAPACCIOLI S., *ibidem*.

¹³⁶ La forma virtuale potrebbe rendere, per alcuni punti di vista, la valuta virtuale addirittura più accessibile rispetto a tanti altri beni materiali: il *wallet* è, infatti, disponibile su qualsiasi dispositivo si scelga, e la ricchezza è utilizzabile in qualsiasi momento sui siti autorizzati. Questo è uno dei motivi per i quali la BCE ha ritenuto che la c.d. valuta virtuale possa giocare un ruolo fondamentale nella crescita economica e nell'innovazioni riguardanti i mezzi di pagamento e le transazioni. Cfr. GASPARRI G., *op. cit.*, p. 426.

¹³⁷ Art. 810 c.c.

¹³⁸ BOCCHINI R., *op. cit.*, p. 30.

¹³⁹ BOCCHINI R., *ibidem*.

¹⁴⁰ BOCCHINI R., *ibidem*.

¹⁴¹ Questa locuzione è molto diffusa nel diritto anglosassone, e può essere tradotta in italiano con l'espressione *nuovi beni*.

piano giuridico. Ciononostante, il citato art. 810 c.c. sembra essere troppo rigido nel conservare la visione tradizionale del bene giuridico materiale. L'unica possibilità di poter introdurre il concetto di *new property* nell'ordinamento italiano sembra superare la tipicità dei beni immateriali¹⁴² e operare quindi una rivisitazione del *numerus clausus*, introducendo nell'ordinamento quelle entità, meritevoli di tutela per gli interessi economici che sottendono, figlie della rivoluzione tecnologica più recente, che ha a che vedere con i c.d. *bit*¹⁴³. Tuttavia, senza un'azione concreta da parte del Legislatore, tale considerazione rimane solo un'ipotesi, che non può certamente essere considerata valida per analizzare la natura giuridica delle valute virtuali¹⁴⁴. Pertanto si vengono a ripetere le considerazioni già espresse riguardo alla moneta elettronica: nonostante la valuta virtuale abbia molte caratteristiche in comune con la nozione di *bene*, in particolare con la nozione di *bene economico*, non pare adeguato assimilare tali entità a livello giuridico, in quanto le caratteristiche intrinseche della valuta virtuale ne comportano l'esclusione dalla definizione ex art. 810 c.c. e di conseguenza l'inapplicabilità delle norme che tutelano i beni giuridici.

Proseguendo con la comparazione delle valute virtuali con entità disciplinate nell'ordinamento giuridico italiano, si consideri l'analogia con i cc.dd. strumenti finanziari d'investimento. Nonostante la giurisprudenza di merito abbia sostenuto di poter considerare i *Bitcoin* alla stregua degli strumenti finanziari¹⁴⁵, è ancora dubbia l'effettiva appartenenza a tale categoria, poiché si ritiene che lo sforzo interpretativo sia stato compiuto con lo scopo di tutelare i consumatori coinvolti¹⁴⁶.

Ci si chiede ora se la definizione di *strumenti finanziari* contenuta nel nostro

¹⁴² Evitando di entrare nel vivo del dibattito, di scarsa importanza ai fini del presente elaborato, si sottolinea che, secondo la dottrina formalistica, sono considerabili *beni* solo quelle entità che l'ordinamento giuridico considera come tali. In opposizione a dette opinioni, si trova la dottrina c.d. realistica, secondo cui un'entità diventa bene quando essa rappresenta i caratteri del bene dal punto di vista economico, quindi i caratteri di utilità, scarsità e accessibilità da parte dell'uomo. Cfr. BOCCHINI R., *op. cit.*, p. 43.

¹⁴³ BOCCHINI R., *op. cit.*, p. 43.

¹⁴⁴ GASPARRI G., *op. cit.*, p. 420.

¹⁴⁵ Il *Bitcoin* costituisce uno “strumento finanziario utilizzato per compere una serie di particolari forme di transazioni online”, Trib. di Verona, sent. n. 195/2017 cit.

¹⁴⁶ CUPPINI P., IEMMA N., *op. cit.*, p. 11.

ordinamento possa risultare adeguata alle caratteristiche del *Bitcoin*. A tal proposito, si potrà fare riferimento all'art. 1, co. 2, D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.), dove la categoria viene tipizzata, attraverso la previsione di un *numerus clausus* che impedisce di inserire le valute virtuali all'interno dell'elenco: "*a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti; [...]*"¹⁴⁷.

È escluso che il *Bitcoin* possa appartenere al *genus* dei valori mobiliari ex art. 1, co. 1-bis T.U.F., a quello degli strumenti del mercato monetario e a quello dei contratti di opzione e simili ex art. 1, co. 2, lett. d), D.Lgs. 58/1998 in quanto l'acquisto di *bitcoin* non costituisce alcuna forma di credito¹⁴⁸. Riguardo agli strumenti derivati, si noti che il *bitcoin* non è un contratto su un attivo sottostante, bensì un sottostante stesso, caratterizzato dal fine speculativo tipico di tutte le risorse presenti sul mercato in quantità limitate¹⁴⁹.

Analizzata l'impossibilità di assimilare il *bitcoin* al *genus* degli strumenti finanziari, si osservi che il T.U.F. presenta una distinzione tra *strumenti finanziari* e *prodotti finanziari*, sottolineando che la categoria più ampia, ovvero quella dei prodotti finanziari, comprende sia tutti i *tipi* di strumenti finanziari, sia "*ogni altra forma di investimento di natura finanziaria*"¹⁵⁰. Grazie a questa locuzione di ampia portata, per interpretazione analogica si potrebbe rapportare il *bitcoin* a questo *genus*.

A tal proposito, la CONSOB ha emanato un documento nel quale viene analizzata la natura giuridica di una vendita di diamanti tramite intermediazione di istituti di credito¹⁵¹. All'interno del citato documento, si sostiene che, per poter considerare

¹⁴⁷ Sono riportate solo le categorie che possiedono caratteristiche simili a quelle intrinseche delle valute virtuali e che per tale motivo risultano più interessanti ai fini dell'analisi.

¹⁴⁸ GASPARRI G., *op. cit.*, pp. 419-420.

¹⁴⁹ GASPARRI G., *ibidem*.

¹⁵⁰ Art. 1, co. 2, lett. u), D.Lgs. 58/1998.

¹⁵¹ Si tratta della *Comunicazione N. DTC/13038246*, 6 maggio 2013.

un'entità come un'altra forma di investimento di natura finanziaria, debba necessariamente esserci la compresenza di tre elementi: i) l'impiego di capitale, ii) l'aspettativa di rendimento di natura finanziaria, e iii) l'assunzione di un rischio direttamente connesso all'impiego di capitale¹⁵². Per quanto concerne la valuta virtuale, siamo per certo in presenza di un impiego di capitale, la cui conseguenza è l'assunzione (più o meno consapevole) del rischio derivante dall'investimento in tali strumenti. Riguardo all'aspettativa di rendimento, bisognerebbe osservare l'intenzione presente alla base della scelta di investire. Infatti, qualora l'intento sia la mera detenzione della ricchezza sotto forma di *bitcoin* per l'eventuale utilizzo come mezzo di pagamento, risulterebbe difficile definire il *bitcoin* come un *prodotto finanziario*, in quanto la valuta avrebbe lo scopo d'investimento c.d. di consumo. Questa forma di investimento è finalizzata al godimento del bene o alla trasformazione della disponibilità in beni reali idonei a soddisfare i bisogni del consumatore¹⁵³. Per configurare un investimento di natura finanziaria, non è sufficiente constatare un aumento della disponibilità patrimoniale dell'investitore¹⁵⁴, bensì è necessario che tale aumento (o diminuzione) di ricchezza sia "*elemento intrinseco all'operazione stessa*"¹⁵⁵. Nella fattispecie, si osserva la presenza di molte pubblicità *online* che sembrano promettere un rendimento collegato alle valute virtuali conseguente al rapporto contrattuale tra consumatore e intermediatore. Tale circostanza sarebbe sufficiente per costituire una forma di investimento di natura finanziaria¹⁵⁶. L'intenzione con la quale si effettua l'acquisto di *bitcoin* rappresenta nuovamente un elemento caratterizzante della natura giuridica della valuta virtuale. A conferma di ciò, il T.U.F. prevede chiaramente che i *mezzi di pagamento* non possono essere considerati *strumenti finanziari*¹⁵⁷, in quanto i

¹⁵² CONSOB, *op. cit.*, p. 1.

¹⁵³ CUPPINI P., IEMMA N., *ibidem*.

¹⁵⁴ Tale aumento o diminuzione della ricchezza potrebbe derivare da un apprezzamento o deprezzamento per effetto delle quotazioni del bene nel tempo, ovvero da una plusvalenza o minusvalenza dovuta alla vendita della *res*. Cfr. CONSOB, *op. cit.*, p. 2.

¹⁵⁵ CONSOB, *ibidem*.

¹⁵⁶ CONSOB, *ibidem*.

¹⁵⁷ Art. 1, co. 4, D.Lgs. 58/1998. A tal proposito si rammenta che lo stesso articolo prescrive anche che: "*Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta [...]*". Sarà oggetto di trattazione del prossimo paragrafo osservare se, a proposito della valuta virtuale, si può effettivamente parlare di *valuta*.

primi sono più vicini agli investimenti c.d. di consumo¹⁵⁸.

Nell'ordinamento italiano, gli strumenti di pagamento sono definiti nel D.Lgs. 11/2010 come *“qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento”*¹⁵⁹. Emergono più elementi che entrano in contrasto con quanto detto finora riguardo alle valute virtuali: in primo luogo l'identificazione di un *prestatore di servizi di pagamento* risulta impossibile nel sistema *Bitcoin* per le sue caratteristiche intrinseche, poiché le transazioni in *bitcoin* avvengono grazie al sistema *peer-to-peer*, senza l'intervento di un intermediario e convalidate “democraticamente” da *software*, evidentemente non responsabili per l'esecuzione delle transazioni stesse¹⁶⁰. In secondo luogo, l'utente *Bitcoin* non impartisce alcun *ordine* a nessun ente per effettuare la transazione, per la mancanza del prestatore di servizi di pagamento. Infine si noti che nella definizione di strumenti di pagamento si fa più volte riferimento ai cc.dd. servizi di pagamento. Con l'espressione *servizi di pagamento* si fa riferimento alle attività riportate nell'art. 1, co. 1, lett. b), D.Lgs. 11/2010¹⁶¹: trattasi di servizi che permettono di depositare il denaro in un *conto di pagamento* ed effettuare tutte le operazioni richieste per la gestione del conto medesimo. Con riferimento alle criptovalute, si è più volte fatto riferimento al c.d. *wallet*, ovvero il portafoglio digitale per depositare e trasferire all'occorrenza valuta virtuale. Conto di pagamento e *wallet* non sembrano tuttavia poter essere assimilabili tra loro, in quanto la gestione della ricchezza che viene fatta nelle due circostanze è radicalmente diversa: mentre nel caso del conto di pagamento la disponibilità delle

¹⁵⁸ GASPARRI G., *ibidem*.

¹⁵⁹ Art. 1, co. 1, lett. s), D.Lgs. 11/2010.

¹⁶⁰ CUPPINI P., IEMMA N., *ibidem*, p. 8.

¹⁶¹ Si riportano esclusivamente i passaggi che descrivono servizi con caratteristiche simili alle valute virtuali e quindi utili alla trattazione dell'argomento in questo elaborato: “1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; [...] 7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi”.

somme è da attribuirsi al fornitore del servizio, venendosi a creare un credito a favore dell'utente, nel caso riguardante le valute virtuali il possesso della ricchezza rimane di dominio del proprietario, in quanto possessore delle chiavi private di criptazione¹⁶². Infine, si ricordi che in Europa i servizi di pagamento sono disciplinati dalla Direttiva PSD2, ovvero la Direttiva UE 2015/2366 del 25 novembre 2015¹⁶³. Ai fini della Direttiva, l'*operazione di pagamento* viene definita come “l'atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore o il beneficiario”. L'ipotesi che il trasferimento di *bitcoin* possa essere ritenuto un'operazione di pagamento non trova conferma nella definizione di *fondo*, ovvero “*banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica [...]*”¹⁶⁴. Le più recenti interpretazioni della Direttiva ne limitano la portata quindi ai soli pagamenti denominati in moneta legale¹⁶⁵. Si conviene pertanto che le disposizioni derivanti dalla direttiva europea non siano applicabili alle valute virtuali. Ne consegue che la valuta virtuale continua a sfuggire ad ogni tentativo di inquadramento da parte della dottrina. Nell'ambito del diritto positivo e con riferimento alle entità regolamentate. Nonostante le numerose analogie con gli strumenti analizzati, le discipline vigenti recano definizioni dei vari strumenti poste in termini tanto specifici da non poter adeguatamente ricondurre alle stesse le valute virtuali, lasciando questo fenomeno libero da regolamentazioni certe, ad esclusione di quelle imposte dalla legge antiriciclaggio.

2.2. Valuta o moneta?

Non avendo l'approccio *ad excludendum* condotto a risultati positivi, è opportuno

¹⁶² D'AGOSTINO L., *op. cit.*, p. 20.

¹⁶³ Tale Direttiva ha l'obiettivo di espandere la portata delle norme della precedente Direttiva 2007/64/CE ai nuovi metodi di pagamento elettronici, fondamentali per la crescita economica. Cfr. *Direttiva 2015/2366/UE*, 4°-5°-6° considerando.

¹⁶⁴ Art. 1, co. 1, lett. m), D.Lgs. 11/2010, ovvero il Decreto ha recepito la Direttiva 2007/64/CE (PSD), abrogata dalla Direttiva 2015/2366/UE (PSD2). Tuttavia la definizione di *fondo* non è stata modificata da quest'ultima Direttiva comunitaria, né dal D.Lgs. 218/2017 nel diritto italiano. Tale definizione è data sia dalla stessa Direttiva europea, che dal decreto legislativo italiano che la recepisce.

¹⁶⁵ BOCCHINI R., *op. cit.*, p. 31.

indagare la natura giuridica delle valute virtuali partendo dall'appellativo con il quale sono state identificate. Sin dal 2015, la Banca d'Italia ha esplicitato che *“Il termine valute virtuali è qui utilizzato al solo scopo di identificare un fenomeno comunemente noto sotto tale denominazione; l'utilizzo del termine valuta non deve pertanto intendersi volto a definire la natura degli strumenti descritti nel presente documento”*¹⁶⁶, mettendo così ulteriormente in dubbio la natura giuridica dello strumento in analisi. Si presenta, quindi, la difficoltà di comprendere se la valuta virtuale possa essere effettivamente considerata valuta ovvero moneta ovvero denaro. Non solo: un'ulteriore difficoltà è rappresentata dal tentativo di comprendere cosa effettivamente siano e quali differenze esistano (se esistono) tra i tre elementi citati.

Le norme non vengono in aiuto per delimitare i suddetti fenomeni¹⁶⁷, motivo per cui la dottrina ha colmato tale lacuna. Inoltre si noti che spesso i termini *moneta* e *denaro* vengono utilizzati come sinonimi¹⁶⁸. In realtà, è possibile osservare una differenza tra i due lemmi: *denaro* infatti viene utilizzato dal Legislatore per indicare lo strumento di pagamento delle obbligazioni, o per designare lo strumento di scambio con riguardo alla sua utilità circolatoria¹⁶⁹.

Quanto alla moneta, è doveroso distinguere l'approccio economico dall'approccio giuridico: mentre il primo analizza il valore la moneta in base alla quantità di beni che con essa si possono scambiare, il secondo si fonda su ciò che le norme dichiarano rilevante per definire il valore della moneta¹⁷⁰.

Dal punto di vista economico sono identificabili (ormai universalmente) tre funzioni alle quali un'entità deve assolvere per essere considerata moneta e la scelta dell'oggetto che può diventare moneta è determinata unicamente dall'idoneità di tale oggetto ad assolvere le suddette funzioni: non esiste, quindi, un oggetto che possa essere *a priori* denaro¹⁷¹. La moneta deve svolgere le funzioni di *strumento di scambio, di misura dei*

¹⁶⁶ Banca d'Italia, *op. cit.*, p. 1.

¹⁶⁷ ASCARELLI T., *Obbligazioni pecuniarie: artt. 1277-1284*, in *Commentario del c.c. Scialoja- Branca*, diretto da Branca e Scialoja, Bologna, 1959, p. 8.

¹⁶⁸ Si riporta a tal proposito un estratto da ASCARELLI T., *op. loc. ult. cit.*: *“Il nostro sistema legale non definisce né può definire la moneta (o il denaro)”*.

¹⁶⁹ DE VECCHIS P., *Monete e carte valori 1*, in *Enc. Giur. Trecc.*, XXIII, p. 2.

¹⁷⁰ ASCARELLI T., *La moneta*, Padova, 1928, p. 48. In particolare, riguardo all'indagine sulla moneta, *“per l'economista sarà postulato il fine; per il giurista la norma”*.

¹⁷¹ ASCARELLI T., *op. cit.*, p. 56.

valori e di riserva di liquidità¹⁷². Tali funzioni, che sono state accolte anche dalle scienze giuridiche, sono state poi approfondite identificando le tre caratteristiche¹⁷³ che una moneta deve possedere per essere considerata tale: essa dev'essere un mezzo di pagamento, un'unità di misura dei valori e uno strumento di capitalizzazione dei valori patrimoniali¹⁷⁴.

Il denaro dunque permette di esprimere equazioni omogenee in termini di valore, rispetto ad ogni bene con il quale è posto in relazione¹⁷⁵, svolgendo così la funzione di unità di misura. Il prezzo, infatti, non è altro che il valore del bene o del servizio espresso in unità monetaria: la *compravendita*¹⁷⁶ è la corresponsione di moneta in cambio di ciò che può soddisfare i bisogni dell'acquirente, distinguendosi dal baratto poiché quest'ultimo consiste nello scambio di *res* contro *res*¹⁷⁷. La moneta viene *scambiata* con beni e servizi: la quantità di tali beni e servizi acquistabile con una somma di denaro ne determina il potere di acquisto¹⁷⁸, che può mutare nel tempo, sia nei confronti di beni e servizi che nei confronti di altre monete. Viene utilizzata, perciò, anche come mezzo di estinzione delle obbligazioni pecuniarie *ex art. 1277 c.c.*, sebbene sia controverso il problema dell'adempimento in mancanza del requisito della legalità. Infine il denaro deve costituire una riserva di valore: elemento necessario per essere considerato tale è la capacità di essere uno strumento che costituisce un riferimento nel tempo, poiché permette di confrontare i valori di beni o servizi in tempi diversi¹⁷⁹.

È fondamentale quindi che il denaro non perda valore nel tempo, in quanto una

¹⁷² Tra i tanti che hanno teorizzato tali funzioni identificative, INZITARI B., *op. loc. ult. cit.*

¹⁷³ Alcuni autori portano a quattro il numero di caratteristiche (o funzioni) che identificano la moneta, aggiungendo la capacità di costituire un *riferimento per i pagamenti dilazionati*. CAPOGNA A., CECILI M., PERAINO L., PERUGI S., RUFFO G., ZBOROWSKI A. Si ritiene, tuttavia, che questa caratteristica possa essere compresa nella locuzione *strumento di capitalizzazione dei valori patrimoniali* introdotta dal Di Majo.

¹⁷⁴ DI MAJO A., *op. cit.*, p. 223.

¹⁷⁵ INZITARI B., *op. cit.*, p. 5.

¹⁷⁶ Così come disciplinata dall'art 1470 c.c. "*La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.*"

¹⁷⁷ DE VECCHIS P., *op. cit.*, p. 6.

¹⁷⁸ ASCARELLI T., *op. cit.*, p. 16. L'Autore, in una visione tradizionale della moneta come *res* fisica, argomenta distinguendo la moneta dai *pezzi monetari*. Si dà il caso che l'immaterialità della fattispecie non consenta di operare questa distinzione, identificando nel concetto di c.d. valuta virtuale, sia il concetto di *mezzo di scambio* che di *oggetto scambiato*.

¹⁷⁹ ASCARELLI T., *op. cit.*, p. 18.

repentina perdita di valore della moneta a parità di prezzi di mercato provocherebbe un'immediata povertà (relativa) per tutti i risparmiatori. Proprio per questo motivo, le banche centrali che coniano moneta si impegnano a mantenerne la stabilità grazie a politiche monetarie che limitino la quantità di denaro emesso¹⁸⁰. Qualora una moneta venga scambiata con altre monete, tra esse si stabilisce un c.d. tasso di cambio¹⁸¹: se si volesse determinare il valore di una moneta assunta come unità di misura è necessario compararla ad una misura diversa, generalmente un'altra moneta.

La stessa moneta può essere considerata *mensura* proprio per la caratteristica di fungere da unità di misura per gli altri beni, ma anche *mensuratum*, in quanto può essere scambiato anche con altro denaro¹⁸². Di complicata analisi è la relazione tra *mensura* e *mensuratum*. Parlando del valore della moneta in sé, infatti, ci si riferisce alla stessa come *mensuratum*, in quanto deve per forza essere misurata con un'unità di misura diversa da sé stessa. Per questo motivo nei contratti di cambio la moneta c.d. straniera è considerata quale *merce*. È opportuno distinguere la moneta c.d. di conto dalla moneta c.d. merce: la prima costituisce l'unità di misura della seconda. La moneta come *mensuratum* può essere considerata *merx* in quanto costituisce l'oggetto che si vuole acquistare scambiandolo con una diversa moneta grazie ad un rapporto di cambio. Il prezzo (espresso nella diversa moneta, la quale può essere definita come *pretium*) al quale vengono acquistate le prime monete, è rappresentato proprio dal tasso di cambio, e costituisce anche la rappresentazione del valore delle stesse¹⁸³. Ciò dimostra che la moneta può essere sia *mensura* che *mensuratum*, ma solamente nel caso in cui si mettano a confronto due monete.

Questa particolare relazione tra monete è nata dalla necessità di comparare denaro appartenente a giurisdizioni diverse. Si noti che questa particolare forma di denaro corrisponde ad un determinato ordinamento giuridico¹⁸⁴. L'elemento distintivo (rispetto

¹⁸⁰ A tal proposito, un corollario per ottenere una buona valuta a livello sia economico che giuridico è la *resistenza alla contraffazione*, in quanto un importante numero di monete contraffatte potrebbe rendere vane le manovre monetarie attuate, in Europa, dalla Banca centrale europea. Cfr. CAPACCIOLI S., *op. cit.*, p. 111.

¹⁸¹ DE VECCHIS P., *op. cit.*, p. 12

¹⁸² ASCARELLI T., *op. cit.*, p. 57.

¹⁸³ ASCARELLI T., *ibidem*.

¹⁸⁴ ASCARELLI T., *ibidem*.

alla moneta come descritta finora) è dunque l'accettazione legale da parte di un ordinamento, che stabilisce qual è l'unità di misura del determinato ambito territoriale nel quale l'ordinamento stesso ha giurisdizione e stabilisce anche che quella moneta può essere coniata ed emessa esclusivamente dalle autorità competenti. Tale moneta prende il nome di *valuta*. La valuta assume perciò corso legale in un determinato territorio: ciò significa che, in mancanza di un diverso accordo tra le parti o della clausola *effettivo*, le obbligazioni pecuniarie devono essere pagate con la valuta avente corso legale, l'unica avente potere liberatorio *ipso jure*¹⁸⁵. Secondo tale principio la valuta esiste solo grazie alla presenza di un territorio e di un ordinamento giuridico che la renda moneta legale. Ogni Stato può pertanto rendere valuta una qualsiasi merce¹⁸⁶, purché possieda delle caratteristiche che le permettano di diventare una valuta stabile e duratura¹⁸⁷.

Ma la dottrina attribuisce due distinti significati alla parola *valuta*. Essa può costituire, infatti, sia “*un determinato ordinamento monetario riconducibile ad una determinata unità ideale*”, sia “*una specie di denaro assolvante particolari funzioni*”¹⁸⁸. Nel primo significato è evidente il riferimento all'ordinamento giuridico: per valuta si può intendere la moneta che risulta legale in un ordinamento giuridico che sia estero o nazionale¹⁸⁹.

Nella seconda accezione invece ci si riferisce alle funzioni specifiche della valuta, ovvero alla qualità di essere l'ultima misuratrice di valore. Infatti la legge impone che è obbligatorio accettare la valuta nazionale quando non sia stata determinata contrattualmente altra moneta¹⁹⁰. La superiorità della valuta rispetto ad altre monete deriva pertanto solamente dalla legge.

¹⁸⁵ GASPARRI G., *op. cit.*, p. 416.

¹⁸⁶ ASCARELLI T., *op. cit.*, p. 44.

¹⁸⁷ Secondo la teoria economica, tali caratteristiche possono essere: i) la presenza di una valutazione comune a tutti gli utilizzatori; ii) un'utilità costante; iii) un basso costo di conservazione; iv) la movimentazione deve essere semplice e non costosa; v) deve essere divisibile in sottomultipli di unità; vi) legato al concetto di trasportabilità, deve possedere un elevato valore di mercato in relazione al volume e al peso; vii) deve essere universalmente riconoscibile; viii) deve essere resistente alle contraffazioni. Cfr. CAPACCIOLI S., *op. cit.*, p. 111.

¹⁸⁸ ASCARELLI T., *op. cit.*, p. 115.

¹⁸⁹ ASCARELLI T., *ibidem*.

¹⁹⁰ ASCARELLI T., *op. cit.*, p. 119.

A tal proposito è doveroso sottolineare che l'approccio economico e quello giuridico si trovano in discordanza anche sulla questione della creazione della moneta. L'approccio giuridico, come già sottolineato, impone di reputare denaro solo quello investito da una norma giuridica, ritenendo che non possa essere considerata moneta quella diversa dalla valuta nazionale od estera¹⁹¹. L'approccio economico ritiene che la creazione del denaro non sia imputabile esclusivamente alle norme. Oltre al corso legale, determinato dalle norme statali, tale approccio prevede anche l'esistenza di un corso c.d. fiduciario. La teoria c.d. istituzionale suggerisce infatti che la moneta possa assumere anche corso fiduciario, basato non sulle norme che regolano gli aspetti legali della moneta, ma solo sulla fiducia che gli utilizzatori ripongono nella stabilità e nel valore della moneta stessa. Pertanto l'elemento della fiducia può comportare che la moneta si diffonda tra i risparmiatori che non ripongono più la fiducia c.d. etica nello Stato e nemmeno la fiducia c.d. gerarchica nelle banche¹⁹². Nell'osservare dunque le differenze esistenti tra moneta e valuta bisogna considerare l'aspetto della creazione. Sebbene il denaro possa essere frutto di una creazione c.d. sociale, ovvero determinata da una pratica di fatto¹⁹³, la valuta necessita per forza di un principio di autorità legale, *“sì che la sua determinazione non può trovare la sua fonte se non in una fonte di diritto e non in una semplice pratica di fatto”*¹⁹⁴.

Poiché la pratica di fatto non può avere la forza legale di una consuetudine, non può costituire una fonte normativa. Proprio la creazione sociale indotta dalla progressiva perdita della fiducia etica e della fiducia gerarchica può essere la chiave di lettura dell'affermazione del *Bitcoin* a livello internazionale¹⁹⁵. L'interazione tra Stato e società, concernente la moneta come protagonista dei rapporti tra istituzioni e cittadini, è diventata più complessa da quando l'autorità sovrana ha assunto il potere di coniare moneta¹⁹⁶. I destinatari della moneta hanno negli anni reagito agli abusi messi in atto

¹⁹¹ ASCARELLI T., *op. cit.*, p. 68.

¹⁹² GASPARRI G., *op. cit.*, p. 417.

¹⁹³ ASCARELLI T., *op. cit.*, p. 67.

¹⁹⁴ ASCARELLI T., *op. cit.*, p. 121.

¹⁹⁵ GASPARRI G., *ibidem*.

¹⁹⁶ CARBONETTI F., *Moneta*, in *Dizionari di diritto privato*, a cura di Irti e Giacobbe, Milano, 1987, p. 406.

dalla sovranità prima, dalle istituzioni competenti della gestione del denaro poi. Le manovre monetarie, talvolta necessarie ma sconvenienti per la società, hanno portato la società stessa a cercare rifugio in mezzi diversi da quella moneta che costituiva una fonte di incertezza dovuta alla periodica instabilità della stessa. Oltre che evitare i contratti rischiosi a causa dell'instabilità monetaria, la società cercava sicurezza nelle monete estere o alternative, *verso una sorta di moneta merce*¹⁹⁷.

Nonostante i meccanismi di difesa siano comprensibili, di norma tali comportamenti aggravano ulteriormente la condizione della valuta, ovvero minacciano una crisi d'identità nelle istituzioni monetarie che potrebbe rivelarsi fatale¹⁹⁸. In questa situazione lo Stato può cercare di risollevare le sorti delle istituzioni operando manovre che mirino a rafforzare la sovranità monetaria delle banche centrali. Ciò che è accaduto per il principio nominalistico nel XVII secolo, per la carta moneta nei secoli successivi e per la moneta elettronica circa un paio di decenni fa, ovvero il rafforzamento dei controlli statali sulle transazioni e sugli istituti emittenti moneta¹⁹⁹, potrebbe non accadere con le valute virtuali, in quanto sono molto più difficili da soggiogare alla vigilanza da parte delle istituzioni. La concezione del denaro è infatti progressivamente mutata nel tempo: la dematerializzazione della moneta ha permesso di considerare il denaro come un aggregato astratto e liquido²⁰⁰. La moneta è ora considerata *ideal unit*, e non più una *res*, evidenziando il suo aspetto fondamentale, ovvero quello di unità di misura per valutare beni e servizi²⁰¹. La concezione astratta della moneta, unita al progressivo sviluppo tecnologico, ovvero ad un nuovo modo di operare le transazioni in via digitale, comportano un mutamento della circolazione monetaria. Se prima tale concetto possedeva una materialità data dallo scambio di monete metalliche, banconote e titoli di credito, ora è solamente un insieme di cifre che cambia di continuo a segnalare le avvenute transazioni²⁰².

¹⁹⁷ CARBONETTI F., *op. cit.*, p. 408.

¹⁹⁸ CARBONETTI F., *ibidem*.

¹⁹⁹ CARBONETTI F., *ibidem*.

²⁰⁰ INZITARI B., *Delle obbligazioni pecuniarie: artt. 1277-1284, IV*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, diretto da Branca e Scialoja, 2011, p. 35.

²⁰¹ FARENGA L., *La moneta bancaria*, Torino, 1997, pp. 19-24-25.

²⁰² INZITARI B., *op. cit.*, p. 56. L'Autore riporta una metafora che si adatta meravigliosamente alla nuova concezione del trasferimento monetario. Tale fenomeno sarebbe infatti nient'altro che

Ora, l'obiettivo è comprendere se le caratteristiche tipiche della moneta e della valuta siano adattabili ad uno strumento fugace come la valuta virtuale. Dapprima è bene osservare che la valuta virtuale non è stata dichiarata a corso legale in nessun ordinamento, pertanto non può essere definita valuta²⁰³. Ad ulteriore conferma di ciò, si evidenzia la mancanza dell'elemento territoriale che va ad identificare una valuta. Pur ammettendo infatti l'esistenza di uno cyberspazio, esso non si configura con dei confini precisi e non ha un ordinamento giuridico in grado di determinare il corso legale di una moneta piuttosto che di un'altra. L'utilizzo di strumenti come il *bitcoin* resta delimitato ai *marketplace* e ai compratori che hanno deciso di diventare utenti delle valute virtuali. L'espressione *valute virtuali* risulta dunque utilizzata impropriamente, in quanto non può essere costituita una valuta senza il requisito normativo che vada a disciplinarla, come evidenziato *supra*.

Di maggiore complessità risulta l'analisi del rapporto tra la valuta virtuale e la moneta. Le funzioni che identificano una moneta non sono infatti immediatamente applicabili alla fattispecie in esame. Sebbene il *bitcoin* venga utilizzato per effettuare degli scambi con beni o merci, bisogna considerare che non è diffuso tanto quanto altri tipi di moneta avente corso legale. Come già sottolineato, l'accettazione della valuta virtuale è demandata all'accordo preso dalle parti. Ciò implica due considerazioni: la prima concerne il valore liberatorio che tali strumenti possono assumere, la seconda è di carattere sociale. Per quanto concerne il secondo profilo, la circolazione del *bitcoin* è da attribuirsi alla sola fiducia riposta nello strumento. Si tratta quindi di un corso fiduciario, che si esprime sia con un affidamento nel sistema informatico che approva le transazioni, sia nel valore dello strumento stesso nel tempo, sebbene si sia ampiamente discusso del rischio che tale valore si riduca repentinamente.

Per quanto riguarda il potere liberatorio delle valute virtuali, occorre riferirsi al Codice

“un enorme mollusco che senza interruzione contrae ed espande il proprio corpo, ora in una direzione, ora in un'altra.”

²⁰³ A tal proposito, si riporta il caso della valuta virtuale denominata Petro. Il governo venezuelano ha infatti emesso una propria valuta virtuale e ciò rappresenta un primo caso in cui una valuta virtuale potrebbe assumere corso legale, configurandosi a tutti gli effetti come *valuta*. Cfr.

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatoImpresa/2018-01-17/la-venezuelana-petro-e-prima-valuta-virtuale-governativa-mondo-121925.php?preview=true>

Civile. L'art. 1277, c.c. infatti stabilisce che *“I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”*: l'articolo stesso va a confermare pienamente il potere dello Stato sulla valuta. Ricordato che i *debiti pecuniari* sono astratti tanto quanto l'*ideal unit* necessaria per quantificare la *somma di denaro* che deve essere corrisposta ad estinzione dell'obbligazione²⁰⁴ il successivo art. 1278 c.c. evidenzia chiaramente che le parti possono obbligarsi a pagare con una moneta diversa da quella avente corso legale in Italia²⁰⁵. Dallo stesso art. 1278 è evidente la riconferma della superiorità della valuta su ogni altra moneta, poiché il debitore ha facoltà di pagare in valuta nonostante l'accordo contrario. Nonostante ciò, si sottolineano anche i limiti di applicazione dello stesso art. 1278, definiti dal successivo art. 1279²⁰⁶: in presenza della clausola *“effettivo”* non si debba applicare la precedente disposizione.

A tal proposito è bene evidenziare che la moneta elettronica è espressa di norma in valuta legale, e che costituisce un mezzo di estinzione delle obbligazioni, come confermato dalla più recente giurisprudenza²⁰⁷. E ancora, per quanto concerne la moneta bancaria, la dottrina si è espressa in tal modo. Il creditore che, in possesso di un conto corrente bancario, fornisce al debitore le informazioni necessarie per effettuare un pagamento in conto corrente, non può applicare il principio c.d. di rifiutabilità. È da considerarsi quindi legalmente liberatorio il pagamento effettuato in buona fede dal debitore, in quanto l'aver fornito i dati necessari, costituisce per il creditore l'espressione di una volontà, ovvero di voler accettare il denaro sotto forma di moneta bancaria²⁰⁸.

In un pagamento in *bitcoin*, effettuato prevalentemente *online* e normalmente finalizzato all'acquisto di beni e servizi di cifre risulta estremamente difficile apporre la clausola *effettivo*. Ciò va a conferma della materialità cartacea di cui necessita

²⁰⁴ INZITARI B., *op. cit.*, pp. 36-37.

²⁰⁵ *“Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento”*.

²⁰⁶ *“La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta”*.

²⁰⁷ Sul punto, LEMME G., *La rivoluzione copernicana della cassazione: la moneta legale, dunque, non coincide con la moneta fisica*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2008, II, p. 562.

²⁰⁸ FARENGA L., *op. cit.*, pp. 102-103.

l'applicazione di tale articolo. La stessa difficoltà emerge anche nel caso di pagamenti effettuati in moneta elettronica. I *bitcoin*, pertanto, sembrano poter avere valore liberatorio, ma non valore legale, in quanto in mancanza di accordi tra le parti prevarrà sempre la valuta. Applicando il criterio della moneta bancaria per analogia, qualora un venditore *online* aggiunga i prezzi in *bitcoin* ai propri prodotti e fornisca i dati per il pagamento in valuta virtuale, non potrà rifiutare il pagamento qualora questo avvenga regolarmente. Si conviene quindi che la valuta virtuale possa svolgere solo parzialmente la funzione di mezzo di scambio. Nonostante la tecnologia che sta alla base di tale strumento consenta una circolazione della ricchezza più veloce grazie alla semplicità di utilizzo, alla rapidità di esecuzione e ai bassi costi di transazione²⁰⁹, la mancanza di corso legale e di stabilità non consentono di farne un buon mezzo di scambio.

Tuttavia, nessuna moneta, in qualità di unità di misura, potrà dirsi perfettamente stabile. La sua stabilità sarà, infatti, *“quella (sempre relativa) della ragione di scambio del bene alla quale fa riferimento”*²¹⁰. Nonostante tale affermazione, è opportuno considerare che la determinazione del valore di *bitcoin* è diversa da quella utilizzata per le valute c.d. statali. Mentre quest'ultime sono disciplinate dalle politiche monetarie delle banche centrali, il *bitcoin* dipende solo da domanda e offerta, con la conseguenza che i rischi di volatilità di *bitcoin* saranno sempre più elevati rispetto a quelli delle valute tradizionali. Analizzando le rimanenti funzioni della moneta in relazione a *bitcoin*, si consideri la c.d. misura di valori. Nei negozi (fisici e *online*) dove il *bitcoin* viene accettato in pagamento, i prezzi dei beni e servizi in vendita sono misurati utilizzando come unità di conto il *bitcoin* stesso. Ciò consentirebbe di asserire che questa valuta virtuale assolve perfettamente la funzione di unità di misura. Tuttavia, a causa della (ancora) scarsa diffusione rispetto alla moneta *fiat* e a causa delle turbolenze nel mercato dei cambi, la dottrina ha notato che gli utilizzatori di *bitcoin* tendono ad orientare le loro scelte in termini di acquisti riferendosi al controvalore in valute ufficiali dei prezzi espressi in *bitcoin*²¹¹. Non si potrebbe pertanto considerare la valuta virtuale come un'unità di misura dei beni o dei servizi.

²⁰⁹ GASPARRI G., *op. cit.*, p. 416.

²¹⁰ ASCARELLI T., *op. cit.*, p. 18.

²¹¹ GASPARRI G., *op. cit.*, p. 417.

Nonostante ciò, la circostanza impone di osservare che i cittadini sono abituati ad utilizzare una determinata valuta ufficiale, ovvero quella della propria nazione di appartenenza. Qualora si trovassero in un Paese che adotta valuta diversa, essi cercheranno sempre di convertire i prezzi espressi nella valuta estera in valuta nazionale per quantificare la spesa in un'unità di misura nota. Tale situazione non permette di asserire che la valuta estera sia una non adeguata unità di misura, ma semplicemente che la consuetudine all'utilizzo di una determinata valuta consente di effettuare una scelta più sicura. Ebbene, riguardo ai *bitcoin*, non è sufficiente affermare che tale strumento non sia una unità di misura solo perché gli utilizzatori preferiscono fare affidamento alla loro valuta nazionale. Tuttavia la variabilità del potere di acquisto dovuta alle turbolenze del tasso di cambio non fa del *bitcoin* un'unità di misura affidabile. Il terzo punto da analizzare è la funzione della riserva di valore. La mancanza di stabilità delle valute virtuali non consente di definirle una buona riserva di valore nel tempo, poiché risulterebbe arduo confrontare i prezzi dei beni espressi in *bitcoin* a distanza anche di poco tempo. Inoltre, per effetto della medesima variabilità, la semplice detenzione di *bitcoin* può portare sia alla drastica riduzione della quantità di ricchezza inizialmente investita in tale strumento, sia ad un aumento di capitale a distanza di poco tempo. Questo controverso comportamento della valuta virtuale crea difficoltà riguardo l'attribuzione della funzione di riserva di valore. Nella prospettiva di incremento del patrimonio a titolo di investimento, molti acquistano *bitcoin* per poi rivenderli quando il tasso di cambio con la valuta ufficiale risulterà conveniente (fine speculativo). In questo caso, il *bitcoin* potrà risultare *ex post* un'ottima riserva di liquidità. Tuttavia, la mancanza di certezza che questo strumento si apprezzi nei confronti della valuta ufficiale e l'estrema variabilità del tasso di cambio sono elementi che inducono a non poter considerare a priori il *bitcoin* come un'affidabile riserva di valore. Si può, pertanto, asserire che anche questa terza funzione è assolta solo parzialmente dalle valute virtuali.

Le considerazioni appena esposte permettono di ritenere che la valuta virtuale può essere considerata moneta solo per alcuni aspetti delle sue caratteristiche intrinseche. Tuttavia essa non coincide né con la moneta merce (poiché non presenta valore intrinseco), né con la moneta rappresentativa (dato che non integra alcun valore sottostante) e nemmeno con la moneta *fiat* (data la mancanza di un ordinamento

giuridico che la dichiari valuta legale). Risulta complicato anche considerare il *bitcoin* come una moneta “alternativa”, in quanto si è dimostrato che non è una moneta a pieno titolo.

Sul punto si esprime concorde anche la Corte d’Appello di Brescia con il Decreto 207/2018, confermando il provvedimento del Tribunale – sez. Imprese. Il fatto riguarda il tentativo di sottoscrivere un aumento di capitale in natura per una s.r.l. con criptovalute accompagnate da perizia di stima. Il notaio incaricato si rifiutava di iscrivere nel Registro delle Imprese della delibera di aumento di capitale ritenendola non sufficientemente dotata dei requisiti di legittimità. Le criptovalute infatti non consentono una valutazione concreta del *quantum* destinato alla liberazione dell’aumento di capitale sottoscritto. La Corte d’Appello ha decretato che non è possibile assegnare alla criptovaluta un controvalore stabile in euro, escludendo che possa essere utilizzata ai fini dell’aumento di capitale sociale conferito in natura. Secondo la Corte d’Appello di Brescia, in mancanza di un valore stabile ovvero della capacità di essere una riserva di valore, la valuta virtuale non può nemmeno essere definita moneta.

Pur avendo ampiamente dimostrato che le valute virtuali non possono essere reputate delle vere valute, assume rilievo la teoria secondo la quale tali strumenti possano essere assimilati alle valute c.d. alternative. Si tratta, invero, di *“una qualsiasi forma di moneta o titolo di credito che serve per lo scambio di beni e attività tra i membri di una comunità e si colloca fuori dei circuiti monetari ufficiali vigenti legalmente all'interno di un dato territorio”*²¹². La valuta virtuale sembra adattarsi alla definizione in quanto si colloca fuori dai circuiti monetari ufficiali ed è (parzialmente) una moneta in grado di essere scambiata con beni e servizi tra coloro che hanno deciso di investire in essa, ovvero una comunità di utilizzatori²¹³. Si notano anche in questa circostanza differenze evidenti tra la fattispecie e l'entità in analisi. In particolare, nella definizione di valuta alternativa si fa riferimento ai titoli di credito. A tal proposito, si consideri la possibilità che il *bitcoin*

²¹² CAPACCIOLI S., *op. cit.*, p. 110. Esempio celebre di questo tipo di valuta è il c.d. dollaro di *Disney*, venduti dalla *Walt Disney* e riscattabile per beni e servizi presso molte strutture della società emittente. Essi sono riconvertibili in dollari ufficiali e sono utilizzabili in luoghi fisici circoscritti.

²¹³ Si noti però che, al contrario del *bitcoin*, il celebre dollaro di *Disney* (un esempio di valuta alternativa) è creato, immesso nel mercato e gestito da una società emittente (la *Walt Disney* appunto).

possa essere configurato alla stregua di un titolo di credito. Per titolo di credito s'intende *"un documento necessario per l'esercizio del diritto letterale ed autonomo in esso menzionato, diritto trasferibile secondo le regole di circolazione dei beni mobili"*²¹⁴. Nel caso dei *bitcoin*, attraverso l'acquisto di valuta virtuale si ottiene il diritto di proprietà sulla stessa, ma non sussiste alcun diritto di credito²¹⁵, in quanto risulta impossibile costituire un credito in mancanza di una controparte debitrice. Inoltre, si consideri che anche i titoli di credito si potrebbero presentare nella c.d. forma elettronica (c.d. dematerializzazione dei titoli di credito, che ha previsto la sostituibilità della forma cartacea con quella digitale²¹⁶. La dottrina ha considerato l'ipotesi di considerare un titolo di credito anche quello scritto su materiali diversi dalla carta. Per esempio, riguardo alla plastica particolare rilievo hanno avuto i gettoni delle case da gioco. Nonostante possano essere cambiati con valuta avente corso legale (e viceversa), costituendo un diritto di credito per chi li acquista, non risulta possibile considerarli dei titoli di credito a causa del loro materiale di fabbricazione e della limitata capacità di accettazione che tali strumenti hanno nella realtà dei fatti (al contrario dei titoli di credito). La stessa osservazione potrebbe essere fatta per i *bitcoin*, in quanto mancanti di supporto cartaceo e di diffusa accettazione nel mercato. Si conviene, pertanto, che nemmeno il *bitcoin* può essere considerato un titolo di credito atipico, in considerazione della mancanza sia di un diritto di credito integrato nello stesso, sia del formato cartaceo.

Anche il tentativo di ricondurre la natura giuridica delle valute virtuali a quella di queste ultime fattispecie esaminate appare non portare a risultati definitivi o definitivamente accettabili e utili all'inquadramento univoco in una specifica disciplina.

²¹⁴ PARTESOTTI G., MANENTE D., URBANI A., *Lezioni sui titoli di credito: con attenzione anche a strumenti finanziari e strumenti bancari di pagamento*, Bologna, 2010, pp. 8-9-10.

²¹⁵ Il diritto incorporato nei titoli di credito è, invero, un diritto di credito. Cfr. PRESTI G., RESCIGNO M., *Corso di diritto commerciale*, 2015, p. 197.

²¹⁶ PARTESOTTI G., MANENTE D., URBANI A., *ibidem*

Capitolo III. L'imposta sul valore aggiunto

La trattazione sulla natura giuridica delle valute virtuali ha rivelato quanto tale fenomeno sia complesso da circoscrivere e ancor di più da valutare alla luce delle norme vigenti. Sul piano tributario, emergono due interessi contrapposti: da una parte l'interesse del Legislatore ad assoggettare a tassazione i redditi derivanti dall'impiego di valute virtuali e da tutte le attività ad esse riconducibili; dall'altra la consapevolezza degli utenti in merito all'incertezza e alla carente regolamentazione della materia, che consentono utilizzi per scopi elusivi – se non addirittura illegali – delle valute virtuali grazie all'anonimato e alla mancanza dell'elemento della territorialità, fondamentali per identificare i presupposti per la tassazione diretta e indiretta.

3.1. Diversi utilizzi, diversi approcci

Dall'analisi sopra effettuata è emerso l'evidente poliformismo delle valute virtuali così da non poter essere agevolmente inquadrabili nelle fattispecie individuate e regolate dal diritto vigente. Alcuni degli utilizzi riportati configurano il fenomeno con connotati positivi, come una possibilità per gli utenti di "sperimentare" rispetto al sistema economico tradizionale, sia per meri fini di detenzione della moneta (riserva di valore) che con fini speculativi (*trading*), ma anche connotati negativi, determinati dall'utilizzo illecito che gli utenti fanno della valuta virtuale.

Sebbene l'obiettivo principe della vigilanza bancaria sia controllare la regolarità delle transazioni e dei fenomeni d'investimento, risulta immediatamente chiaro che il Legislatore tributario ha obiettivi che esulano dalla bontà finanziaria. Indipendentemente da una connotazione legale definita in maniera chiara o meno, emergono delle conseguenze fiscali date dalla diffusione di tali strumenti che non possono essere trascurate. Non potendo quindi prevedere in quale direzione esattamente si muoverà il Legislatore tributario nel prossimo futuro, è di fondamentale importanza, per garantire fiducia al mercato e agli operatori, comprendere i risvolti delle valute virtuali in tutte le forme che tali strumenti

possono assumere²¹⁷. Infatti, diversamente dall'ambito bancario nella materia tributaria tende a valere un approccio orientato a soggettività e funzionalità, criteri fondamentali per garantire il principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione Italiana. Si possono pertanto distinguere due tipi di approccio: l'uno soggettivo, che potrà essere garantito dal Legislatore tributario applicando la tassazione in base al soggetto che interviene nell'operazione; l'altro funzionale, che si garantirà osservando ed identificando la funzione che la valuta virtuale assolverà in concreto in una determinata operazione²¹⁸.

Da un punto di vista soggettivo, si possono distinguere due categorie di soggetti che intervengono nelle operazioni di impiego delle valute virtuali: le persone fisiche che svolgono attività non imprenditoriale e i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che svolgono attività imprenditoriale. Ai fini IVA, rilevano naturalmente questi ultimi e a loro si farà riferimento nel corso del presente capitolo.

Da un punto di vista funzionale, il tipo di attività svolto dagli operatori configura funzioni diverse delle valute virtuali. Si possono identificare tre tipi di attività: *mining*, *trading* e *holding*²¹⁹.

La prima attività riguarda le operazioni che i *miner* svolgono per estrarre la valuta virtuale e per permettere tecnicamente il "buon fine" delle transazioni. Pare possibile approssimare il *miner* all'emittente di moneta così come riconosciuto nel nostro ordinamento, in quanto la sua attività è orientata alla produzione di un profitto tramite la commercializzazione di quanto realizzato prestando la propria opera²²⁰. Sebbene le analogie tra *miner* ed emittenti di moneta elettronica siano varie, è evidente che le due figure non hanno le stesse responsabilità per l'attività svolta. Il *miner* infatti estrae valuta grazie alla potenza di calcolo dei server in suo possesso tutte le volte che assicura il compimento di una transazione, provvedendo

²¹⁷ P.L. BURLONE, R. DE CARIA, *Bitcoin e le altre criptovalute: inquadramento giuridico e fiscale*, in *IBL Focus*, 2014, 234.

²¹⁸ G. PALUMBO, *Il trattamento tributario dei Bitcoin*, in *Diritto e pratica tributaria*, 2016, I

²¹⁹ KPMG, *Accounting for cryptoassets – what's the impact on your financial statements?*, Aprile 2019, consultabile al sito

<https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/04/cryptoassets-accounting-tax.pdf>

²²⁰ Sul punto P.L. BURLONE, R. DE CARIA, *op. cit.*, p. 6. Si noti che il *miner* riceve il proprio compenso automaticamente dal sistema ogniqualvolta esegue, con i propri potenti strumenti di calcolo, una transazione, e solo per via volontaria riceve un compenso da parte degli utenti.

a garantirsi un margine sulla vendita in grado di coprire tutti i costi accessori necessari all'estrazione e possibilmente un guadagno.

L'attività di *trading* riguarda tutti quegli operatori che vedono nelle valute virtuali un'occasione di aumentare il proprio patrimonio, investendo il denaro su tali attività e liquidando le stesse solo dopo aver raggiunto – nel migliore dei casi – un plusvalore soddisfacente. Talvolta l'attività di *trading* viene supportata da investitori professionali che coadiuvano i clienti nell'acquisto e nella successiva vendita in cambio di un compenso. Elemento fondamentale per identificare il *trading* è la finalità espressamente speculativa dell'operazione²²¹.

Infine, l'attività di *holding* rappresenta la mera detenzione senza fini speculativi che gli operatori mettono in atto con la sola conservazione di valute virtuali.

È evidente come le tre tipologie di attività appena descritte prevedono approcci diversi allo stesso fenomeno: nel caso del *mining* la valuta virtuale viene assimilata ad un bene che, essendo già presente in natura, viene estratto senza la necessità di essere trasformato e rivenduto come materia prima agli operatori del mercato. Seppur digitale, questo processo può essere assimilato all'estrazione dell'oro. Nel caso del *trading*, l'analogia con i numerosi strumenti finanziari che ogni giorno vengono comprati e venduti nei mercati di tutto il mondo è evidente. L'attività di *holding* di c.d. valuta virtuale prevede che essa sia considerata alla stregua di valuta in grado di fungere da riserva di valore ed essere *mensura* nello scambio con beni o servizi.

Queste differenze funzionali dello stesso strumento dovrebbero prevedere una diversa tassazione, sia sul piano della tassazione diretta che su quello delle imposte indirette, basata sull'effettivo ruolo che la valuta virtuale svolge nelle attività descritte.

È necessario, a questo punto, introdurre un'ulteriore variabile di questa analisi. Nel dettaglio, l'attività di *mining* può essere svolta sia in forma d'impresa che privatamente, ovvero senza soddisfare i requisiti ex art. 2082 c.c.²²². Allo stesso

²²¹ Tale finalità è stata identificata da numerose autorità nazionali e rappresenta l'utilizzo più rischioso delle valute virtuali.

²²² Si tratta dei requisiti dell'occasionalità, della professionalità e dell'economicità.

modo, anche l'attività di *trading* può essere svolta da soggetti imprenditoriali o non imprenditoriali, e per di più senza il necessario intervento di un soggetto intermediario. Infine, anche l'attività di *holding* può essere fatta sia da persone fisiche che da soggetti imprenditoriali. Da un punto di vista fiscale, risultano rilevanti tutti e tre i tipi di attività, sapendo che qualora l'operatore sia un imprenditore o una società, sarebbe necessario rappresentare contabilmente gli strumenti posseduti in maniera chiara corretta e veritiera, con tutti i risvolti in termini di valutazione che ne possono scaturire. Sebbene le analogie tra le valute virtuali e le discipline relative agli strumenti giuridici analizzati *supra* non abbiano fornito risposte soddisfacenti, limitatamente alla normativa tributaria l'analogia con le discipline esistenti potrebbe rivelarsi più o meno adeguata a seconda delle fattispecie che si analizzeranno *infra*.

3.2. Il parere delle Amministrazioni degli Stati membri

Ai fini dell'imposizione dell'IVA, è necessario analizzare le attività relative al *mining* e al *trading*, in quanto la mera detenzione senza fini speculativi non comporta operazioni di scambio, quindi non genera valore aggiunto, né il consumo dei beni o servizi oggetto delle operazioni²²³.

A livello europeo, la normativa relativa all'IVA trova la sua fonte nella Direttiva n. 2006/112/CE (in seguito: Direttiva IVA), recepita dai singoli Stati membri come parte del progetto di armonizzazione tributaria dell'UE. Prima della pronuncia della Corte di Giustizia Europea riguardo il *leading case* europeo (*infra* cap. 3.3), gli Stati membri hanno cercato di fornire una risposta concreta agli operatori circa l'imposizione fiscale ai fini dell'IVA delle operazioni in valute virtuali, sostenendo diverse tesi.

Nel 2014 *Her Majesty Revenue & Customs* (ovvero l'Agenzia tributaria del Regno Unito) rilasciava un chiarimento provvisorio del trattamento IVA delle valute virtuali²²⁴. L'Autorità poneva da subito una distinzione, anche a fini IVA, tra l'attività

²²³ Cfr. art. 1, comma 2, Direttiva 2006/112/CE e art. 2 D.P.R. 633/1972.

²²⁴ Il documento è consultabile al link <http://www.hmrc.gov.uk/briefs/vat/brief0914.htm>

di *mining* e l'attività di *trading*.

Per ciò che concerne l'attività di *mining*, riteneva che la generazione (nel caso specifico di *bitcoin*) non fosse soggetta a IVA in quanto non esisteva un legame tra servizi forniti dal *miner* e compensi ricevuti dallo stesso sufficiente a giustificare la vendita a titolo oneroso²²⁵. Nel caso invece di attività di *trading*, con compravendita tra *bitcoin* e valuta nazionale o estera, si riteneva che non ci dovesse essere imposizione ai fini dell'IVA, in quanto mero scambio, mancante del consumo di un bene o servizio.

Sia nel caso dell'attività di *mining* che nel caso dell'attività di *trading*, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. d), direttiva IVA²²⁶ non è previsto l'assoggettamento a IVA nemmeno per il maggior valore realizzato in qualsiasi forma oltre al valore iniziale dei *bitcoin* oggetto della transazione. L'Autorità tributaria inglese ha evidentemente assimilato la gestione dei *wallet* a quella dei conti correnti e le valute virtuali ad un qualsiasi investimento in uno strumento finanziario, applicandone le norme relative all'IVA e concludendo che le operazioni *supra* descritte rientrerebbero a pieno titolo nei casi di esenzione ex art. 135, comma 1, Direttiva IVA. L'Autorità inglese ha ritenuto soggette a IVA le operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) regolarizzate in *bitcoin*, sulla base del valore corrispondente alla moneta con corso legale²²⁷.

Un trattamento diametralmente opposto è stato tracciato da parte dell'Autorità tributaria estone (*Maksu-ja Tolliamet*), la quale fornisce un elenco dei servizi finanziari esenti sulla base di determinate caratteristiche tipizzate per legge. Secondo l'Autorità estone, le attività di *mining* e *trading* in valute virtuali, pur non configurando le fattispecie di "moneta elettronica/valuta estera" o "gestione di

²²⁵ Si richiama a tal proposito la sentenza per la causa C-16/93 *Tolsma* nella quale si chiarisce che il servizio si considera reso a titolo oneroso quando sia presente un legame giuridico tra le parti della compravendita oppure quando di prassi è stabilito il prezzo del servizio.

²²⁶ "Gli Stati membri esentano le seguenti operazioni: [...] d) le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero dei crediti;" In tal caso si ritiene che l'autorità tributaria del Regno Unito abbia assimilato i *bitcoin* alla categoria degli altri effetti commerciali.

²²⁷ Quanto descritto è contenuto nel *Brief 09/14* consultabile al link <http://www.hmrc.gov.uk/briefs/vat/brief0914.htm>

conto corrente”, poiché non presentano le caratteristiche per ottenere l’esenzione, sono considerate tassabili ai fini della normativa IVA estone con l’aliquota ordinaria del 20%²²⁸.

Un trattamento simile è stato delineato dall’Autorità tributaria polacca, che, basandosi sulla Sentenza n. C-461/08, punto 25 della Corte di Giustizia Europea²²⁹, ha stabilito l’imponibilità delle valute virtuali ai fini IVA. Infatti, il punto 25 della causa n. C-461/08²³⁰ prevede che gli Stati membri non possano autodeterminare le zone di esenzione dall’imposizione dell’IVA in quanto l’interpretazione delle esenzioni si considera restrittiva: ai fini della legge tributaria polacca l’Autorità ha ritenuto che le operazioni di *mining* e *trading* con valute virtuali non rientrassero nei casi di esenzione ex l’art. 135, comma 1, lett. e), Direttiva IVA, rendendo tali operazioni imponibili²³¹.

Anche l’Autorità tributaria svedese ha affrontato il tema per la prima volta nel 2013. Il caso riguardava un interpello proposto da un contribuente che chiedeva se la compravendita di *bitcoin* contro Corona svedese fosse soggetta ad IVA.

L’Autorità tributaria svedese²³², sebbene affermasse che l’attività di cambio

²²⁸ Il testo del documento è disponibile sia in lingua originale che in inglese al link <http://www.emta.ee/index.php?id=354227>

²²⁹ Il punto 25 della causa C-461/08 è riportato di seguito: *“In via preliminare, occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all’art. 13 della sesta direttiva devono essere interpretati restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni cessione di beni e per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Tuttavia, l’interpretazione di tali termini deve essere conforme agli obiettivi perseguiti dalle dette esenzioni e rispettare le prescrizioni derivanti dal principio di neutralità fiscale relativo al sistema comune di IVA. Pertanto, questa regola d’interpretazione restrittiva non significa che i termini utilizzati per specificare le esenzioni di cui al detto art. 13 debbano essere interpretati in un modo che priverebbe tali esenzioni dei loro effetti”*.

²³⁰ Il testo dell’interpello rilasciato dall’autorità tributaria polacca è disponibile in lingua originale al sito <http://www.epodatnik.pl/>. L’analisi del documento è ripresa in S. CAPACCIOLI, *op. cit.*, pp. 164-166.

²³¹ Art. 135, comma 1, lett. e), Direttiva IVA: *“Le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ossia monete d’oro, d’argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici”*.

²³² L’interpretazione è disponibile al link <http://skatterattsnamnden.se/skatterattsnamnden/forhandsbesked/2013/forhandsbesked/2013/mervardesskatthandelmedbitcoins.5.46ae6b26141980f1e2d29d9.html>. Sul punto anche S. CAPACCIOLI, *op. cit.*, p. 161.

(*trading*) di *bitcoin* a fronte di Corone svedesi non implicasse alcuna attività di consumo (elemento essenziale ai fini dell'imponibilità IVA), riteneva le transazioni imponibili in quanto comunque non rientranti in nessuno dei casi di esenzione ex art. 135, comma 1, lett. e), Direttiva IVA, poiché la fattispecie non possedeva la caratteristica di *corso legale*, riconducibile alla *divisa*²³³.

Posizione diversa è stata assunta dall'Autorità tributaria tedesca, la quale già nel 2013 aveva riconosciuto i *bitcoin* come *unità di scambio per transazioni private*. Dopo aver negato l'esenzione prevista sui servizi di *trading* di valute estere, l'autorità ha ritenuto di poter concedere l'esenzione all'imponibilità dell'IVA ai fini dell'art. 135, co. 1, lett. d), Direttiva IVA, in quanto il *trading* di valute virtuali costituiva una forma di negoziazione di strumenti di pagamento²³⁴.

I pareri degli Stati Europei analizzati appaiono evidentemente non allineati, costituendo l'interpretazione delle previsioni di cui alla Direttiva IVA la causa della poca chiarezza normativa sulla fattispecie in questione. Si definiscono così due orientamenti: da una parte gli Stati membri che considerano le operazioni in valute

²³³ Leggendo il testo della direttiva in varie lingue, emerge che il testo inglese, come il testo italiano e quello francese, utilizza la parola *currency* (*divisa* in italiano, *devises* in francese). Appare evidente come sia nella traduzione italiana che in quella inglese che in quella francese si faccia riferimento al concetto di *divisa*, come *mezzo di pagamento avente corso legale* in un territorio diverso da quello nazionale. La *divisa* viene infatti definita come: "Insieme dei vari mezzi di pagamento espressi in moneta estera, ma diversi dalla valuta estera (monete e biglietti di banca e di Stato a corso legale). Le d. sono cambiali, tratte, assegni, ordini di pagamento a mezzo vario, ma anche tutti i titoli, rappresentativi di crediti a vista, o a brevissima scadenza, verso l'estero, cui fanno ricorso gli operatori commerciali per regolare i loro rapporti di debito e credito con l'estero. Talvolta si verifica, tuttavia, una certa promiscuità nell'uso dei termini d. e valuta, per cui il primo è usato per designare anche la moneta cartacea o la disponibilità della stessa presso le banche, mentre, dal punto di vista giuridico (d. lgs. 476/1956, convertito, con modificazioni, nella l. 786/1956), si considerano, sotto la categoria complessiva delle valute estere, indistintamente, tutti i mezzi di pagamento espressi in moneta estera". Fonte: Treccani, Dizionario di Economia e Finanza, 2012, consultabile al seguente link: http://www.treccani.it/enciclopedia/divisa_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/

²³⁴ Sul punto S. CAPACCIOLI, *op. cit.*, p. 165 e S. RAPUANO, M. CARDILLO, *Le criptovalute: tra evasione fiscale e reati internazionali*, in *Diritto e pratica tributaria*, 2019, I, p. 49. In entrambi gli scritti si sottolinea come la Germania da subito abbia visto con particolare favore gli scambi in valute virtuali, tanto da istituire delle agevolazioni fiscali in termini di imposte dirette sui redditi e istituire un portale ufficiale per la compravendita di *bitcoin* (*Bitcoindeutschland GmbH* è la società di capitali che gestisce il portale), configurandosi come una sorta di paradiso fiscale per valute virtuali.

virtuali esenti dall'imposizione dell'IVA (Regno Unito e Germania), in quanto rientranti delle casistiche ex art. 135 della Direttiva IVA; dall'altra gli Stati membri (Estonia e Polonia) che considerano le valute virtuali come un servizio generico, che esula dai casi di esenzione espressi nell'art. 135 della Direttiva IVA. Bisogna sottolineare che le interpretazioni fornite dal Regno Unito e dalla Germania risultano poco motivate e sintetiche, in quanto concentrano la problematica sull'art 135, comma 1, lett. d) della Direttiva IVA, il quale rinvia alle numerose fattispecie cui – come illustrato nel precedente cap. II – le valute virtuali non sono riconducibili. Anche la posizione della Svezia, pur conforme alla disciplina contenuta nella Direttiva IVA, può scaturire alcune perplessità riguardanti il concetto di corso legale. Sul punto si richiama la sentenza C-7/78 Thompson²³⁵ della Corte di Giustizia Europea, laddove si legge che *“Occorre rilevare che la nozione di corso legale [...] ha un significato tecnico nella legislazione del Regno Unito e che, sebbene delle monete possano essere prive di corso legale in determinate circostanze, in base alla legge britannica ciò non influisce affatto sulla loro natura di mezzi di pagamento”*. Questi pareri contraddittori emergono a causa del già descritto poliformismo delle valute virtuali. È apparso allora fondamentale il contributo giurisprudenziale della Corte di Giustizia UE al fine di fornire agli Stati membri un'interpretazione più uniforme sul tema. Per la prima volta la questione fu affrontata nella sentenza C-264/14²³⁶, che sarà esaminata nel prossimo paragrafo.

3.3. La giurisprudenza europea

²³⁵ La sentenza è disponibile al seguente link:

<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89862&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6403461>

²³⁶ La sentenza per la causa C-264/14 è stata depositata il 22 ottobre 2015. Il testo della sentenza in lingua italiana è consultabile a questo indirizzo:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130daac979303e4b74e8aac4e9e81c31312bf.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb3iPe0?text=&docid=170305&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=300560>

Nel 2014 il sig. Hedqvist, di nazionalità svedese, decide di acquistare *bitcoin* in cambio di Corone svedesi *online* per scopi professionali, avviando così l'attività imprenditoriale di intermediazione tramite una società di investimento di cui risulta socio, per poi rivenderli al pubblico sempre *online*. In via preventiva decide di chiedere alla Commissione Tributaria svedese se l'attività della propria azienda fosse soggetta all'IVA. La risposta della Commissione Tributaria svedese è negativa, in quanto l'attività di compravendita sarebbe rientrata nei casi di esenzione *ex art. 135, comma 1 della Direttiva IVA*, richiamata la sentenza della Corte Europea C-172/96, *First National Bank of Chicago*, nella quale si legge che le operazioni di cambio delle valute²³⁷, pur costituendo “*un servizio di cambio a titolo oneroso*”, potevano risultare esenti IVA in quanto strumento *con valore liberatorio*”. Inoltre, anche la precedente sentenza della Corte di Giustizia Europea C-7/78 *Thompson* prevedeva che l'esenzione potesse essere concessa anche a mezzi di pagamento generalmente accettati nel mercato, e ancorché non dotate di corso legale in uno specifico territorio.

Tuttavia, la Corte Suprema Amministrativa svedese, in disaccordo con il parere della Commissione Tributaria, ha deciso di impugnare di fronte alla Corte di Giustizia Europea sottolineando che questo tipo di servizio di cambio a titolo oneroso non potesse risultare esente IVA, in quanto ricadeva nella definizione di *operazioni soggette ex art. 2, comma 1, lett. c) della Direttiva IVA*, senza possibilità di rientrare nei casi di esenzione.

In data 27 maggio 2014 giunsero alla Corte di Giustizia Europea le seguenti domande pregiudiziali:

1. L'attività di *trading* con valute virtuali costituisce una prestazione di servizi?
2. In caso di risposta affermativa, tale prestazione è esente dall'imposizione IVA ai sensi dell'art. 135, comma 1, della Direttiva IVA?

Nello stesso periodo in cui la Corte di Giustizia Europea si impegnava a studiare il caso proposto, venivano pubblicati tre *Working Paper* dal Comitato IVA Europeo proprio sull'imponibilità delle attività svolte in valute virtuali²³⁸, nei quali si delinea l'evoluzione

²³⁷ Nella sentenza il riferimento è a valute ufficiali, non virtuali.

²³⁸ Si tratta dei seguenti *Working Paper*:

- n. 811 del 29 luglio 2014 avente oggetto “*Il trattamento IVA dei bitcoin*”
- n. 854 del 30 aprile 2015 avente oggetto “*Il trattamento IVA dei bitcoin (II)*”

del pensiero delle Autorità europee riguardo tale argomento.

Il *Working Paper* n. 811/2014 è la risposta della richiesta del Regno Unito di raggiungere una posizione unitaria per tutti i Paesi membri circa il trattamento fiscale IVA dei *bitcoin*.

Sin da subito il Comitato ha approcciato il fenomeno in due direzioni:

- dapprima ha cercato di comprendere se fosse possibile applicare una disciplina esistente, facendo rientrare il *bitcoin* in una delle categorie tra: i) moneta elettronica; ii) valuta; iii) effetto commerciale²³⁹; iv) titoli; v) voucher; vi) beni digitali generici.
- in seconda battuta, se il *bitcoin* avesse le caratteristiche per poter rientrare nei casi di esenzione ex art 135, Direttiva IVA.

L'analisi della Commissione ha escluso che la valuta virtuale potesse appartenere alle categorie di valuta, moneta elettronica, voucher e titoli per la mancanza dei requisiti necessari alla definizione legale di tali strumenti²⁴⁰. Nel caso in cui il *bitcoin* venga ricondotto alle categorie di valuta o effetto commerciale, sarebbe d'obbligo concedere l'esenzione rispettivamente ex art. 135, comma 1, lett. d), e) ed f) della Direttiva IVA. Maggiori riflessioni sono state dedicate alle categorie di effetto commerciale e bene digitale generico. In quest'ultimo caso, considerare il *bitcoin* come un bene digitale, oltre che apparire semplicistico, escluderebbe il fenomeno da qualsiasi forma di esenzione prevista dall'art. 135 della Direttiva IVA.

La Commissione IVA ha approfondito l'analisi indagando le modalità con cui il *bitcoin* interviene nelle varie operazioni. Sono state identificati quattro possibili scenari:

1. acquisto di beni e servizi soggetti a IVA con *bitcoin*;
2. servizi relativi alle transazioni in *bitcoin*;
3. servizi riguardanti l'estrazione di *bitcoin*;
4. servizi di *exchange* di *bitcoin*.

- n. 892 del 4 febbraio 2016 avente oggetto "*La causa C-264/14 Hedqvist: Bitcoin*". Quest'ultimo *Working Paper* è stato pubblicato dopo la sentenza della CGUE avvenuta il 22 ottobre 2015.

²³⁹ Nel testo inglese della normativa, *effetto commerciale* corrisponde alla traduzione di *negotiable instruments*, avente una connotazione più finanziaria e meno materiale (*rectius* commerciale).

²⁴⁰ Il testo del *Working Paper* n. 811 è disponibile al seguente link: <https://circabc.europa.eu/sd/a/4adc83f8-a7ab-48ee-b907-468459c0dad7/49%20-%20VAT%20treatment%20of%20Bitcoin.pdf>

Appare evidente come il primo caso sia senza dubbio da assoggettare a imposta, in quanto il *bitcoin* viene utilizzato come mezzo di pagamento (a seguito di accordo tra privati) e pertanto l'IVA deve essere pagata sul valore aggiunto del bene o servizio ceduto ai sensi dell'art. 73 della Direttiva IVA²⁴¹. Non solo, pertanto, questo tipo di operazioni è imponibile²⁴², ma la Commissione ha chiarito che *"when such consideration is expressed in bitcoins, the taxable amount on which VAT is levied should be the equivalent value in a legal tender currency of the consideration, when the transaction takes place"*²⁴³.

Il secondo scenario riguarda le commissioni che potrebbero essere richieste all'utente *bitcoin* da parte di apposite società per il mantenimento in sicurezza del proprio *wallet* e a supporto delle transazioni. In questo scenario, qualora il *bitcoin* venga considerato un bene digitale, il servizio potrebbe essere tassato ai fini IVA esattamente come avviene per Netflix²⁴⁴ o Spotify²⁴⁵. Tuttavia, nella pratica, l'attività di supporto e verifica delle transazioni è assimilabile al ruolo giocato dai servizi di scambio interbancari (SWIFT e SDC²⁴⁶). Come già descritto *supra*, non esiste un ente centrale responsabile per le transazioni effettuate in *bitcoin*, pertanto risulterebbe difficile applicare le norme bancarie a tali società di supporto alla transazione. In ultima istanza, il *bitcoin* potrebbe essere considerato uno strumento finanziario negoziabile (perdendo però la caratteristica di mezzo di pagamento), e rientrare così di diritto nei casi di esenzione ex art. 135, comma 1, lett. d), Direttiva IVA.

Il terzo scenario ipotizzato dal Comitato IVA riguarda l'imponibilità dei servizi di *mining*. La Commissione ha citato espressamente che il servizio è tassabile *"only if there is a legal relationship between the provider of the service and the recipient pursuant to which there is reciprocal performance, the remuneration received by the provider of the service"*

²⁴¹ Commissione IVA, *Working Paper n. 811*, 2014, p. 13 e ss.

²⁴² Si chiarisce che l'imponibilità riguarda il trasferimento di merci o servizi che hanno come controvalore il *bitcoin*, non lo scambio di *bitcoin*.

²⁴³ Commissione IVA, *ibidem*. Si riporta la traduzione italiana: *"Quando il valore è espresso in bitcoin l'ammontare tassabile sul quale è calcolata l'IVA dovrebbe essere equivalente al valore in valuta avente corso legale nel momento in cui avviene la transazione"*.

²⁴⁴ Per maggiori informazioni: <https://www.netflix.com/>

²⁴⁵ Per maggiori informazioni: <https://www.spotify.com/it/>

²⁴⁶ SWIFT è l'acronimo di *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*, mentre SDC è l'acronimo di *Sparekassernes Datacenter*.

*constituting the value actually given in return for the service supplied to the recipient*²⁴⁷.

La mancanza sia di un legame giuridico-contrattuale che di un collegamento evidente tra costi sostenuti nell'attività e i ricavi che si generano rende l'attività di *mining* esente dal pagamento dell'IVA poiché non rientrante nella categoria dei *servizi a titolo oneroso* ex art. 2, comma 1, Direttiva IVA. Si sottolinea come il tentativo della Commissione IVA sia sempre orientato ad assoggettare le attività in valuta virtuale a schemi di business tradizionali, noti e regolamentati come la necessità di un contratto tra fornitore di servizi e utente del servizio stesso. Tuttavia, l'art. 9 della Direttiva IVA definisce il *soggetto passivo* come *"chiunque eserciti, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività"* e l'attività come *"ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità"*. Di nuovo, l'attività di *mining* risulta, contrariamente all'impostazione precedentemente adottata, imponibile ai fini IVA qualora si consideri il *bitcoin* alla stregua di un bene immateriale, indipendentemente dallo scopo e dai risultati dell'attività. Qualora si configuri come un mezzo di pagamento o uno effetto commerciale, invece, si ricadrebbe nei casi di esenzione ex art. 135, comma 1, lett. d) e d), Direttiva IVA.

L'ultimo scenario ipotizzato dalla Comitato IVA è quello riguardante i servizi di cambio. Viene citata subito la sentenza della Corte di Giustizia Europea: *"Transactions between parties for the purchase by one party of an agreed amount in one currency against the sale by it to the other party of an agreed amount in another currency, both such amounts being deliverable on the same value date, and in respect of which transactions the parties have agreed (whether orally, electronically or in writing) the currencies involved, the amounts of such currencies to be purchased and sold, which party will purchase which currency and the value date, constitute supplies of services effected for*

²⁴⁷ La citazione deriva dalla sentenza per la causa della CGUE, C-16/1993 *Tolsma*, paragrafi 13 e 14, di cui si riporta la traduzione italiana: *"Solo se esiste un legame giuridico tra il fornitore del servizio e il cliente, ai sensi del quale vi è una prestazione reciproca, la remunerazione ricevuta dal fornitore del servizio costituisce il valore effettivamente dato in cambio del servizio fornito al cliente"*.

*consideration within the meaning of Article 2, c. 1, of the Sixth Directive*²⁴⁸. Anche in questa circostanza emerge il concetto di *currency*: viste le differenze tra valuta, valuta virtuale e moneta, la Commissione ha ritenuto che *bitcoin* non potesse rientrare nei casi di esenzione ex art. 135, comma 1, lett. e) della Direttiva IVA.

Nonostante questo primo intervento della Comitato IVA abbia gettato le basi per i successivi interventi – e le successive sentenze in ambito nazionale e comunitario – non risulta particolarmente esaustivo da un punto di vista pratico. Le considerazioni relative ai quattro scenari ipotizzati si dimostrano, talvolta, prive di una conclusione univoca, lasciando all'autonomia dei giudici e delle autorità tributarie degli Stati membri la valutazione di specie delle valute virtuali.

Il secondo *Working Paper*²⁴⁹ redatto dalla Comitato IVA allarga gli orizzonti a cui il *Working Paper* n. 811 era approdato. In particolare, supportato anche dallo studio emanato dalla BCE “*Virtual Currency Schemes*” conferma che i *bitcoin* non possono essere assimilati alla valuta tradizionale e quindi non possono entrare nel regime di esenzione ex art. 135, comma 1, lett. e) della Direttiva IVA in quanto manca la caratteristica fondamentale del *corso legale*²⁵⁰. La Comitato decide di cambiare

²⁴⁸ La sentenza in questione è la C-172/96, *First National Bank of Chicago* disponibile al seguente link:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44003&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4184542>

La richiamata *Sesta direttiva* è la L. 145/1977 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 giugno 1977 e accessibile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:1977:145:FULL&from=IT>

Di seguito la traduzione italiana: “*Si deve pertanto risolvere la prima questione nel senso che le operazioni inter partes relative all'acquisto, da parte di una di queste, di un importo concordato in una valuta contro la vendita da parte della stessa all'altra parte di un importo concordato in un'altra valuta, nelle quali i due importi sono pagabili alla stessa data di valuta, e nell'ambito delle quali le parti si sono accordate (oralmente, elettronicamente o per iscritto) sulle valute, sugli importi acquistati o venduti, sull'identità delle parti che acquistano rispettivamente le valute di cui trattasi nonché sulla data di valuta, costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, n. 1, della sesta direttiva*”.

²⁴⁹ Si tratta del *Working Paper* n. 854 disponibile al seguente link: [https://circabc.europa.eu/sd/a/19f564ce-3878-4a61-9b8c-f0dbf545465f/854%20-%20Commission%20-%20VAT%20treatment%20of%20Bitcoin%20\(II\).pdf](https://circabc.europa.eu/sd/a/19f564ce-3878-4a61-9b8c-f0dbf545465f/854%20-%20Commission%20-%20VAT%20treatment%20of%20Bitcoin%20(II).pdf)

²⁵⁰ Commissione IVA, *Working Paper* n. 854, 2015, p. 4 “*It was concluded that Bitcoin could not be seen as electronic money, a currency, a security or a voucher. Although in the way it functions Bitcoin equates to traditional currencies (it is used as a means of payment), it could not be given the same VAT treatment as a legal tender currency. The exemption provided for under Article*

approccio, cercando di comprendere le implicazioni che deriverebbero dal considerare le valute virtuali rispettivamente *effetti commerciali* o *beni digitali* in ognuno dei quattro scenari ipotizzati nel primo *Working Paper*. Nel primo documento infatti l'analisi era stata condotta con lo scopo di cercare la categoria più adatta al singolo scenario, ottenendo risultati diversi a seconda dello scenario. Con questo nuovo approccio si mira a portare in evidenza le situazioni distorsive che si genererebbero attribuendo un'unica etichetta alle valute virtuali.

Ipotizzando che i *bitcoin* siano considerati degli effetti commerciali in tutti e quattro gli scenari previsti, si ricadrebbe nelle condizioni per l'esenzione dal pagamento dell'IVA ai sensi dell'art 135, comma 1, lett. d) della Direttiva IVA negli scenari 2, 3 e 4²⁵¹. L'IVA dovrebbe essere regolarmente pagata nello scenario 1, ovvero negli scambi di beni e servizi per i quali le transazioni avvengono in *bitcoin*. Si pone però il problema della volatilità del tasso di cambio delle valute virtuali nell'ambito del pagamento dell'imposta. La Commissione prevede infatti che l'imposta debba essere calcolata sul corrispondente valore della valuta virtuale utilizzata per l'acquisto dei beni, non specificando la data alla quale il tasso di cambio debba essere considerato, esponendo alternativamente sia il contribuente che le casse dello Stato a potenziali perdite su cambio causate dalla volatilità del *bitcoin*. Ai fini della Direttiva IVA, la *ratio* delle esenzioni previste dall'art. 135, lett. d). si riferisce a tutte le operazioni di norma effettuate con la partecipazione di banche o società finanziarie autorizzate. La *ratio* sembra, pertanto, voler essere agevolativa nei confronti di tali istituti, i quali forniscono servizi di supporto alle transazioni e deposito. Sebbene tale caratteristica sia contenuta

135(1)(e) of the VAT Directive which covers transactions, including negotiation, concerning currency, bank notes and coins is limited to currency used as legal tender, a characteristic that Bitcoin fails to meet".

Di seguito la traduzione italiana: *"Si concludeva che il Bitcoin non poteva essere considerato né moneta elettronica, né valuta, né un titolo o un voucher. Sebbene per il modo in cui funziona il Bitcoin può essere considerato alla pari della valuta tradizionale (dato che è usato come mezzo di Pagamento), non può essere applicato lo stesso trattamento IVA della valuta avente corso legale. L'eccezione ex art. 135, comma 1, lett. e), Direttiva IVA, che comprende le transazioni, incluse le negoziazioni, riguardanti valuta, banconote e monete è limitata alla valuta avente corso legale, caratteristica che Bitcoin non possiede".*

²⁵¹ Si tratta, come riportato *supra* degli scenari riguardanti rispettivamente:

2. servizi relativi alle transazioni in *bitcoin*; 3. servizi riguardanti l'estrazione di *bitcoin*; 4. servizi di *exchange* di *bitcoin*.

anche nello scenario 2 (servizi relativi alle transazioni in *bitcoin*) risulta di difficile applicazione negli scenari 3 e 4, per i quali è evidente che viene fornito un servizio che esula dal mero supporto alla transazione o al deposito, e che si avvicina maggiormente ai servizi forniti ai fini dell'investimento in *assets* materiali o immateriali²⁵². Risulta, pertanto, ardito applicare l'esenzione anche a queste fattispecie se si tiene in considerazione la *ratio* delle esenzioni stesse.

Ipotizzando invece che il *bitcoin* sia trattato fiscalmente come un prodotto digitale, non si incorrerebbe in alcun caso di esenzione previsto dalla Direttiva IVA in nessuno degli scenari previsti. Da ciò deriverebbero, però, complicazioni di altra natura. Nel caso dello scenario 1 (acquisto di beni e servizi soggetti a IVA con *bitcoin*), a causa dell'utilizzo del *bitcoin* si configurerebbero le caratteristiche del *baratto*, in quanto ci si troverebbe di fronte ad una fornitura di beni in cambio di altri beni. Negli altri tre scenari analizzati, è bene considerare che le operazioni di *mining* e *exchanging* possono essere svolte anche da soggetti non imprenditoriali, potenzialmente in anonimato e pertanto sfuggire con agilità al controllo dell'autorità tributaria, e rendere complesso il lavoro di identificazione dei soggetti passivi²⁵³.

Tenuto conto di tali elaborati²⁵⁴, la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sulla causa C-264/14, che verrà successivamente ripresa dal terzo *Working Paper* della Commissione IVA. La sentenza analizza la fattispecie in due punti fondamentali. Il primo mira a comprendere se l'operazione di cambio da una valuta virtuale ad una valuta legale sia da considerarsi una prestazione di servizio a titolo oneroso; il secondo, nel caso in cui il primo punto risulti affermativo, si concentra sull'eventuale assoggettamento o sull'esenzione IVA della fattispecie²⁵⁵.

Per quanto riguarda la prima questione, la sentenza si esprime in tal senso: *“Occorre pertanto rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA va interpretato nel senso che costituiscano prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, operazioni, come quelle*

²⁵² Sul punto, Commissione IVA, *Working Paper* n. 854, 2015, p. 10.

²⁵³ Sul punto, Commissione IVA, *ibidem*.

²⁵⁴ Il terzo *Working Paper* è stato redatto dopo la sentenza, per cui verrà analizzato *infra*.

²⁵⁵ CGUE, sez. V, 22 ottobre 2015, N. 264/2014, punto 21.

oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l'operatore interessato acquista le valute e, dall'altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti"²⁵⁶. La differenza quindi tra il tasso di cambio adottato nell'acquisto e quello adottato nella vendita di valute virtuali costituisce un elemento sufficiente per stabilire che tali operazioni costituiscono *prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso* limitatamente al servizio di *exchanging*, in quanto l'intermediario trae guadagni dalla compravendita di tali strumenti²⁵⁷.

Ciò detto, si conviene che l'analisi è spostata al secondo punto oggetto di trattazione, ovvero se tali prestazioni siano esenti dall'imposizione dell'IVA. A tal proposito, la Corte osserva che le valute virtuali potrebbero cadere all'interno di alcuni casi di esenzione. Il primo caso riguarda *"Le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali [...]"*²⁵⁸, ma anche *"Relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli [...]"*²⁵⁹. Queste casistiche non sono compatibili con il cambio in valuta virtuale, poiché *"La valuta virtuale bitcoin, essendo un mezzo di pagamento contrattuale, non può essere considerata, da una parte, né come un conto corrente né come un deposito di fondi, un pagamento o un versamento. D'altra parte, a differenza dai crediti, dagli assegni e dagli altri effetti commerciali, di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, essa costituisce un mezzo di pagamento diretto tra gli operatori che l'accettano"*²⁶⁰. Allo stesso modo, non si può configurare come un titolo, un'azione o un'obbligazione perché non possiede le caratteristiche tipiche contenute nelle definizioni di tali strumenti. Vengono esclusi pertanto i casi di esenzione relativi alle lett. d) e f), comma 1, art. 135 della Direttiva IVA.

Il secondo caso di esenzione invece comprende *"Le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione*

²⁵⁶ CGUE, sez. V, 22 ottobre 2015, N. 264/2014, punto 31.

²⁵⁷ CGUE, sez. V, 22 ottobre 2015, N. 264/2014, punto 13.

²⁵⁸ Art. 135, co. 1, lett. d), Direttiva 2006/112/CE.

²⁵⁹ Art. 135, co. 1, lett. f), Direttiva 2006/112/CE.

²⁶⁰ CGUE, sez. V, 22 ottobre 2015, N. 264/2014, punto 42.

delle monete e dei biglietti da collezione ossia monete d'oro, d'argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici”²⁶¹. Si evidenzia che in questo secondo caso di esenzione ci si riferisce a mezzi di pagamento *con valore liberatorio*. Limitatamente alle norme italiane²⁶², per *valore liberatorio* si intende la capacità di assolvere le obbligazioni pecuniarie. Tale definizione differisce dal significato di *corso legale*²⁶³, in quanto non richiede che il mezzo di pagamento sia considerato *legale* da uno stato per poter essere accettato in pagamento. Per tale ragione, secondo la Corte di Giustizia Europea la compravendita di *bitcoin* risulta essere una *prestazione di servizi effettuati a titolo oneroso* ed esente dall'imposizione dell'IVA in quanto *moneta con valore liberatorio*²⁶⁴ ai sensi degli articoli sopra citati, determinando così un primo orientamento giuridico sull'esenzione IVA delle valute virtuali. La sentenza puntualizza che le transazioni tra valuta avente corso legale e valuta virtuale costituisce un trasferimento che riguarda direttamente la valuta stessa, pertanto rientra a pieno titolo nella *ratio* di esenzione della lett. e), art. 135²⁶⁵, seppur non controllata da un ente bancario o finanziario.

²⁶¹ Art. 135. co. 1, lett. e), Direttiva 2006/112/CE.

²⁶² “Inoltre, la versione italiana mette persino in discussione che i mezzi di pagamento coinvolti debbano avere lo status di mezzi *ex lege*. In base ad essa, sono esentate le operazioni relative a mezzi di pagamento «con valore liberatorio». Secondo tale versione, risulta pertanto decisivo l'effetto liberatorio del mezzo di pagamento. Non è impiegata, di contro, la locuzione «corso legale» che designa in italiano i mezzi di pagamento legali – come risulta, inter alia, dall'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 974/98 –, che viene utilizzata anche nell'articolo 344, paragrafo 1, punto 2, della direttiva IVA. Anche i *bitcoin* possono però avere un effetto liberatorio, qualora sia in tal senso convenuto dalle parti” da KOKOTT J., *Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott, causa C-264/14*, 6 luglio 2015, punto 34.

Si ricorda a tal proposito che le differenze linguistiche nelle traduzioni dell'art. 135, co. 1, lett. e), Direttiva 2006/112/CE, rendono ambigui gli ambiti di applicazione delle disposizioni, in quanto la portata normativa risulta più o meno ampia nelle varie traduzioni. Cfr. KOKOTT J., *Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott, causa C-264/14*, 6 luglio 2015, punti 29-35 (consultabili all'indirizzo:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130daac979303e4b74e8aac4e9e81c31312bf.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb3iPe0?text=&docid=165919&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=300560>)

²⁶³ KOKOTT J., *op. cit.*, punto 34.

²⁶⁴ CGUE, sez. V, 22 ottobre 2015, N. 264/2014.

²⁶⁵ A tal proposito, si veda il paragrafo 3.2 circa i Paesi che hanno sostenuto l'esenzione IVA delle valute virtuali ex art. 135, co. 1, lett. e), Direttiva 2006/112/CE.

La conclusione della Corte Europea sulla natura giuridica del *bitcoin* appare in contrasto con quanto espresso dal Tribunale di Verona²⁶⁶. A seguito di utilizzi diversi dello stesso strumento²⁶⁷, la giurisprudenza giunge a conclusioni sostanzialmente differenti²⁶⁸. Ciò è dovuto al tentativo di applicare per analogia le norme esistenti per risolvere casi concreti; tentativo che, però, risulta diventare un'interpretazione soggettiva delle discipline²⁶⁹. L'eterogeneità dello strumento in analisi consente di affermare che entrambe le interpretazioni possano essere considerate per taluni aspetti condivisibili e comprensibili, poiché le stesse si soffermano su aspetti differenti del *bitcoin*, entrambi intrinsecamente caratterizzanti la fattispecie. La sentenza della Corte di Giustizia europea si pone in contrasto non solo con la sentenza del Tribunale di Verona, ma anche con il parere della Commissione IVA che, nonostante fosse del parere di esentare il *bitcoin* dalla tassazione, riteneva che fosse un categorizzabile come un *effetto commerciale*, pertanto esente ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. d)²⁷⁰.

Il terzo *Working Paper* della Commissione IVA analizza la posizione presa dalla Corte di Giustizia Europea, sottolineando che l'effetto della sentenza è il medesimo auspicato dalla Commissione stessa nel secondo *Working Paper*. Secondo la Commissione inoltre è doveroso ampliare le conclusioni della Corte di Giustizia Europea sul servizio di *exchanging* anche alle casistiche riguardanti gli altri scenari ipotizzati. In particolare, lo scenario 2 concerne l'attività di *digital wallet*: nella maggioranza dei casi infatti questo servizio viene fornito gratuitamente dopo aver cambiato al cliente il proprio denaro in

²⁶⁶ Nella sentenza del Tribunale veronese si identifica la compravendita di valute virtuali a servizi finanziari di investimento e di conseguenza si identificano valute virtuali come strumenti di investimento (supra), mentre nella pronuncia europea le valute virtuali sono considerate alla stregua di mezzi di pagamento con valore liberatorio.

²⁶⁷ Nel primo caso gli investitori erano consumatori intenzionati ad investire nella piattaforma di *crowdfunding*; nel secondo caso il convenuto voleva investire nelle valute virtuali con scopi imprenditoriali, ovvero per vendere *bitcoin* ad un tasso di cambio maggiore rispetto a quello al quale li aveva acquistati, sfruttando la caratteristica di valuta virtuale *bidirezionale* del *bitcoin*. Gli obiettivi dell'acquisto di valuta virtuale risultano, quindi, diversi nei due casi giuridici.

²⁶⁸ Tuttavia bisogna evidenziare che entrambe le sentenze si esprimono favorevoli a considerare la compravendita di *bitcoin* come una *prestazione di servizi a titolo oneroso*.

²⁶⁹ CAPACCIOLI S., *op. cit.*, p. 138.

²⁷⁰ Commissione IVA, Working Paper n. 854, 2015, p. 16. "*The Commission services are of the opinion that treating Bitcoin as a negotiable instrument represents at this moment the most suitable solution from a VAT perspective*".

bitcoin (exchanging), pertanto risulterebbe un servizio fornito a titolo non oneroso. Ne deriva che, qualora il servizio di conservazione della valuta virtuale sia fornito a titolo non oneroso, non rientri nella definizione di *operazioni soggette ex art. 2, comma 1, lett. c)* della Direttiva IVA e non debba essere tassato ai fini IVA. La distinzione avviene quindi sulla base del singolo servizio fornito dall'operatore e considerando se tale servizio risulta fornito a titolo oneroso²⁷¹. L'unica eccezione è costituita dai servizi forniti a titolo gratuito per uso personale dell'imprenditore o per uso del personale operante nell'impresa: in tal caso la fornitura risulta esente ai fini della Direttiva IVA ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b)²⁷².

Il terzo *Working Paper* rivede poi la posizione presa dalla Commissione stessa nel documento precedente (n. 854), affermando che i *bitcoin*, come da utilizzo fatto nel caso oggetto di processo, non potrebbero essere esenti ai sensi della lett. d) art. 135, in quanto l'attività svolta dai fornitori di servizi di *exchanging* e dai *wallet providers* costituiscono un mero servizio tecnico, quindi con una limitazione della responsabilità, assimilando tale attività a quella – prettamente tecnico-informatica – delle società SWIFT e SDC (cfr. *supra*). La Commissione sottolinea inoltre che l'attività di detenzione può essere svolta anche senza l'ausilio di un intermediario, per cui è evidente che non si tratta di un operatore essenziale alla catena del valore di *bitcoin*, quindi non meritevole di tutela in relazione alla *ratio* dell'esenzione contenuta nella lett. d) art. 135²⁷³, bensì può essere esentato ai fini IVA ai sensi della lett. e) art. 135 qualora vengano forniti a titolo oneroso, come disposto dalla sentenza della Corte di Giustizia europea *supra* analizzata²⁷⁴.

²⁷¹ Commissione IVA, *Working Paper n. 892*, 2016, p. 9.

²⁷² Art. 26, comma 1, lett. b), Direttiva IVA: “Sono assimilate a prestazioni di servizi a titolo oneroso: [...] b. la prestazione di servizi a titolo gratuito effettuata dal soggetto passivo per il proprio uso privato o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa”.

²⁷³ Commissione IVA, *op. cit.*, p. 13.

²⁷⁴ Sul punto anche S. Giorgi, *Cripto-attività, tra polimorfismo e dubbi qualificatori in materia fiscale*, 2019, disponibile al seguente link <http://www.rivistadirittotributario.it/2019/10/07/cripto-attivita-polimorfismo-dubbi-qualificatori-materia-fiscale/>

Considerazioni analoghe a quelle presentate in riferimento allo scenario 2 possono essere apprezzate anche per lo scenario 3 (attività di *mining*²⁷⁵). Infatti, qualora il *miner* non riceva alcun compenso per l'attività di verifica delle transazioni in valuta virtuale, appare evidente che l'operazione non possa essere assoggettata a IVA in quanto servizio reso a titolo non oneroso. Ciò significa che non è necessario il requisito del *titolo oneroso* affinché l'attività sia svolta: la Commissione arriva ad estremizzare la fattispecie paragonando l'attività di *mining* all'attività del musicista di strada che chiede un'offerta volontaria per il proprio operato²⁷⁶. In tal caso, si perde il legame tra compenso e attività svolta necessario per assoggettare ad IVA tale attività, che viene però mantenuto nella principale attività che i *miner* svolgono, ovvero l'estrazione. La fattispecie risulta complessa per due ordini di motivi: i) il primo riguarda la possibilità di distinguere i ricavi dei *miner* provenienti da un'offerta volontaria da parte degli utenti *bitcoin* per velocizzare le procedure di transazione – attività che risulta non imponibile – dai ricavi provenienti automaticamente dal sistema quando viene validata la singola transazione²⁷⁷; ii) il secondo ordine di motivi riguarda, talvolta, l'anonimato attraverso cui alcuni *miner* operano e l'impossibilità di identificare la controparte impegnata delle transazioni²⁷⁸. La Commissione tende a risolvere tali problemi con la non imponibilità ai fini IVA data dalla non onerosità dell'attività. Questo approccio risulta semplificativo per evitare di dover individuare la controparte delle operazioni effettuate dai *miner*.

²⁷⁵ Si tenga bene a mente che il *mining* non riguarda solo l'attività di estrazione ma anche di autorizzazione alle transazioni. Cfr. *supra* cap. 1.1.

²⁷⁶ Da quanto sembra, talvolta i compensi dei *miner* vengono forniti dagli utenti su base volontaria per velocizzare le operazioni di transazione. A tal proposito si veda *supra* cap. 1.1 sul funzionamento tecnico delle transazioni in *bitcoin*.

²⁷⁷ Cfr. *supra* cap. 1.1 sul funzionamento dell'estrazione di valuta virtuale. Per il punto i) si richiama alla giurisprudenza: la sentenza C-16/93 *Tolsma* che affermava la non imponibilità ai fini IVA per servizi il cui compenso viene evidentemente corrisposto a titolo volontario, in quanto non configura il requisito di *onerosità*. La sentenza riguarda un musicista di strada olandese (*Tolsma*) che percepiva dei compensi a titolo volontario (c.d. obolo) per l'attività svolta. La Corte di Giustizia Europea ha dichiarato che tale compenso non è imponibile ai fini IVA in quanto non rientra nella fattispecie di *servizi forniti a titolo oneroso*. Il testo della sentenza è disponibile al seguente link:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61993CJ0016&from=IT>

²⁷⁸ Si ricorda che i *miner* possono essere anche soggetti privati, la cui identificazione personale e il cui monitoraggio dei redditi risulta ancora più complessa di quella di soggetti imprenditoriali.

3.4. L'IVA in Italia e i risvolti internazionali

Nel contesto domestico, anche l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della tassazione delle valute virtuali, giusta Risoluzione n. 72/E/2016 successiva alla sentenza della Corte di Giustizia Europea²⁷⁹. La questione riguardava operazioni di compravendita di *bitcoin* e la corretta applicabilità dell'IVA, dell'IRES e dell'IRAP²⁸⁰. La risposta dell'Agenzia delle Entrate è in linea con quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea: con riferimento alle attività di compravendita, la società *exchanger* è esentata dal pagamento dell'IVA ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. e) della Direttiva Iva e ai sensi della legge nazionale, in particolare dell'art. 10, comma 1, n. 3, D.P.R. 633/1972²⁸¹. L'Agenzia riconosce quindi che gli operatori in ambito di *exchanging* siano dei soggetti passivi e richiamata espressamente la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 22 ottobre 2015, Hedqvist, C-264/14 che le operazioni in atto costituiscono servizi a titolo oneroso.

I soggetti imprenditoriali che compiono transazioni in valuta virtuale sono obbligati a compilare la Dichiarazione IVA e quindi ad emettere fattura pur essendo le operazioni di cambio *bitcoin* esenti ex art. 10 D.P.R. 633/1972²⁸² solo nel momento in cui durante l'anno fiscale abbiano compiuto anche operazioni imponibili oppure abbiano effettuato operazioni con soggetti intra-comunitari o extra-comunitari²⁸³. L'interpretazione prospettata consente di "non discutere" sulla delicata questione della territorialità dell'operazione ai fini IVA. Infatti sostenere l'imponibilità IVA

²⁷⁹ La risoluzione è disponibile al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/302984/Risoluzione+n.+72+del+02+settembre+2016_RISOLUZIONE+N.+72+DEL+02+SETTEMBRE+2016E.pdf/8e057611-819f-6c8d-e168-a1fb487468d6

²⁸⁰ In questa fase, l'analisi della Risoluzione 72/E si limita a quanto concerne l'imponibilità ai fini IVA.

²⁸¹ "Sono esenti dall'imposizione dell'IVA: [...] 3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio". Risulta, quindi, evidente che l'Agenzia delle Entrate ritiene, sulla scia di quanto disposto dalla Corte di Giustizia Europea, che le valute virtuali rientrino nella fattispecie delle *valute estere aventi corso legale*, seppur ampiamente richiamati ed esposti gli argomenti in base ai quali lo strumento in questione non soddisfa tale requisito (cfr. *supra* cap. 2.2).

²⁸² Agenzia delle Entrate, *Dichiarazione IVA 2020 – Istruzioni per la compilazione*, p. 6.

²⁸³ Sul punto, <https://www.ecnews.it/lesonero-dagli-adempimenti-le-operazioni-esenti/>

avrebbe sollevato problematiche relativamente non solo alla corretta identificazione dei soggetti passivi, talvolta coperti da anonimato, ma anche alla corretta provenienza e destinazione della ricchezza, interessando la questione Stati diversi, dentro e fuori l'UE. Ammettendo che l'Autorità tributaria possa riuscire a intercettare le transazioni avvenute tra due soggetti, risulterebbe molto complesso comprendere l'identità dei soggetti stessi nonché il luogo in cui la prestazione di servizi debba ritenersi svolta e dunque il Paese in cui l'imposta è dovuta. A questo sarebbe evidentemente connesso il problema di determinazione dell'aliquota da utilizzare per le singole transazioni²⁸⁴ con chiaro vantaggio ad "ancorare" le prestazioni che scontano aliquote inferiori. La Direttiva IVA dispone infatti che se la prestazione avviene verso un soggetto non imprenditoriale (c.d. prestazione B2C), le prestazioni si considerano effettuate, e pertanto tassate, nello Stato in cui ha sede il prestatore del servizio, indipendentemente dal luogo in cui le prestazioni sono state eseguite. Qualora invece la prestazione venga eseguita verso un soggetto considerato soggetto passivo ai fini IVA (c.d. prestazione B2B), sarà imponibile nello Stato in cui ha sede il committente, indipendentemente dal luogo in cui è stata eseguita la prestazione²⁸⁵. È evidente che l'interpretazione del giudice della Corte di Giustizia Europea risolve "a monte" ogni questione, sostenendo l'esenzione IVA, recepita dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione indicata.

Ne consegue che l'IVA sugli acquisti di beni e servizi connessi ad attività imprenditoriale di aziende esercenti attività di cambio valute non può essere portata in detrazione²⁸⁶ ex art. 19, comma 2, D.P.R. 663/1972²⁸⁷, così che il soggetto

²⁸⁴ La differenza tra le aliquote ordinarie dei vari Stati membri dell'UE è rilevante: si passa da un minimo del 17% in Lussemburgo ad un massimo del 27% in Ungheria. (Dati riferiti al 2019, fonte: https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_it.htm)

²⁸⁵ Art. 7-ter, comma 1, D.P.R. 663/72. Per inciso, qualora i *bitcoin* siano stati considerati alla stregua di beni immateriali, la disciplina applicabile sarebbe la stessa vigente per la prestazione di servizi intracomunitari ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a) della Direttiva IVA:

“Una prestazione di servizi può consistere, tra l'altro, in una delle operazioni seguenti: a) la cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo”.

²⁸⁶ Cfr. F. P. SCHIAVONE, *Profili fiscali delle operazioni di scambio di criptovalute*, in *Dir. e pratica trib. Internaz.*, 2019, III, p. 685.

²⁸⁷ *“Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 19-bis 2. In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio”.*

passivo IVA di fatto verrà direttamente inciso nell'imposta.

Tuttavia un'ulteriore norma interna, il D.Lgs. 18/2010 prevede, in aderenza all'art. 169, Direttiva 2006/112/CE, che sulle operazioni esenti ex art. 135 Direttiva 2006/112/CE possa essere portata in detrazione l'IVA nel caso in cui siano effettuate nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori dell'Unione Europea (art. 19, co. 3, lett. a-bis), D.P.R. 633/1972). La detrazione dell'IVA per operazioni esenti ex art. 135 lett. da a) a f) è pertanto consentita solo *“quando il destinatario è stabilito fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati fuori della Comunità”*²⁸⁸.

Le perplessità riguardanti le operazioni in valuta virtuale in ambito di fiscalità internazionale non si esauriscono con la trattazione in ambito d'imposizione IVA, ma emergono anche in ambito di applicazione delle imposte dirette sul reddito di persone fisiche e società.

²⁸⁸ Art. 169, lett. c), Direttiva 2006/112/CE.

Capitolo IV. La tassazione per le persone fisiche

Le valute virtuali possono essere utilizzate da persone fisiche, come visto *supra*, sia con scopi speculativi, che come mezzo di pagamento. Nel primo caso, si configura la tipica fattispecie di *trading*, ovvero l'investimento di una ricchezza preesistente con lo scopo di poter ricavare un frutto dalla detenzione e/o un provento dal disinvestimento (plusvalenza). Nel secondo caso, l'investimento viene effettuato per poter utilizzare tale ricchezza come strumento di pagamento con lo scopo di ottenere beni e servizi in cambio di valuta virtuale. Un'ulteriore fattispecie, di rilevanza inferiore, riguarda le persone fisiche che impiegano le proprie risorse economiche per allestire un sistema informatico in grado di estrarre valuta virtuale (*mining*) con lo scopo di rivendere sul mercato la valuta estratta o detenerla in attesa che il valore della stessa aumenti. Inoltre, le persone fisiche hanno facoltà di detenere valuta virtuale come riserva di valore, configurando l'attività di *holding*.

4.1. Interpretazioni delle Autorità degli Stati membri

I redditi prodotti da persone fisiche sono tassati dalle Amministrazioni finanziarie in base alla natura della fonte dei medesimi redditi. In quasi tutti gli ordinamenti tributari si ritrova una suddivisione in categorie di redditi: esse vengono tipizzate esplicitamente, con la conseguenza che la mancata definizione di una fattispecie all'interno della norma potrebbe rendere il reddito prodotto non soggetto ad imposizione fiscale. Le autorità tributarie di alcuni paesi hanno ritenuto necessario fornire ai contribuenti un parere riguardante l'imposizione dei redditi generati a seguito di attività con valute virtuali. Di seguito si riportano i pareri più rilevanti di alcuni Stati membri dell'UE.

Secondo l'Autorità tributaria lituana, i redditi derivanti dalla compravendita di valute virtuali sarebbero tassabili sul differenziale tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita²⁸⁹. Ciò significa che il presupposto per la tassazione si verifica solo quando avviene il

²⁸⁹ CAPACCIOLI S., *op. cit.*, p. 185, con riferimento alle linee guida *Dėl gyventoių pajamų mokesčio įstatymo nuostatų taikymo (sull'applicazione delle disposizioni della legge sull'imposta sul reddito delle persone fisiche)*, protocollo n. 32.42-31-1-RM-1746 del 7 febbraio 2014.

trasferimento della ricchezza e si monetizza la plusvalenza. Ai fini della tassazione diretta i *bitcoin* vengono pertanto considerati alla stregua di proprietà mobili, quindi dei beni immateriali²⁹⁰.

Sulla stessa linea della Lituania, anche l'Autorità tributaria della Bulgaria ha ritenuto che i proventi derivanti da *trading* di valute virtuali dovessero essere tassati. Rispetto al primo caso, però, emerge una differenza sostanziale circa la base imponibile, che per l'Autorità tributaria bulgara consiste nella somma dei profitti realizzati durante l'anno fiscale per ogni transazione, meno l'importo delle riduzioni di valore verificatesi nel corso dell'esercizio per ogni transazione²⁹¹. Si noti come la variazione sulla base imponibile, oltre che comportare un esborso per imposte diverso a seconda del Paese nel quale il contribuente possiede la residenza fiscale, implichi una diversa considerazione della natura della valuta virtuale. Secondo quanto disposto dall'Autorità fiscale bulgara infatti la valuta virtuale viene tassata come un qualsiasi investimento finanziario, e pertanto è considerata reddito di capitale ai fini fiscali assimilabili alla categoria *ex art. 44, T.U.I.R.* della normativa italiana. Inoltre la soluzione adottata dall'autorità fiscale bulgara permette di tassare anche la mera detenzione di valuta virtuale (*holding*), mentre la prima soluzione analizzata permette di ricavare gettito fiscale solo nel momento in cui si monetizza l'aumento di ricchezza, ovvero al trasferimento della stessa.

Un'ulteriore posizione discorde dalle prime due è stata presa dall'Autorità tributaria della Finlandia, che con la Risoluzione n. A83/200/2013 ha chiarito la natura di *altri redditi da capitale* dei proventi derivanti dal cambio tra valuta avente corso legale e valuta virtuale, escludendo la possibilità di esentare dalla tassazione tale operazione²⁹². L'esenzione è prevista per l'operazione di cambio con valute estere, aventi per definizione il requisito di *corso legale* che manca alle valute virtuali²⁹³. Consapevole della mancanza di trasparenza che contraddistingue gran parte delle transazioni in valuta

²⁹⁰ Si noti come questa conclusione, redatta a luglio 2014, è precedente alla sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla causa C-264/14.

²⁹¹ CAPACCIOLI S., *ibidem*.

²⁹² CAPACCIOLI S., *op. cit.*, p. 186.

²⁹³ Si noti che il parere dell'autorità tributaria finlandese è stato redatto prima della sentenza relativa alla causa C-264/14.

virtuale, l'Autorità tributaria finlandese ha chiarito che il contribuente è l'unico destinatario dell'onere di documentare acquisto e vendita di valute virtuali, operando una *disclosure* obbligatoria.

Un caso molto particolare è rappresentato dalla posizione presa dall'Autorità tributaria slovena relativamente alla tassazione dei redditi prodotti valute virtuali in capo a persone fisiche. L'Autorità ha escluso che i *bitcoin* potessero rientrare nella fattispecie delle valute, facendoli rientrare nella disciplina dei beni mobili. Le plusvalenze derivanti da cessione di beni mobili diversi da quelli definiti dai punti 2 e 3 dell'art. 93 della legge fiscale slovena non sono soggette ad imposizione fiscale, escludendo pertanto che tali redditi possano essere tassati²⁹⁴. L'Autorità tributaria slovena ha tuttavia dichiarato che sono tassabili le valute virtuali derivanti dallo svolgimento dell'attività di *mining* secondo la quotazione al momento della ricezione dei redditi stessi. Quest'ultima precisazione assume particolare rilevanza se si guarda ai pareri degli Stati membri finora riportati: nessuna delle autorità tributarie si era espressa infatti riguardo l'attività di *mining*, ma solo a proposito del *trading*, trascurando una fattispecie esistente, seppur numericamente poco rilevante.

Per quanto riguarda la Francia l'Autorità tributaria ha ritenuto di dover tassare le plusvalenze derivanti dalla compravendita di *bitcoin*, ma ha mantenuto distinte due fattispecie. La prima riguarda la possibilità di esercitare il *trading* in maniera occasionale e vedere il reddito tassato come *bénéfices non commerciaux (BNC)*, mentre la seconda consiste nell'effettuare la compravendita in maniera non occasionale e vedere il reddito tassato con il *régime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC*, ovvero reddito derivante da attività d'impresa)²⁹⁵. In seconda battuta, l'autorità tributaria francese ha optato per una riduzione dell'onere fiscale riguardante il regime BIC,

²⁹⁴ Documento n. 4210-11634/2013 del 23.12.2013: "[...] *Skladno z navedenim se od dobička iz kapitala, ki ga fizična oseba dosega s prodajanjem bitcoinov, ne plača dohodnina*", in italiano "[...] *Di conseguenza, nessuna imposta sul reddito personale viene pagata sulle plusvalenze realizzate da un individuo vendendo bitcoin*". Il documento è disponibile online al link: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji5r3Ws4fpAhVRi8MKHbowAjYQFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.racunovodstvo.net%2Fpojasnila%2Fpriloga%2F4835%2F4210-11634-2013.pdf&usg=AOvVaw0o8TjofC0FHozUYK6v8Cg6>

²⁹⁵ DIRECTION GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES, *Régime fiscal applicable aux bitcoins*, 2014, consultabile al seguente link: <https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9515-PGP>

riducendo l'aliquota sulla plusvalenza dal 45% al 19%²⁹⁶. La scelta è dovuta al parere del Consiglio di Stato, che ha ritenuto di dover far rientrare la fattispecie tra i beni mobili, applicando il conseguente regime fiscale²⁹⁷. Lo stesso Consiglio di Stato ha stabilito infine che le valute virtuali sono soggette anche al pagamento dell'Imposta di Solidarietà, ovvero un'imposta patrimoniale liquidata annualmente, rendendo materia imponibile anche il mero *holding* di cc.dd. valute virtuali.

L'Autorità tributaria del Regno Unito si è espressa in maniera molto più lineare di quella francese, affermando che il *trading* di valute virtuali è assimilabile ad una qualsiasi attività di cambio valute, e pertanto deve essere assoggettata al regime fiscale previsto per il cambio tra valute estere e sterlina²⁹⁸, ritrovandosi in accordo con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella causa C-264/14.

Un occhio di riguardo merita infine la posizione di particolare favore assunta dal Ministero delle Finanze tedesco. A seguito di un'interrogazione parlamentare, il Ministero delle Finanze tedesco ha riconosciuto le valute virtuali quali *monete private* accettate su base volontaria dalle parti e per questo tassabili ai fini del reddito di persone fisiche sulla base imponibile costituita dal maggior valore²⁹⁹. La particolare connotazione data dal governo tedesco alle valute virtuali ha permesso alle plusvalenze di rientrare nella categoria delle vendite private, che in Germania sono esentasse qualora non superino i 600 euro³⁰⁰. Fino a questo punto l'Autorità tedesca non ha stabilito nulla di diverso rispetto a molti altri Stati membri. La novità dal punto di vista legislativo è rappresentata dalla norma di estremo favore stabilita dal Legislatore tedesco, ovvero

²⁹⁶ Sul punto anche il *Sole 24 Ore* consultabile al seguente link:

<https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatoImpresa/2018-05-15/la-tassazione-bitcoin-le-novita-agenzia-entrate-italia-e-decisione-consiglio-stato-francese-105647.php>

²⁹⁷ CONSEIL D'ÉTAT, N. 417809, 26 Avril 2018, consultabile al seguente link: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000036845274>

²⁹⁸ HM REVENUE AND CUSTOMS, *Brief 9: Bitcoin and other cryptocurrencies*, 2014, reperibile al seguente link: <https://www.gov.uk/government/publications/revenue-and-customs-brief-9-2014-bitcoin-and-other-cryptocurrencies/revenue-and-customs-brief-9-2014-bitcoin-and-other-cryptocurrencies>

²⁹⁹ CAPACCIOLI S., *op. cit.*, p. 187.

³⁰⁰ La fattispecie ricade nei casi di esenzione ex art. 23 della EStG (legge sulle imposte sul reddito tedesca) avente per oggetto le *Private Veräußerungsgeschäfte*, ovvero le *transazioni per vendite private*. Sul punto, cfr. LATINI S., *Criptovalute: anche la Germania tra i paradisi fiscali delle valute virtuali*, in *Economia digitale*, Quotidiano IPSOA, 2018.

l'esenzione da qualsiasi forma di tassazione diretta sui redditi per il maggior valore di vendita di valuta virtuale se le stesse sono state detenute per un periodo maggiore ad un anno. Per calcolare la decorrenza di un anno, periodo minimo per usufruire dell'esenzione, si considerano venduti per primi i valori per primi acquistati, come espresso nell'art. 23, EStG in riferimento agli investimenti in valuta estera³⁰¹. Di conseguenza la situazione che si viene potenzialmente a verificare è la seguente: un contribuente acquista valuta virtuale per 1.000 euro in data 1° gennaio 2020, corrispondente al valore di 1 *bitcoin*. Se dopo 10 mesi, ovvero al 1° ottobre 2020, visto il tasso di cambio particolarmente favorevole il contribuente volesse vendere la valuta virtuale alla cifra di 10.000 euro, ovvero il valore di 1 *bitcoin* al 1° ottobre 2020, realizzerebbe un maggior valore tassabile di 9.000 euro. Tale cifra non risulterebbe esente dall'imposizione fiscale in quanto maggiore di 600 euro. Tuttavia, se lo stesso contribuente vendesse gli stessi *bitcoin* alla stessa cifra il giorno 2 gennaio 2021 al posto che il giorno 1° ottobre 2020, qualsiasi sia il tasso di cambio in quella data, l'eventuale maggior valore risulterebbe esente da ogni forma di tassazione diretta sui redditi. È evidente come il Legislatore tedesco abbia introdotto tale norma agevolativa per attrarre gli investitori di valuta virtuale nel proprio territorio, dando luogo tuttavia al paradosso secondo il quale maggiore è l'investimento fatto in tali strumenti, maggiore è la quota di imposte in termini assoluti che il contribuente non verserà sui maggiori valori conseguiti.

È comunque interessante osservare che per la prima volta un Legislatore europeo ha guardato al fenomeno delle valute virtuali non come una minaccia da arginare, bensì come una risorsa economica della quale poter usufruire per attirare investitori. Tale posizione potrebbe essere assunta anche da altri Paesi membri, in un'ottica di sostegno allo sviluppo delle nuove tecnologie grazie ad agevolazioni fiscali, da poter estendere anche a circostanze che esulino dalla fattispecie delle valute virtuali³⁰².

³⁰¹ L'art. 23, comma 2, paragrafo 3, EStG recita come segue "3. *Bei Anschaffung und Veräußerung mehrerer gleichartiger Fremdwährungsbeträge ist zu unterstellen, dass die zuerst angeschafften Beträge zuerst veräußert wurden*", ovvero "Se vengono acquistati e venduti più importi in valuta estera dello stesso tipo, si deve presumere che gli importi acquistati per primi siano stati venduti per primi".

³⁰² La Germania non è l'unica nazione ad aver applicato norme fiscali di particolare favore nei confronti delle valute virtuali. Anche Malta, Portogallo, Bielorussia e Singapore non applicano

4.2. Richiami alla normativa italiana in materia di IRPEF e riflessioni sulle operazioni in valuta virtuale

Prima di affrontare il tema dei redditi derivanti dall'utilizzo di valute virtuali da parte dei soggetti IRPEF, è utile richiamare la normativa in materia, così da poter meglio comprendere le interpretazioni rese sul punto dall'Agenzia delle Entrate e dalla dottrina. Il T.U.I.R.³⁰³ tipicizza le categorie di reddito imponibili in capo a persone fisiche all'art. 6, che è tassativo e comprende: *"1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi.*

In relazione all'imprenditore individuale che esegue operazioni in valuta virtuale nell'ambito dell'esercizio dell'attività d'impresa, è evidente che i redditi generati rientrano nella definizione dei redditi d'impresa ex art. 55, co. 1, T.U.I.R.

In relazione invece alle persone fisiche che effettuano operazioni in *bitcoin* al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, da una prima analisi delle categorie elencate nell'art. 6, appare evidente che i redditi derivanti possano rientrare solamente in due categorie, ovvero tra i redditi diversi o tra i redditi di capitale. L'art. 44 del T.U.I.R. definisce i redditi di capitale con un lungo elenco di fattispecie³⁰⁴. Tra queste, è possibile ricondurre l'attività di *trading* sia tra i servizi *peer-to-peer* di cui alla lett. d-bis), sia agli altri proventi derivanti dall'impiego del capitale ex lett. h), avente una formulazione generica. Tuttavia le transazioni in *bitcoin* non possano essere comprese nella lettera d-bis) in quanto gli

alcuna imposizione sulle plusvalenze generate dalla compravendita di valute virtuali, configurandosi come paradisi fiscali sia per investitori interessati al mondo delle *digital currencies*, sia per gli *exchanger* che trovano terreno fertile per i propri affari. Cfr. <https://www.maltabusiness.it/a-malta-zero-tasse-sulle-plusvalenze-da-criptoalute/>

³⁰³ Si tratta del D.P.R. 917/1986.

³⁰⁴ Un estratto dell'art. 44, comma 1, T.U.I.R.: *"1. Sono redditi di capitale: [...] d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al Decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia; [...] h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto".*

operatori, pur utilizzando con il sistema *peer-to-peer*, non forniscono un servizio di finanziamento, ma solamente un servizio di investimento dove non è previsto il rimborso dell'importo corrisposto all'utente. Per quanto concerne la lett. h) dello stesso articolo, si evidenzia che i proventi devono dipendere da eventi *certi*: senza dubbio, la variabilità delle quotazioni su cui si basa l'eventuale reddito generato dalla valuta virtuale non può rientrare nella fattispecie. Si esclude, pertanto, che il provento derivante dall'investimento in valute virtuali possa essere considerato alla stregua di un reddito di capitale.

La categoria dei redditi diversi invece viene definita dall'art. 67 T.U.I.R. come una categoria residuale: *“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente”*. Tra i redditi elencati nell'art. 67 T.U.I.R.³⁰⁵ sono rilevanti le lett. c-ter), c-quinquies) e l) che rispettivamente richiamano: i) la fattispecie di plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di una molteplicità di strumenti, in particolare, di *“titoli non rappresentativi di merci, [...] di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, [...]”*; ii) a plusvalenza derivante da cessione a titolo oneroso di *“strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto”*; i redditi derivanti da lavoro autonomo non esercitato abitualmente.

Alle fattispecie delle prime due lettere le valute virtuali potrebbero essere assimilate

³⁰⁵ Un estratto dell'art. 67, comma 1, T.U.I.R.: *“[...] c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e cbis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, semprechè siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente; [...] c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto; [...] l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”*.

non solo a valuta estera, pur mancando dei requisiti di *corso legale* e *conto corrente*³⁰⁶, ma anche a titoli non rappresentativi di merci³⁰⁷ o strumenti finanziari, in considerazione del fatto che l'attività di *trading* assume per sua natura un connotato speculativo.

Per quanto riguarda la lett. l), il contenuto non risulta particolarmente interessante ai fini del *trading*, poiché tale attività può essere svolta da una persona fisica solo per fini personali, senza poter offrire servizi a titolo oneroso: infatti come da disposizioni della V Direttiva antiriciclaggio l'attività di *exchanging* verso i terzi può essere condotta solo previa autorizzazione e in maniera professionale (*rectius* imprenditoriale), escludendo l'occasionalità della prestazione. La lett. l) risulta interessante invece ai fini dell'attività di *mining*, che può essere svolta anche da persone fisiche e in maniera occasionale: secondo quanto disposto i proventi derivanti dallo svolgimento di tale attività rientrerebbero nella fattispecie dei redditi diversi e concorrerebbero a formare il reddito complessivo imponibile quando svolta in maniera non imprenditoriale.

Diverso è il caso di svolgimento delle operazioni nell'ambito dell'attività d'impresa, fattispecie che sarà trattata nel capitolo quinto.

A seguito di tali considerazioni emerge, anche in quest'ambito, una situazione incerta: i redditi possono essere tassati in capo alle persone fisiche solo se rientranti nelle categorie dell'art. 6, ma dall'analisi effettuata nessuna di queste categorie comprende esplicitamente i redditi derivanti da valute virtuali. È allora necessario comprendere a quale fattispecie tali redditi possano essere assimilati, non essendo evidentemente compresi "in chiaro" nelle elencazioni di cui agli articoli fino a qui richiamati. D'altro canto, le operazioni in valuta virtuale possono generare in capo al contribuente una "maggiore ricchezza" che può costituire reddito e dunque capacità contributiva da assoggettare a imposizione diretta. Coniugare quest'ultima esigenza con una norma fiscale che lascia poco spazio all'interpretazione è il problema che l'Amministrazione finanziaria si è trovata a dover considerare.

³⁰⁶ A tal proposito, si ricordi anche quanto disposto dalla sentenza C-264/14 della Corte di Giustizia Europea in tema di valute estere e corso legale delle stesse.

³⁰⁷ La nozione di *titolo non rappresentativo di merce* può essere talmente ampia da racchiudere anche uno strumento come la valuta virtuale sulla base del valore che essa può assumere come mezzo di pagamento in relazione ai beni con i quali viene scambiata.

4.3. Il parere dell'Agenzia delle Entrate

Una prima risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate si trova nella Risoluzione 72/E/2016, avente oggetto la tassazione ai fini IVA, IRES e IRAP dell'attività svolta dagli *exchangers* operanti in valute virtuali. Pur esaminando tale situazione, l'Amministrazione finanziaria propone brevissime considerazioni anche in relazione alle posizioni dei soggetti persone fisiche che fanno uso dei servizi resi dall'impresa interpellante, che agiscono come privati. L'Agenzia si esprime come segue: *“Per quanto riguarda la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della Società [di exchanging], persone fisiche che detengono bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando di finalità speculativa”*. La “soluzione” dell'Agenzia delle Entrate appare di immediata applicazione, con “semplice” rinvio ai contratti di cambio tra valute avvalorando il fine “non speculativo”.

Tenendo conto del parere dell'Agenzia delle Entrate così connotato, è interessante comprendere se dall'impiego delle valute virtuali scopi speculativi possano derivare redditi imponibili oppure se tale ipotesi è sempre esclusa. In particolare, ci si chiede quale sia il trattamento fiscale di eventuali plusvalenze realizzate dal contribuente che non operi nell'esercizio dell'attività d'impresa. Prima della modifica apportata al T.U.F. con il D.Lgs. 141/2010, le plusvalenze generate dall'investimento in valuta estera rientravano nella fattispecie contenuta nell'art. 67, comma 1, lett. *c-quinquies*), T.U.I.R., ovvero *plusvalenze derivanti da eventi incerti*. La modifica del T.U.F. ha categorizzato come *“contratti finanziari differenziali i contratti di acquisto e di vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. roll-over)”³⁰⁸*, sottolineando che *“i mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari”³⁰⁹*. La conseguenza di questa modifica è che tutti i contratti finanziari derivati sono da considerare in ambito del T.U.F. come contratti derivati, e pertanto sono assoggettabili all'art. 67, comma 1, lett. *c-quater*)³¹⁰, e non più alla lett. c-

³⁰⁸ Art. 1, comma 4, T.U.F. a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. 141/2010.

³⁰⁹ Art. 1, comma 4, T.U.F. a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. 141/2010.

³¹⁰ La lett. *c-quater*) comprende *“i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine*

quinquies) dello stesso articolo³¹¹.

Il T.U.I.R. stabilisce, poi, che i redditi imponibili relativi alle plusvalenze *ex lett. c-quater* e quelle *ex lett. c-quinquies*) vengano calcolati in maniera diversa. I primi sono disciplinati dall'art. 68, comma 8³¹², mentre i secondi dall'art. 68, comma 9³¹³. Mentre il comma 8 stabilisce che i redditi vengano tassati come la somma dei differenziali negativi e positivi generatisi durante l'investimento, il comma 9 calcola l'importo imponibile come la differenza tra i corrispettivi positivi (o il valore normale dei beni rimborsati³¹⁴) e i corrispettivi inizialmente pagati, e non prevede la deducibilità fiscale delle minusvalenze, questione di fondamentale rilevanza per uno strumento rischioso come quello in analisi.

Emergono da subito delle differenze con i contratti relativi alla valuta estera. *In primis*, i contratti relativi al *trading* di valuta virtuale sono di norma di durata variabile e lo smobilizzo del capitale è possibile, se non pattuito diversamente, in qualsiasi momento al tasso di cambio vigente, senza l'obbligo di chiudere la posizione a fine giornata come accade con il mercato *Forex*. I contratti differenziali poi sono caratterizzati da un rinnovo automatico per consentire di mantenere le posizioni aperte *overnight*³¹⁵, caratteristica non presente, di norma, nei contratti di *exchanging* di valuta virtuale. Da questo punto di vista, sembra più adatto circoscrivere le valute virtuali all'interno della categoria

strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti".

³¹¹ Agenzia delle Entrate, *Risoluzione 102/E*, 25 ottobre 2011.

³¹² Art. 68, comma 8, T.U.I.R.: "*I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati [...]*".

³¹³ Art. 68, comma 9, T.U.I.R.: "*Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies del comma 1 dell'articolo 67, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi*".

³¹⁴ L'Agenzia delle Entrate, a tal proposito, stabilisce che il valore normale corrisponde alla quotazione della valuta virtuale alla chiusura della posizione (cfr. *Risoluzione 72/E*, 2 settembre 2016).

³¹⁵ Cfr. *Risoluzione 102/E*, 25 ottobre 2011.

descritta dalla lett. c-*quinquies*) in quanto il calcolo del reddito imponibile viene fatto, nella pratica, alla chiusura della posizione. Secondo tale interpretazione, la plusvalenza generata dal cambio a pronti di valute virtuali dovrebbe costituire reddito imponibile perché, di fatto, al contrario della valuta estera, la valuta virtuale può essere utilizzata con scopi di speculazione anche nel brevissimo termine, a causa della frequente oscillazione del tasso di cambio, caratteristica tipica di questo strumento. A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate stabilisce la non imponibilità delle operazioni a pronti in valuta a causa della mancanza della finalità speculativa. Il nocciolo della questione riguarda, pertanto, non solo la durata dell'operazione ("a pronti"), ma anche l'effettivo intento speculativo della stessa. È possibile definire l'operazione speculativa quando si prevede che il capitale investito acquisti (o perda) valore sia nel breve che nel lungo termine, indipendentemente dall'intenzione iniziale dell'investitore. Inoltre, si evidenzia che il comma 1-ter, art. 67, T.U.I.R. presenta una norma agevolativa in tema di tassazione delle plusvalenze generate da valute estere. In particolare, *"le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire³¹⁶ per almeno sette giorni lavorativi continui"*. In questa norma è presente l'esplicito riferimento ai contratti di conto corrente, tipicamente bancari, e alla giacenza dei depositi. La *ratio* della norma consiste nell'escludere dalla tassazione i redditi aventi importi poco rilevanti. Qualora la valuta virtuale venga assimilata a livello fiscale alla valuta estera, come previsto dalla Risoluzione 72/E, entrerebbe a pieno titolo nell'esenzione promossa dal comma 1-ter, art. 67, T.U.I.R., in quanto si viene a configurare, non tanto la nozione di conto corrente, quanto quella di deposito, in particolare il *wallet*, pur non avendo alcun legame con le istituzioni bancarie³¹⁷.

Diverse e ulteriori considerazioni sono state presentate dall'Agenzia delle Entrate nella

³¹⁶ Ad oggi, cento milioni di lire corrispondono a 51.645,69 euro.

³¹⁷ Lo stesso riferimento ai contratti bancari si pone in ambito di imponibilità ai fini dell'IVA, trattata *infra*.

risposta all'interpello n. 956/39/2018, rilasciato dalla DRE Lombardia in data 22 aprile 2019. Nel 2013 un contribuente transfrontaliero, residente in Italia, ma con attività lavorativa in Svizzera acquistava alcuni *bitcoin online* e li depositava sul proprio *wallet* privato, non possedendo più copia della transazione con relativo tasso di cambio. Nel corso del 2017, decideva di acquistare una certa quantità di oro tramite un sito Internet pagando con i *bitcoin* che aveva conservato e lasciando tale oro presso un depositario con sede in Svizzera. Il quesito posto dal contribuente riguarda l'imposizione fiscale dell'operazione di cambio tra oro e *bitcoin* e la rilevanza dell'operazione ai fini della compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi (monitoraggio fiscale ex D.L. 167/1990).

La risposta dell'Agenzia guarda dapprima all'utilizzo che il contribuente ha fatto dei *bitcoin*. Richiamato quanto già osservato nella Risoluzione 72/E/2016 e quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza della Causa C-264/14, l'Amministrazione finanziaria individua le seguenti ipotesi:

- 1) la non tassazione come disposto dalla Risoluzione 72/E/2016 in quanto si tratta di operazioni senza fini speculativi;
- 2) la tassazione sulla plusvalenza e la compilazione del quadro RT della dichiarazione dei redditi;
- 3) la tassazione solo per le operazioni "a termine" e la non tassazione per le operazioni "a pronti".

Di conseguenza, le operazioni di *exchanging* di valuta tradizionale contro valuta virtuali a pronti non genereranno reddito imponibile per definizione, in quanto manca il fine speculativo. Tuttavia potranno essere tassati i redditi diversi (*rectius* le plusvalenze) poiché appartenenti alla lett. c-ter), art. 67, comma 1, T.U.I.R. a condizione che la valuta ceduta a titolo oneroso derivi da prelievi da *wallet* per i quali la giacenza media superi un controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui all'interno del periodo d'imposta, applicando di fatto le disposizioni ex art. 67, comma 1-ter. Le plusvalenze generate da investimenti in valute virtuali invece sono sempre tassabili qualora si configuri una cessione a termine³¹⁸. Si noti che le plusvalenze sono

³¹⁸ L'Agenzia definisce la cessione a pronti come "una transazione in cui si ha lo scambio immediato di una valuta contro una valuta differente". Cfr. Interpello 956/39 del 2018 e

considerate tassabili ai sensi della lett. c-ter) in qualità di valute estere, e che il calcolo della base imponibile avviene, pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 67, comma 1-bis, T.U.I.R., come la differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto, considerando cedute per prime le valute acquistate in data più recente³¹⁹.

Si pone poi una difficoltà riguardante il calcolo della giacenza media del *wallet* ai fini dell'ottenimento dell'esenzione. Il calcolo va eseguito, infatti, secondo il cambio di riferimento all'inizio del periodo d'imposta, ovvero dal 1° gennaio dell'anno in cui si verifica il presupposto di tassazione³²⁰. L'applicazione di quest'ultimo principio porta ad effetti potenzialmente molto distorsivi. Ammettendo che il contribuente abbia acquistato *bitcoin* nel corso del 2019, e si appresti a calcolare la giacenza media per il periodo d'imposta 2019, egli andrà sul sito nel quale ha acquistato i *bitcoin* e utilizzerà il tasso di cambio vigente al 1° gennaio 2019, ovvero 3.431 BTC/€³²¹. Nel corso dell'anno fiscale il valore del *bitcoin* è mutato notevolmente, arrivando a toccare un picco di 10.879,18 BTC/€ il 28 giugno 2019. Il valore medio del tasso di cambio BTC/€ nel 2019 è stato di gran lunga superiore al valore estratto il 1° gennaio, e di conseguenza la giacenza media del *wallet* sarà, in questo caso, sottostimata a favore del contribuente. Nel caso in cui, però, si verificasse la situazione opposta, ovvero un tasso di cambio ad inizio anno maggiore rispetto alla valutazione media dei *bitcoin*, il deposito all'interno del *wallet* sarebbe sovrastimato, comportando la tassazione di materia non imponibile. Il criterio utilizzato risulta pertanto adatto alle valute estere, che di norma hanno un tasso di cambio abbastanza costante, mentre porta a risultati distorti se applicato ad una valuta avente un tasso di cambio molto volatile.

MASSAROTTO S., *Bitcoin e fisco: l'agenzia delle entrate alla ricerca di un difficile equilibrio*, in *Riv. di dir. banc.*, 26 Aprile 2018, reperibile online al sito: <http://www.dirittobancario.it/news/fintech/bitcoin-e-fisco-agenzia-delle-entrate-alla-ricerca-di-un-difficile-equilibrio>.

In quest'ultimo periodo si è trattata la cessione a titolo oneroso. Qualora la valuta virtuale sia stata ceduta a titolo gratuito, ai fini del calcolo della plusvalenza si considera come costo iniziale quello sostenuto dal donante ai sensi dell'art. 68, comma 6, T.U.I.R.

³¹⁹ "Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente". Art. 67, comma 1-bis, T.U.I.R.

³²⁰ Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare N. 165, 24 giugno 1998.

³²¹ Dato fornito dal seguente sito web: <https://www.money.it/+Bitcoin-Euro-Quotazione>

A conclusione di quanto osservato, si ricorda che le plusvalenze imponibili di norma esse saranno soggette ad imposta sostitutiva con aliquota del 26% come le plusvalenze generate da valuta estera.

La seconda questione sottoposta al vaglio della DRE Lombardia riguarda la sussistenza degli obblighi di monitoraggio fiscale ex D.L. 167/1990 (compilazione quadro RW), come modificato dal D.Lgs. 90/2017³²². In particolare, l'art. 4, comma 1 del D.L. 167/1990 stabilisce che le persone fisiche residenti in Italia che possiedono attività di investimento (ovvero finanziarie) all'estero suscettibili di produrre redditi imponibili nel territorio dello Stato devono indicare tali attività nella dichiarazione dei redditi³²³. Le valute estere rientrano proprio nella macrocategoria dello stesso art. 4, comma 1 in quanto potrebbero costituire reddito imponibile nel territorio italiano qualora siano possedute da un soggetto residente fiscalmente nel territorio dello Stato e detenute all'estero. Inoltre l'art. 1, D.L. 167/1990, così come modificato dal D.Lgs. 90/2017 contempla esplicitamente i trasferimenti di valute virtuali come oggetto delle comunicazioni dovute all'Agenzia delle Entrate dagli intermediari bancari e finanziari³²⁴. Il comma 3 dello stesso

³²² Si consideri che il D.Lgs. 90/2017 ha modificato alcune disposizioni relative al monitoraggio fiscale, estendendo gli obblighi di monitoraggio in vigore per gli intermediari bancari e finanziari anche agli *operatori non finanziari*³²² che intervengono nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento aventi importo pari o superiore a 15.000 euro come disposto dall'art. 4, comma 3, D.L. 167/1990.

³²³ Art. 4, comma 1, D.L. 167/1990: *“1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni”*.

³²⁴ Art. 1, comma 1, D.L. 167/1990: *“Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di*

articolo descrive, poi, un caso di esenzione, ovvero la mancanza dell'obbligo di comunicazione nel quadro RW della ricchezza posseduta all'estero quando essa sia affidata in gestione o in amministrazione (*rectius* in custodia, come disposto dalla Risoluzione 32/E/2014) a soggetti intermediari residenti nel territorio dello Stato e qualora i suddetti redditi siano già stati oggetto di imposizione fiscale con imposta sostitutiva³²⁵, purché il rapporto con l'intermediario non sia di tipo occasionale ma duraturo. Nel caso in cui il rapporto sia occasionale, emerge l'obbligo di compilazione del quadro RW anche se le attività detenute all'estero non hanno prodotto alcun reddito nel periodo d'imposta³²⁶.

Applicando le suddette disposizioni all'attività di *trading* di valute virtuali, diventa di particolare rilevanza l'interpretazione di cosa significhi *intermediario residente* nell'ambito della contrattazione *online*. La caratteristica di atterritorialità tipica di tutti gli strumenti conservati in maniera esclusivamente digitale si scontra, in questo caso, con una concezione legislativa obsoleta, che prevede che ogni strumento possa trovarsi esclusivamente in un territorio geografico per volta. Le valute virtuali invece pur essendo in possesso di un residente italiano, sono conservate *online* e quindi possono essere contemporaneamente in qualunque posto del mondo. Secondo il parere prevalente, e data l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate che stabilisce la registrazione delle valute virtuali nel quadro RW, si assume che il non-luogo rappresentato dalla rete *online* sia equiparabile alla definizione di *estero*, ovvero non italiano³²⁷. A conferma di ciò le *Istruzioni per la compilazione del Modello Redditi – Persone Fisiche 2020* prevede l'inserimento delle valute virtuali possedute nel quadro RW sotto il codice 14 – *Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali*, sottolineando poi che non è necessario il "Codice dello Stato Estero" (Colonna 4 del quadro RW), poiché di fatto un

persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

³²⁵ La *ratio* di quest'ultima asserzione è che gli intermediari esteri non sono obbligati a pagare l'imposta sostitutiva per conto del cliente, pertanto, emergerebbe il rischio di mancata imposizione in caso di mancata dichiarazione. Cfr. Agenzia delle Entrate, *Risoluzione 71/E*, 1° settembre 2016, p. 5

³²⁶ Cfr. Agenzia delle Entrate, *Risoluzione 32/E*, 30 dicembre 2014, p. 54.

³²⁷ Sul punto anche CAPACCIOLI S., *op. cit.*, p. 196.

codice identificativo di uno Stato estero preciso non è attribuibile alla fattispecie³²⁸. È evidente che l'equiparazione alla valuta estera mal si pone nei confronti della valuta virtuale, creando delle ambiguità che necessitano di un lavoro estremamente soggettivo di interpretazione da parte dell'Autorità tributaria. Infine può porsi il problema della doppia imposizione sui redditi di fonte estera, laddove anche lo Stato estero avanzi la pretesa di tassazione sulla medesima grandezza. Potrebbe accadere infatti che la stessa plusvalenza sia considerata imponibile sia dallo Stato in cui l'investitore è residente, che dallo Stato dove si trova la sede di residenza dell'intermediario con il quale il soggetto persona fisica ha svolto l'operazione. Di norma tale circostanza viene risolta attraverso le convenzioni contro la doppia imposizione siglate dai singoli stati. Nel caso delle valute virtuali è difficile stabilire però quale sia lo stato all'interno del quale la ricchezza è stata generata, di conseguenza risulta difficile che due Stati sottopongano a tassazione il reddito prodotto. Ad ogni modo, sarebbero comunque escluse le persone fisiche che operano in autonomia per conto proprio, le quali, acquistando o generando valute virtuali, verrebbero in possesso di una valuta estera da dover dichiarare nel quadro RW come detenzione senza che le ricchezze vengano monitorate come accadrebbe per le transazioni effettuate con gli intermediari³²⁹. La mancanza di un intermediario autorizzato nella transazione lascia gli obblighi di monitoraggio e tassazione all'autodichiarazione delle parti, essendo l'autorità tributaria impossibilitata a verificare *ex post* l'effettivo possesso della valuta virtuale fino a che questa non viene convertita in moneta avente corso legale.

Attraverso le valute virtuali si potrebbe verificare anche il fenomeno della *base erosion* poiché tali strumenti si trasferiscono, nella sostanza, come un titolo al portatore. Un soggetto italiano infatti potrebbe generare (attraverso il *mining*) o acquistare *online* da intermediari non autorizzati o extra-europei della valuta virtuale e trasferirla semplicemente comunicando i codici delle chiavi privata e pubblica ad un altro soggetto ovunque nel mondo, il quale diventerebbe possessore della ricchezza. Non sarebbe per nulla semplice, se non addirittura impossibile, per l'Autorità finanziaria abbinare il

³²⁸ Agenzia delle Entrate, *Istruzioni per la compilazione del Modello Redditi – Persone Fisiche 2020 – Fascicolo 2*, p. 46.

³²⁹ Le plusvalenze verrebbero tassate come reddito diverso prodotto in Italia (sede di residenza della persona fisica), nonostante possano essere detenute *online*, quindi ovunque nel mondo.

trasferimento del denaro (le transazioni sono pubbliche ma coperte da pseudonimo, come detto *supra*) ad un soggetto e di conseguenza comminargli le dovute sanzioni. In ultima istanza, si fa riferimento ad una possibile imponibilità ai fini dell'IVAFAE³³⁰. Secondo la Risoluzione 28/E del 2 luglio 2012, l'IVAFAE si applica ai depositi e ai conti correnti di natura bancaria: pur essendo le valute virtuali assimilate alle valute estere, è evidente che non hanno nulla a che vedere con i contratti tipicamente bancari di deposito e di conto corrente, pertanto si ritiene che non si debba applicare suddetta imposta alle valute virtuali per mancanza del requisito oggettivo³³¹. Inoltre l'applicazione dell'IVAFAE porterebbe uno svantaggio per i possessori di valuta virtuale rispetto ai possessori di valuta avente corso legale, poiché quest'ultima non è imponibile ai fini dell'IVAFAE quando è detenuta al di fuori dei circuiti bancari (per esempio in una cassetta di sicurezza), mentre la valuta virtuale è detenibile solamente in un *wallet*³³². È opportuno sottolineare che la dottrina talvolta si trova in disaccordo con il parere espresso dall'Agenzia delle Entrate. Le cc.dd. valute virtuali vengono spesso assimilate, come accaduto nella Sentenza 18/2019 del Tribunale di Firenze, a beni immateriali ai sensi dell'art. 810 c.c. In questa circostanza, i pagamenti effettuati in *bitcoin* risulterebbero giuridicamente alla stregua di una permuta, portando conseguenze pratiche per imprenditori e persone fisiche. Qualora poi questa valuta virtuale acquisisca valore e venisse spesa senza essere convertita, l'assoggettamento della plusvalenza a tassazione è un passaggio che potrebbe essere ignorato in quanto basato esclusivamente sull'autodichiarazione e senza alcuna possibilità di tracciabilità³³³. Le suddette implicazioni pratiche relative alla fatturazione, alla contabilizzazione e alla valutazione delle valute virtuali saranno analizzate *infra* cap. V.

³³⁰ L'IVAFAE è l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero. Essa riguarda conto correnti, depositi presso banche estere, libretti di risparmio, strumenti finanziari e prodotti finanziari detenuti all'estero e trova fonte normativa nell'art. 19, D.L. 201/2011, successivamente modificato dall'art. 9, L. 161/2014.

³³¹ Sul punto anche la stessa Agenzia delle Entrate nell'Interpello n. 956/38 del 2018, oltreché CAPACCIOLI S., *op. cit.*, p. 197.

³³² AIFI, *Commissione tax and legal, Approfondimenti*, a cura di Fabrizio Cancelliere e Armando Tardini, maggio 2018 reperibile al seguente link:

https://www.datocms-assets.com/45/1526661377-maggio2018_fiscalitacriptoalute_cancellieretardini_tremontiomagnolipiccardi.pdf?ixlib=rb-1.1.0

³³³ RAPUANO S., CARDILLO M., *op. cit.*, 2019, I, p. 53.

A completare il quadro normativo relativo alla tassazione in capo a persone fisiche dei redditi generati da utilizzo di valute virtuali, si pone la Sentenza 01077/2020 pronunciata dal TAR della Regione Lazio nella causa intrapresa dall'Associazione delle imprese attive nella Blockchain in Italia (c.d. Assob.it) contro l'Agenzia delle Entrate per l'annullamento di alcuni provvedimenti relativi all'adozione del Modello Redditi – Persone Fisiche 2019³³⁴. In particolare, Assob.it sosteneva che l'obbligo di compilazione del quadro RW del Modello Redditi imposto con il provvedimento dall'Agenzia delle Entrate non fosse sostenuto da alcun provvedimento normativo né di rango primario né di rango secondario in ambito di monitoraggio fiscale.

Di grande interesse è però l'analisi che il Tribunale riporta riguardo la natura giuridica (e quindi valida anche ai fini fiscali) della fattispecie in oggetto. Da una prima analisi, il Giudice ha ritenuto di dover escludere la natura di *moneta* in capo alle valute virtuali per ricondurle al novero dei *beni immateriali ex art. 810 c.c.*, sulla linea di quanto predisposto dalla sentenza del Tribunale di Firenze. Secondo tale interpretazione la fattispecie sarebbe tassabile sia ai fini IVA che ai fini IRPEF, in quanto trasferimento di beni. Quest'ultima affermazione si pone in contrasto sia con quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C-264/14, sia con quanto disposto dalla stessa Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 72/E/2016. Lo stesso Giudice veronese, dopo aver analizzato anche le altre fattispecie, ha optato per una definizione che seguisse il c.d. criterio funzionale dell'oggetto. Si tratta di una qualificazione teleologica e non tipologica che risulta molto utile di fronte ad uno strumento eterogeneo come le valute virtuali, ma che rischia di creare confusione ai contribuenti (e agli operatori in generale) riguardo l'identificazione dei regimi normativi finanziari e tributari applicabili. Secondo il TAR non bisognerebbe applicare di fatto quanto disposto dalla Corte di Giustizia, in quanto ai fini fiscali la tassazione non riguarda la valuta virtuale in sé, ma l'utilizzo che

³³⁴ Si tratta, in particolare, dei provvedimenti prot. n. 23596/2019 del 30 gennaio 2019 “Approvazione del modello di dichiarazione Redditi Persone Fisiche 2019” (già citato), e del prot. n. 85457/2019 del 10 aprile 2019, “Modificazioni al modello di dichiarazione Redditi Persone Fisiche 2019”.

gli operatori fanno della stessa³³⁵.

La sentenza chiarisce, poi, un altro aspetto fondamentale relativo alla valutazione del fine speculativo delle valute virtuali. L'investimento in valute virtuali diventa speculativo se e quando emergano plusvalenze o minusvalenze, allorquando la valuta derivi da prelievi dai *wallet* per i quali la giacenza media superi il limite dei 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui all'interno del periodo d'imposta³³⁶. La sentenza pertanto sostiene il parere dell'Agenzia delle Entrate pur nella consapevolezza che le valute virtuali sono una fattispecie giuridica nuova, la quale negli ultimi anni è stata inquadrata in maniera sufficiente ma non completa dal punto di vista finanziario. Tuttavia emergono ancora pareri contrastanti tra le istituzioni sia in ambito fiscale che giuridico. L'approccio c.d. funzionale al quale si riferisce l'ultima sentenza riportata potrebbe risultare l'unico in grado di dare chiarezza agli aspetti fiscali di tale fenomeno, seppur ancora con molte lacune che solo il tempo e un eventuale intervento mirato a monitorare le attività e gli operatori coinvolti potranno colmare, pur consapevoli della mancanza di regolamentazione con la quale le valute virtuali nascono. In ambito di tassazione in capo a persone fisiche inoltre sono emerse problematiche riguardanti gli aspetti valutativi a fini fiscali (principalmente il calcolo della plusvalenza): tali problematiche possono solo che aggravarsi qualora si considerino i principi contabili obbligatori per la redazione del bilancio d'esercizio per società di capitali.

³³⁵ Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda *ter*, 27 gennaio 2020, N. 01077/2020, p. 15.

³³⁶ Cfr. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda *ter*, 27 gennaio 2020, N. 01077/2020.

Capitolo V. La tassazione per le società

In ambito societario, il panorama relativo alle valute virtuali diventa più articolato a causa delle numerose fattispecie che si vengono a creare. *In primis* lo strumento in analisi potrebbe costituire l'oggetto sociale (o parte di esso) oppure solo una questione collaterale; *in secundis* la tassazione è diversa che si tratti di società di capitali o società di persone. Il terzo punto è rappresentato dall'ormai nota tripartizione in *trading*, *mining* e *holding* delle attività con valute virtuali: tutti e tre gli utilizzi possono rilevare ai fini della tassazione delle del reddito societario. Ultimo punto è il fatto che una società può rappresentare sia il soggetto che investe per conto di terzi in valute virtuali, sia il soggetto che esercita per conto proprio le attività legate alla fattispecie in analisi.

5.1. La tassazione delle società di persone

Per quanto riguarda le società di persone, i redditi prodotti vengono tassati per trasparenza in capo ai soci. In questa fattispecie si possono configurare tutte le attività riguardanti le valute virtuali. In particolare, una società di persone può avere come oggetto sociale sia l'attività di *mining*, che di *trading*, che di *holding*, con conseguenze fiscalmente rilevanti. Il *mining* produce un reddito dato da quanto estratto a seguito delle autorizzazioni conferite alle transazioni. Tale reddito costituisce il provento dell'attività esercitata sotto forma d'impresa, pertanto rientra nella categoria dei redditi d'impresa ex art. 6, T.U.I.R., e verrà quindi assoggettato all'IRPEF per trasparenza in capo ai soci. Il reddito generato dall'attività di *trading* invece è costituito dal differenziale tra il prezzo pagato dal cliente e la miglior quotazione disponibile sul mercato alla data della transazione³³⁷. Anche in questo caso, il provento derivante dall'attività della società costituisce un reddito d'impresa, e sarà assoggettato all'IRPEF in capo ai soci per trasparenza. Le due circostanze appena presentate prevedono che la valuta virtuale rientri nell'oggetto sociale della società. Ciò significa che il *mining* o il *trading* per conto di terzi costituiscono l'attività principale per la società – o una delle attività principali –

³³⁷ Agenzia delle Entrate, *Risoluzione 72/E/2016*

e i proventi derivati da tali attività risultano tassabili come reddito d'impresa.

Diversa fattispecie rappresenta l'attività di *holding*. Per una società di persone che opera nel settore delle valute virtuali, la detenzione delle stesse viene di norma effettuata per conto di terzi, pertanto l'imponibilità di eventuali plusvalenze deve ritenersi in capo ai clienti stessi della società. Al contrario, se la società di persone detenesse tali strumenti con scopi speculativi per conto proprio, eventuali plusvalenze derivanti concorrerebbero a formare il reddito d'impresa da tassare per trasparenza in capo ai soci.

Anche per le società di persone, l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate riporta alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea per la Causa C-264/14, dove le valute virtuali venivano assimilate in tutti i loro aspetti alle valute estere. È utile sottolineare però che in ambito societario la fattispecie può rappresentare sia l'attività principale che un comune mezzo di pagamento. Proprio per questo motivo è fondamentale distinguere le modalità attraverso le quali tali strumenti vengono utilizzati. Il criterio funzionale corre in aiuto per stabilire se le valute virtuali rappresentano, ai fini della tassazione, una merce che viene venduta ai propri clienti in cambio di denaro, oppure un mezzo di scambio che figura potenzialmente come liquidità³³⁸. Limitatamente alle società di persone, la tassazione delle plusvalenze generate dall'attività con valute virtuali risulta uguale sia che esse rappresentino l'attività principale della società, sia che vengano solamente utilizzate come mezzo di pagamento e detenute sotto forma di liquidità. Con la già citata Risoluzione 72/E dell'Agenzia delle Entrate, dove si assoggettano le valute virtuali alle norme tributarie delle valute estere, è evidente che lo stesso strumento può generare plusvalenze (*rectius* essere utilizzato con fini speculativi) anche se detenuto con il mero scopo di mezzo di pagamento, pertanto il reddito verrebbe tassato per trasparenza in capo ai soci. Si configura un reddito d'impresa *ex art. 55 T.U.I.R.* dato dalla differenza tra il prezzo iniziale di acquisto e il prezzo di vendita, che viene assoggettato all'IRPEF per trasparenza in capo ai soci.

³³⁸ La questione si complica nel momento in cui è necessario attribuire un criterio di valutazione a tali strumenti e assoggettarli alle norme del bilancio civilistico. Cfr. *infra* cap. 5.2.

5.2. La tassazione delle società di capitali

Anche nel caso di società di capitali, le fattispecie da analizzare sono molteplici. Dapprima, una società di capitali può avere come oggetto sociale attività riguardanti le valute virtuali. Il *mining* genera, di norma, un profitto derivante dalla quantità di *bitcoin* che viene generata dall'attività di estrazione, attraverso l'attività di supporto alle transazioni. È evidente come tale attività, qualora costituisca l'oggetto principale della società, debba essere ritenuta un ricavo per la stessa. Una società di capitali può svolgere anche attività di *trading* per conto di terzi. In questo caso il profitto deriva dalla commissione che la società stessa richiede a seguito dell'operazione: anche in questa circostanza si tratta di un ricavo per la società. L'attività di *holding* infine può essere condotta sia in qualità di società avente come oggetto sociale le attività con valute virtuali, sia da società che utilizzano tali strumenti come mezzi di pagamento o a scopo di investimento. L'elemento di complessità che emerge nella trattazione della tassazione delle società di capitali è rappresentato dalla valutazione in bilancio delle fattispecie. A seconda dello scopo che le valute virtuali hanno all'interno del modello di business della società, esse possono essere rappresentate in diverse voci di bilancio. Inoltre, le voci di bilancio sono assoggettate alla disciplina dei principi contabili da applicare a seconda della fattispecie in analisi: tali principi dettano i criteri di valutazione che le poste devono seguire per una rappresentazione chiara, corretta e veritiera dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario. In particolare, occorre comprendere come le valute virtuali concorrono alla formazione del risultato d'esercizio e le conseguenze economiche della rappresentazione nello stato patrimoniale nell'ordinamento contabile italiano e internazionale.

5.2.1. Gli istituti contabili esteri

Le autorità contabili dei vari Stati membri si sono espresse sulla trattazione delle valute virtuali all'interno del bilancio d'esercizio. La Finlandia ha proposto nel 2012 varie alternative sulla trattazione della fattispecie. In particolare, le proposte vagliate riguardano le valute (*rectius* disponibilità liquide), riserve di magazzino, investimenti

finanziari o attività immateriali³³⁹. Sebbene la soluzione più ovvia porti a considerare le valute virtuali come delle valute estere per l'utilizzo come mezzo di scambio, l'Istituto Finlandese di Contabilità ha ritenuto che tale soluzione non fosse praticabile a causa della mancanza del requisito di corso legale. I conti di bilancio devono infatti essere tenuti nella valuta avente corso legale (in questo caso l'Euro) e la libertà di accettazione delle valute virtuali non consentono di iscriverle all'interno delle *Disponibilità Liquide*. Secondo l'Istituto la soluzione più appropriata dev'essere trovata seguendo il criterio funzionale. Di norma quindi le società dovrebbero iscrivere le valute virtuali possedute tra le attività finanziarie correnti, sotto la categoria degli *altri titoli*. Si tratta, secondo i principi contabili finlandesi, della categoria all'interno della quale ricadono gli investimenti monetari e i prestiti obbligazionari. È chiaro come questa soluzione sia lontana dalla varietà degli utilizzi che si possono mettere in atto con la fattispecie in analisi, e come l'interpretazione contabile non possa essere presa d'esempio per le questioni riguardanti la natura giuridica e la natura prettamente fiscale delle stesse, sebbene i pareri contabili influenzino per certo la dottrina fiscale. Tuttavia, l'Istituto prosegue nella trattazione sottolineando che il valore di eventuali pagamenti effettuati in valute virtuali debba essere convertito in Euro a fini contabili in base al tasso di cambio del giorno in cui il pagamento ha avuto luogo. Inoltre, chi redige il bilancio deve garantire che il valore iscritto nelle attività finanziarie in stato patrimoniale corrisponda con il minore tra il costo di acquisto e il presumibile prezzo di cessione. L'Istituto si pone infine il problema riguardante quelle società che operano nelle attività aventi oggetto le valute virtuali. In questa circostanza, è comprensibile che l'investimento costituisca il *core business* della società, pertanto il valore in valute virtuali non può essere iscritto tra le attività finanziarie. In tal caso quindi le passività espresse in valute virtuali devono essere iscritte nelle *passività correnti*, mentre i costi di acquisizione del flottante sono differiti per la parte di flottante alla chiusura dell'esercizio. I costi di produzione, poi, devono essere esplicitati nel calcolo e concorrono a formare il risultato d'esercizio. Si sottolinea che se il probabile prezzo di cessione alla chiusura dell'esercizio è inferiore al costo del flottante, occorre svalutare le poste iscritte nelle attività finanziarie³⁴⁰. Si noti come

³³⁹ Istituto Finlandese di Contabilità, *Risoluzione n. 1895*, 23 ottobre 2012

³⁴⁰ Sul punto anche CAPACCIOLI S., *op. cit.*, p. 201.

l'Istituto Finlandese di Contabilità abbia seguito un criterio basato sul ruolo che le valute virtuali hanno nel *business model* della società: nel caso in cui ne costituiscano l'attività principale, vengono valorizzati anche gli aspetti relativi ai costi del flottante e ai costi di produzione sia nel caso del *mining* che del *trading*.

Anche la Spagna si è espressa nel 2014 riguardo la tassazione delle valute virtuali in capo a società di capitali. Il criterio utilizzato è simile al criterio finlandese: il ruolo che le valute virtuali giocano all'interno del business è fondamentale per comprendere la trattazione contabile delle stesse. Secondo l'Istituto Spagnolo di Contabilità, lo strumento in analisi dev'essere assimilato alla categoria delle attività immateriali qualora venga utilizzato da società che non operano principalmente nel campo delle valute virtuali. Al contrario, se la normale attività è rappresentata dall'acquisto e dalla vendita di tale strumento, la classificazione più appropriata è all'interno delle rimanenze di magazzino ³⁴¹. Sebbene per questo genere di società le valute virtuali costituiscono la merce primaria della loro attività, in quanto vengono stoccate, acquistate e vendute nei rapporti con gli *stakeholder*, è evidente che tale interpretazione presenta dei limiti. Il primo è dato dalla capacità dello strumento in questione di essere utilizzato anche come mezzo di pagamento. Tale problematica potrebbe essere superata se si pensa al *baratto*: qualsiasi bene può essere barattato su volontà delle parti e niente esclude che possa essere rappresentato da merce iscritta nelle rimanenze. *In secundis*, il criterio di valutazione del magazzino: si consideri che esistono diversi tipi di valute virtuali; sebbene all'interno dello stesso tipo siano perfettamente sostituibili, emerge la necessità di valutare le stesse con il tasso di cambio dei confronti della valuta avente corso legale ai fini della corretta rappresentazione in bilancio. In questo ambito il redattore del bilancio dovrà scegliere il principio contabile di ciascun ordinamento più adatto alla corretta valutazione delle poste. L'utilizzo del tasso di cambio a fine anno non consentirebbe, per esempio, di iscrivere il corretto valore delle valute virtuali in bilancio a fine esercizio, in quanto la fluttuazione del tasso stesso comporta continue perdite o aumenti del valore. Uscendo dai confini europei, la regolamentazione contabile delle valute virtuali non risulta definita con maggior dettaglio. Negli Stati Uniti la FASB³⁴² ha rilasciato

³⁴¹ Istituto Spagnolo di Contabilità, *RMR/38-14*, 2014.

³⁴² FASB è l'acronimo di *Financial Accounting Standards Board*.

un'intervista in cui si ammette che le valute virtuali non sono categorizzabili in alcun principio contabile esistente e ricadono pertanto sotto gli *Other Comprehensive Basis of Accounting*, ovvero una categoria residuale³⁴³. Da un punto di vista fiscale però l'IRS ha emesso delle linee guida che trattano la fattispecie come una proprietà, ovvero un bene (*rectius commodity*) in quanto non sono soggette alle norme generali emanate dalla SEC a protezione degli investitori in strumenti finanziari, ma sono considerate perlopiù un *medium of exchange*³⁴⁴. Nonostante ci siano varie sentenze americane che stabiliscono la natura di *valuta o forma di moneta* delle valute virtuali³⁴⁵, le autorità competenti in materia contabile e fiscale non si trovano d'accordo con tale categorizzazione. A livello contabile infatti poco si adatta con i principi che disciplinano la valutazione in bilancio. Si rende necessario pertanto rivedere tali posizioni e ripensare al concetto del *baratto*. Il principio ASC 845 – *Non Monetary Transaction*³⁴⁶ prevede la possibilità di contabilizzare operazioni derivanti da baratto, i cc.dd. crediti da baratto, ovvero strumenti che danno la possibilità di essere scambiati con merci o servizi. Tali crediti vengono contabilizzati sulla base del *fair value* dell'attività non monetaria scambiata e consente di iscrivere a bilancio un valore prudenziale dato dal valore dei beni o servizi scambiati. Se si considerasse a fini contabili che la valuta virtuale sia assimilabile ad un comune bene, una comune proprietà, qualora essa venisse scambiata con merci o servizi si configurerebbe di fatto una forma di baratto. Ma la contabilizzazione del baratto, come vista *supra*, sarebbe in grado di rappresentare correttamente il valore delle valute virtuali solo in maniera puntuale e solo in relazione alla quantità di valuta scambiata. Infatti, la detenzione di valute virtuali non scambiate dovrebbe essere soggetta a

³⁴³ Cfr. CAPACCIOLI S., *op. cit.*, p. 203.

³⁴⁴ CAPONERA A., GOLLA C., *Aspetti economici e regolamentari delle cripto-attività*, in *Questioni di Economia e Finanza*, Banca d'Italia, 2019, p. 19

³⁴⁵ Una su tutte il caso *SEC vs Shavers*. La sentenza tratta di un imprenditore, il sig. Shavers, che ha promesso alti tassi di rendimento (7% settimanale) a coloro che avessero investito in *bitcoin* tramite la sua persona. Nella sentenza, il giudice analizza i *bitcoin* e stabilisce che l'attività di acquisto degli stessi è da considerarsi alla pari di una comune attività di cambio valuta, confermando implicitamente la natura giuridica degli stessi *bitcoin*. Si fa presente che negli Stati Uniti d'America è necessaria una specifica licenza per avviare una piattaforma di scambio per valute virtuali, la quale viene rilasciata solo se vengono rispettati alcuni prudenziali vincoli come un capitale minimo, criteri di *governance* e presidi per rischi operativi. Cfr. CAPONERA A., GOLLA C., *op. cit.*, p. 19.

³⁴⁶ Un estratto della normativa è reperibile al seguente link del sito di Ernst & Young Japan: <https://www.eyjapan.jp/library/issue/us/gaap-weekly-update/pdf/GAAP-2014-10-23-02.pdf>

svalutazioni e rivalutazioni a seconda di quanto previsto dai principi contabili utilizzati. Per esempio, i principi contabili americani prevedono di svalutare i crediti da baratto qualora il *fair value* sia inferiore al valore contabile dei beni o servizi scambiati, oppure quando diventi probabile che l'impresa non userà tutti i crediti da baratto³⁴⁷.

La soluzione appena presentata potrebbe adattarsi senza grosse difficoltà alle norme in tema di redazione del bilancio dettate dai principi GAAP, sebbene si trovi ampiamente in contrasto con alcune sentenze degli stessi giudici americani.

Una soluzione diametralmente opposta è stata messa in pratica dall'autorità contabile giapponese. Nonostante le valute virtuali fossero riconosciute come mezzi di pagamento, secondo l'ASBJ³⁴⁸ non è ancora chiaro comprendere lo *status* giuridico delle stesse, in quanto lo strumento è in continua evoluzione. Per ovviare a tale difficoltà, l'ASBJ ha ritenuto di dover istituire una nuova categoria contabile in grado di creare flussi di cassa che influiscano sul risultato dell'impresa. Si tratta della *Independent category of assets*: al contrario delle immobilizzazioni immateriali, delle disponibilità liquide, dell'attività finanziaria e delle rimanenze di magazzino, può essere valutata sia al prezzo di mercato, con rilevazione in conto economico delle eventuali variazioni di valore, sia al costo storico (o valore di realizzo stimato se minore) a seconda se sia presente o meno un mercato di riferimento e se sono detenute per conto proprio o per conto dei propri clienti (*rectius* se la società opera nel campo delle valute virtuali oppure se si tratta di un mero investitore)³⁴⁹.

In un approccio più generale, è utile comprendere come le valute virtuali possano essere trattate da ciascuno dei sistemi contabili nazionali. A tal proposito si riprendono alcuni principi contabili dettati dal SNA³⁵⁰. In prima battuta, si cerca di comprendere se l'interpretazione che vede le valute virtuali assimilate alla categoria di *bene ex art. 810 c.c.* possa ritornare utile dal punto di vista contabile. Nel SNA si presenta la categoria

³⁴⁷ Cfr. CAPACCIOLI S., *op. cit.*, p. 204.

³⁴⁸ ASBJ è l'acronimo di *Accounting Standards Board of Japan*.

³⁴⁹ CAPONERA A., GOLA C., *op. cit.*, pp. 26 e 27.

³⁵⁰ L'SNA (acronimo di *System of National Accounts*) è un sistema di principi contabili internazionalmente riconosciuto e emanato dalla divisione statistica delle Nazioni Unite. Si occupa principalmente di dare indicazioni su come misurare l'attività economica, dare definizioni di carattere economico e fornire norme contabili di carattere generale. Ulteriori informazioni reperibili al seguente link: <https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna.asp>

generica degli *assets*, che a loro volta comprendono varie tipologie di beni con caratteristiche differenti tra loro. Essi si definiscono come “*ogni fattispecie che può essere oggetto di proprietà e può derivare benefici economici al suo proprietario grazie alla detenzione per un periodo di tempo*”³⁵¹. Nella definizione emergono da subito due condizioni imprescindibili: la proprietà del bene e la possibilità che lo stesso generi benefici economici al proprietario. È evidente come le valute virtuali soddisfino entrambe le condizioni, nonostante la volatilità data dal tasso di cambio. La questione si sposta pertanto sulla tipologia di *asset* che le valute virtuali configurano. Una prima distinzione si ritrova nelle definizioni di *financial asset* e *non-financial asset*. Un *financial asset* si distingue da un *non-financial asset* attraverso gli obblighi che si instaurano tra le parti: un *financial asset* infatti prevede che ci sia una *liability*, ovvero una passività (*rectius* un obbligo) tra le parti contraenti. Tale passività si forma pertanto quando le parti si obbligano a fornire un pagamento o una serie di pagamenti in una situazione specifica³⁵². Il principio SNA 11.8 sottolinea poi che anche le riserve auree bancarie rientrano nella categoria dei *financial assets*, affermazione utile se si pensa alle qualità che oro e valute virtuali presentano in comune. La fattispecie in analisi non prevede che le parti stringano un accordo dal quale dipenda la costituzione di nuove passività, e gli obblighi contrattuali dati dall’utilizzo di valuta virtuale non vengono gestiti da alcun ente centrale, altro elemento ricorrente nella contabilizzazione di *assets* finanziari. Per questi motivi si ritiene che la valuta virtuale non possa essere considerata un *financial asset* e si inserisca quindi all’interno della categoria residuale degli *assets* non finanziari³⁵³. Quest’ultima viene suddivisa ai fini del SNA in *produced* o *non-produced assets*. Come ampiamente spiegato *supra*, la valuta virtuale si genera grazie all’attività di *mining*. Ai fini della rappresentazione contabile, è utile comprendere se tale attività costituisca attività di produzione, di creazione, oppure una semplice attività di *discovering*: in

³⁵¹ Cfr. SNA par. 1.46, 2008. I principi contabili SNA 2008 sono reperibili al seguente link: <https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf>

³⁵² SNA, par. 11.5 e 11.8, 2008.

³⁵³ Un’eccezione riguarda i contratti derivati aventi come sottostante la valuta virtuale. In questo caso infatti dalla firma del contratto emerge una passività: una delle parti si obbliga ad acquistare o vendere la ricchezza oggetto del contratto a determinate condizioni e al verificarsi di determinati eventi, oppure alla scadenza del contratto stesso. Sul punto, OECD, *How to deal with Bitcoin and other cryptocurrencies in the System of National Accounts?*, 2018, pp. 10 e ss.

questo secondo caso emerge di nuovo una forte l'analogia con l'oro, in quanto esiste già di per sé in natura e viene solamente scoperto grazie all'attività umana. Gli effetti di questa scelta sono molteplici: dapprima, ipotizzando che l'attività di *mining* costituisca una produzione di valuta virtuale, il valore prodotto dovrebbe corrispondere (almeno) ai costi sostenuti per la produzione. Tuttavia, il prezzo dipende dal mercato e dalla diffusione di tale strumento: è legato pertanto dall'attività impiegata in termini di tempo, lavoro, strumenti e consumo energetico necessario per generare nuova valuta virtuale³⁵⁴. Logicamente quindi le valute virtuali si avvicinano maggiormente alla definizione di *non-produced assets*, in quanto a seguito di numerosi costi sostenuti, l'*output* di un'attività di *mining* sfortunata può senza dubbio essere pari a zero. Nonostante ciò, se per ipotesi si considerassero le valute virtuali alla stregua di *produced assets*, dovrebbero essere inserite in una delle sottocategorie stabilite dal SNA, ovvero immobilizzazioni, rimanenze e i cc.dd. *valuables*³⁵⁵. Le prime vengono definite ai fini del SNA come beni impiegati nel processo di produzione per un tempo superiore ad un esercizio³⁵⁶: è evidente che la fattispecie in analisi difficilmente rientra in questa sottocategoria. Le seconde riguardano beni e servizi detenuti per la vendita o per essere impiegati nel processo produttivo a breve termine. Non costituiscono una riserva di valore, in quanto generalmente sono soggetti ad obsolescenza e quindi ad una progressiva perdita di valore, motivo sufficiente per escludere le valute virtuali da tale sottocategoria. L'ultima sottocategoria riguarda i *valuables*. Sono beni utilizzati come riserva di valore in quanto di norma rappresentano il c.d. bene rifugio quando il mercato finanziario è soggetto ad importanti variazioni di valore. Le valute virtuali sono soggette ad una volatilità importante, per cui non assolverebbero a tale scopo. Appurato che la categoria dei *produced assets* non si adatta per nulla allo strumento in analisi, si analizzano le sottocategorie dei *non-produced assets*. Esse riguardano le risorse naturali, i contratti, le locazioni, le licenze, l'avviamento a pagamento e le risorse di marketing. È evidente che, pur presentando delle analogie sia con le risorse naturali (sebbene il metodo di generazione di valute virtuali sia di incerta natura), sia con i contratti in

³⁵⁴ OECD, *op. cit.*, p. 14.

³⁵⁵ Lo SNA definisce i *valuables* al par. 10.149 come oggetti preziosi o opere d'arte utilizzati come riserva di valore, facenti parte dell'attivo di stato patrimoniale.

³⁵⁶ SNA, par. 100.11, 2008.

generale, la fattispecie in analisi non può essere assimilata *in toto* in nessuna di queste sottocategorie. L'OECD suggerisce, pertanto, di creare una nuova categoria separata per le valute virtuali, in quanto al momento della redazione di tali principi (2008) nessuno poteva immaginare l'ascesa di un nuovo strumento di tale portata³⁵⁷.

5.2.2. I principi contabili IFRS

In ambito di principi contabili internazionali, lo IASB³⁵⁸ non ha mai fornito alcuna interpretazione riguardo i crediti da baratto, fattispecie che ben si adatta alla contabilizzazione delle valute virtuali in ambito GAAP. Tuttavia, possono essere ricavati delle linee guida generali riguardo la contabilizzazione di eventuali operazioni di baratto. Lo IAS 18.9 stabilisce che *“i ricavi devono essere valutati al fair value del corrispettivo ricevuto o da ricevere”*, mentre lo IAS 18.12 indica che *“quando si vendono merci o si prestano servizi in cambio di merci o di servizi di diversa natura, lo scambio è considerato un'operazione che produce ricavi. Il ricavo è determinato al fair value dei beni o servizi ricevuti, rettificato dall'importo di eventuali pagamenti in contanti o equivalenti [...]”*. Da ciò è chiaro che secondo i principi contabili internazionali l'operazione di baratto dovrebbe essere contabilizzata sulla base del *fair value* dei beni ricevuti, rettificato dal valore di eventuali altri beni scambiati. Da un punto di vista economico, le operazioni in valute virtuali sembrano delinearsi in maniera piuttosto chiara: che siano considerate beni da scambiare e quindi configurino un baratto oppure una vera e propria valuta caratterizzante disponibilità liquida, la contabilizzazione a livello economico prevede comunque la registrazione di un ricavo rettificato di eventuali pagamenti.

Maggiori difficoltà s'incontrano nella contabilizzazione patrimoniale delle stesse.

I principi internazionali richiedono uno sforzo interpretativo volto a comprendere se la fattispecie in analisi possa essere categorizzata in un principio contabile esistente (o più di uno).

Ai fini dei principi contabili internazionali, è noto che la collocazione nello stato patrimoniale è strettamente collegata al principio di prevalenza della sostanza sulla

³⁵⁷ OECD, *op. cit.*, p. 15.

³⁵⁸ IASB è l'acronimo di *International Accounting Standards Board*.

forma. L'obiettivo quindi non è stabilire in concreto quale qualificazione giuridico-contabile assumano le valute virtuali, bensì capire quale categoria contabile si adatti meglio alle caratteristiche dello strumento per una rappresentazione fedele e veritiera in bilancio. Un primo tentativo di allocazione può essere l'inserimento delle valute virtuali all'interno degli *strumenti finanziari* così come descritte dallo IAS 32, par. 11: *“Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra entità”*. Per comprendere se la fattispecie rientra nel novero degli strumenti finanziari, è necessario assicurarsi se siano in grado di generare attività finanziaria così come descritta dallo IAS 32, par. 11, ovvero *“una qualsiasi attività che sia: a) disponibilità liquide; b) uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra entità; c) un diritto contrattuale: i) a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra entità; o ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che sono potenzialmente favorevoli all'entità; d) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità [...]”*.

In prima battuta è utile comprendere come vengono definite le disponibilità liquide di cui alla lett. a) ai fini dei principi contabili. Le disponibilità liquide vengono definite principalmente come la cassa, i depositi a vista e le disponibilità liquide equivalenti, ovvero *“quelle possedute per soddisfare gli impegni di cassa a breve termine, invece che per investimento o per altri scopi. Perché un investimento possa essere considerato come disponibilità liquida equivalente esso deve essere prontamente convertibile in un ammontare noto di denaro e deve essere soggetto a un irrilevante rischio di variazione del valore. Perciò, un investimento è classificato, solitamente, come disponibilità liquida equivalente solo quando esso è a breve scadenza, cioè, per esempio, a tre mesi o meno dalla data d'acquisto. Gli investimenti finanziari azionari sono esclusi dalla classificazione come disponibilità liquide equivalenti a meno che essi siano, di fatto, equivalenti alle disponibilità liquide, quali, per esempio, le azioni privilegiate acquistate in un momento vicino alla loro scadenza e con una data di rimborso determinata”*³⁵⁹. Il principio contabile chiarisce in maniera definitiva che, per essere definita *disponibilità liquida*

³⁵⁹ IAS 7.7

equivalente, la fattispecie deve essere soggetta a variazioni di valore irrilevanti, circostanza che non si verifica in ambito di valute virtuali. Lo IAS 32, par. AG3 definisce poi il concetto di *cash*: *“la moneta (disponibilità liquide) è un'attività finanziaria in quanto rappresenta il mezzo di scambio e per questo è la base sulla quale tutte le operazioni sono misurate e rilevate nel bilancio. Un deposito di disponibilità liquide in una banca o in un analogo istituto finanziario è un'attività finanziaria perché rappresenta il diritto contrattuale del depositante a ottenere disponibilità liquide dall'istituto o a emettere un assegno o uno strumento analogo in favore di un creditore attingendo al deposito per il pagamento di una passività finanziaria”*. In questa circostanza si sottolinea come le valute virtuali assolverebbero in parte la funzione di mezzo di scambio essendo unità di misura per i beni e i servizi scambiati per esempio in *bitcoin*, ma non la *mensura* con la quale viene redatto il bilancio, che viene necessariamente rappresentato in valuta avente corso legale. Inoltre, pur essendo depositati *online* all'interno di *wallet*, non sono gestiti da un ente centrale o da un istituto depositario, configurando una fattispecie di deposito non tradizionale. Al più possono essere conservati, sempre *online*, presso gli intermediari qualificati. Pertanto, le valute virtuali non possono essere rappresentate come disponibilità liquide secondo i principi internazionali. Le lett. b) e d) dello IAS 32, par. 11³⁶⁰ si riferiscono alla partecipazione nel capitale di un'altra entità, fattispecie che non si verifica nel caso delle valute virtuali. L'unica lettera che rimane da analizzare è la lett. c)³⁶¹. Anche in questo caso è presente il riferimento ad un'entità terza, che rappresenta il creditore o il debitore della società che redige il bilancio. Come già ampiamente spiegato *supra*, le valute virtuali non incorporano alcun diritto contrattuale, in quanto vengono accettate dalle parti spontaneamente. Si esclude pertanto che la fattispecie possa rientrare nella categoria contabile degli strumenti finanziari, né delle disponibilità liquide.

Ferma l'evidente necessità di contabilizzare la ricchezza posseduta nell'attivo di stato patrimoniale, le categorie non ancora vagliate riguardano le immobilizzazioni

³⁶⁰ *“b) uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra entità; d) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità”*.

³⁶¹ *“c) un diritto contrattuale: i) a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra entità; o ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che sono potenzialmente favorevoli all'entità;”*

immateriali e il magazzino.

Nell'aggiornamento di giugno 2019³⁶², l'IFRIC³⁶³ ha stabilito che le valute virtuali devono essere contabilizzate sulla base dello IAS 2 *Inventories* quando sono detenute per la vendita nell'arco dell'esercizio, mentre si applica lo IAS 28 *Intangible asset* quando non si prevede di liquidare la valuta virtuale nell'arco dell'esercizio oppure quando, per caratteristiche intrinseche delle stesse, non risulta applicabile lo IAS 2³⁶⁴. Tale suddivisione potrebbe essere applicata tenendo conto del criterio con il quale l'impresa entra in possesso e detiene valuta virtuale: se l'intenzione è la detenzione a scopo speculativo, si presume (ma non è certo) che venga mantenuta nel bilancio per un periodo maggiore dell'esercizio in corso e pertanto venga valorizzata come immobilizzazione immateriale; se la detenzione viene fatta con l'intenzione di scambiarla con merci e servizi, e si ottiene valuta virtuale a seguito della ricezione di un pagamento, viene iscritta nelle rimanenze di magazzino.

Nello specifico, lo IAS 2, par. 6 definisce le rimanenze *“beni: a) posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell'attività; b) impiegati nei processi produttivi per la vendita; o c) sotto forma di materiali o forniture di beni da impiegarsi nel processo di produzione o nella prestazione di servizi.”*. Secondo il Comitato IFRIC, le valute virtuali si classificano come beni di cui alla lett. a), in quanto vengono impiegati nel normale svolgimento dell'attività sia nel caso in cui vengano utilizzate come mezzo di scambio nelle quotidiane transazioni della società, sia che siano detenute da una società di *trading* con lo scopo di vendere ai propri clienti tali ricchezze. Nel caso in cui, poi, la detenzione abbia scopi speculativi, l'IFRIC stabilisce di seguire lo IAS 38, dove vengono definite le immobilizzazioni immateriali. In particolare, si tratta di *attività immateriali*, ovvero *“un'attività non monetaria identificabile e priva di consistenza fisica”*³⁶⁵. Tale attività risulta identificabile quando *“a) è separabile, ossia può essere separata o scorporata dall'entità e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata, sia individualmente*

³⁶² Si tratta del Comitato IFRIC riunito a Londra l'11 e il 12 giugno 2019 con lo scopo di rendere pubbliche le decisioni raggiunte sull'interpretazione dei principi IFRS. In particolare, si veda: IFRIC, *Holdings of Cryptocurrencies – Agenda Paper 12*, 2019.

³⁶³ IFRIC è l'acronimo di *International Financial Reporting Interpretations Committee*.

³⁶⁴ Si ricorda, infatti, che non tutte le cc.dd. valute virtuali presentano le stesse caratteristiche formali.

³⁶⁵ IAS 38, par. 8.

*che insieme al relativo contratto, attività o passività identificabile indipendentemente dal fatto che l'entità intenda farlo o meno; o b) deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall'entità o da altri diritti e obbligazioni”*³⁶⁶. Le valute virtuali risultano per certo identificabili ex lett. a) in quanto possono essere separate, vendute o scambiate in qualsiasi momento, scopo per il quale sono state create. Secondo quest’interpretazione quindi le valute virtuali risultano essere a livello contabile un *bene* come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Firenze e non una valuta come stabilito da quella della Corte di Giustizia Europea. L’elemento di confusione che si viene a generare è rappresentato dalla possibilità per le imprese di iscrivere in bilancio tra le rimanenze di merci o tra le immobilizzazioni immateriali quella che viene considerata una valuta sia dall’Agenzia delle Entrate (come visto *supra* cap. 4.3), che secondo la dottrina. Comunque vengano contabilizzate, la società che iscrive le valute virtuali tra le rimanenze dovrebbe dimostrare che esse vengono scambiate abbastanza frequentemente da poter essere considerate rientranti nel normale svolgimento dell’attività, come da definizione ex IAS 2³⁶⁷. Inoltre, si pone una problematica riguardante l’effetto di tale scelta di contabilizzazione sia ai fini della determinazione del risultato d’esercizio quindi gli effetti da rappresentare in conto economico a seguito di variazioni di valore in positivo e in negativo, sia ai fini della corretta valutazione da iscrivere a bilancio. Ad ogni modo, la soluzione trovata dall’IFRIC, pur adattandosi ad un gran numero di possibili scenari che possono scaturire dall’utilizzo di valute virtuali, rappresenta sempre un tentativo di inquadramento oggettivo della fattispecie che in questa situazione mal si concilia col principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Infine, si considera la posizione di un *miner* in ambito contabile. In particolare, l’esercitare l’attività di *mining* comporta dei costi che per loro natura sono strettamente collegati ai ricavi dell’attività stessa, che si tratti di produzione o scoperta della ricchezza. Secondo lo IAS 2, si definiscono costi *“tutti i costi di acquisto, i costi di trasformazione e gli altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali”*. Secondo l’interpretazione dell’IFRIC

³⁶⁶ IAS 38, par. 12.

³⁶⁷ Sul punto anche BIANCHI S., BALLARIN F., *Criptovalute: implicazioni per gli IFRS adopters*, in *Amministrazione e Finanza*, 7/2018, p. 10.

quindi nel caso in cui un *miner* iscrivesse la valuta virtuale detenuta in conto proprio tra le rimanenze, tutti gli oneri utili a portare le stesse nella condizione di rimanenze sarebbero classificabili come costi iscrivibili nel bilancio d'esercizio e potrebbero quindi influire nella determinazione del risultato d'esercizio tanto quanto i ricavi generati dalla stessa attività di *mining*.

5.2.3. I principi contabili OIC

In ambito di principi contabili nazionali, la rilevazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione, ma vincolata dagli schemi di bilancio ex artt. 2424, 2424 *bis*, 2425 e 2425 *bis*³⁶⁸. La questione risulta più articolata poiché appare più complesso categorizzare a livello contabile la fattispecie seguendo un criterio di stampo funzionale come quello adottato dall'IFRIC. Premesso che in nessun principio contabile nazionale è mai considerato il trattamento delle valute virtuali, di seguito si cercherà di replicare la posizione presa dall'IFRIC anche per i principi contabili OIC. Nel caso di *exchangers*, *miner* e società che utilizzano la valuta virtuale senza scopi speculativi, ovvero come mezzo di pagamento generico, tali strumenti compariranno nel bilancio sotto forma di rimanenze rispettando quanto disposto dall'OIC 13. Si stabilisce, sulla linea di quanto disposto dallo IAS 2, che *“Le rimanenze di magazzino rappresentano beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società”*³⁶⁹. Tutte le altre attività svolte in valuta virtuale, che nei bilanci redatti con i

³⁶⁸ Art. 2423-bis, comma 1-bis) c.c.: *“La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”*.

³⁶⁹ L'OIC 13 definisce con un elenco non esaustivo le principali tipologie di rimanenze:

“Le principali tipologie di rimanenze di magazzino disciplinate sono:

- le materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione (cd. semilavorati di acquisto);*
- le materie sussidiarie e di consumo (costituite da materiali usati indirettamente nella produzione);*
- i prodotti in corso di lavorazione (materiali, parti e assieme in fase di avanzamento);*
- i semilavorati (parti finite di produzione interna destinate ad essere utilizzate in un successivo processo produttivo);*
- le merci (beni acquistati per la rivendita senza subire rilevanti trasformazioni);*
- i prodotti finiti (prodotti di propria fabbricazione)”*.

È evidente che le valute virtuali non rientrano in nessuna delle tipologie sopra menzionate fatta eccezione della categoria *merci* nel caso in cui si tratti del bilancio di una società di *mining* o

principi internazionali vengono valorizzate all'interno delle immobilizzazioni immateriali, ai fini dei principi OIC potrebbero costituire una voce dell'attivo circolante oppure una voce dell'attivo immobilizzato. La distinzione è dovuta alle tempistiche con le quali la società che redige il bilancio ritiene di poter liquidare la fattispecie. Qualora si decida di vendere valuta virtuale posseduta a fini speculativi, i principi contabili impongono l'iscrizione delle stesse in attivo circolante, mentre qualora si decida di detenere il valore per un periodo che vada oltre il termine dell'esercizio in corso, i principi contabili impongono l'iscrizione all'interno dell'attivo immobilizzato³⁷⁰. Resta da comprendere in quali poste del circolante e dell'attivo immobilizzato possano essere iscritte le valute virtuali. La presenza degli schemi obbligatori di bilancio impone che lo stesso strumento possa essere iscritto alternativamente nel circolante o nell'immobilizzato: tale regola viene incontro alle esigenze delle valute virtuali poiché permette l'iscrizione in voci diverse a seconda dello scopo con il quale sono detenute. Partendo dall'attivo circolante, è possibile effettuare l'iscrizione tra le *“Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”*, ovvero la voce C) III 6) *“Altri titoli”*.

trading, oppure di *materie di consumo* nel caso di una società che utilizzi la fattispecie per assolvere a pagamenti, ovvero scambi con altre merci o servizi. Quest'ultima interpretazione scaturisce da un aspetto squisitamente tecnico. Ponendo l'esempio di una società che produce mobili per abitazioni, che decide di accettare *bitcoin* ed effettuare pagamenti con gli stessi, è evidente che i *bitcoin* non potrebbero mai essere considerati merce, men che meno semilavorati o prodotti finiti. La definizione che più si avvicina all'utilizzo che la società stessa pone in essere è quella di materie sussidiarie di consumo, in quanto nella pratica i *bitcoin* vengono scambiati con altre merci (nell'esempio, la materia prima per costruire i mobili, o nel caso di vendita, i mobili stessi). La quantità di *bitcoin* iscritta tra le rimanenze verrebbe consumata a seguito di pagamenti da parte della società, e verrebbe aumentata a seguito di pagamenti ricevuti dai propri clienti. Da questo esempio emerge che la trattazione della valuta virtuale come rimanenza non sempre si adatta all'utilizzo che ne viene fatto in sostanza, ma formalmente permette di registrare in bilancio una variazione di valore (grazie alle rimanenze iniziali e finali) che, se ben valutate, possono corrispondere ad una dichiarazione chiara, veritiera e corretta.

³⁷⁰ OIC 20 – *Titoli di debito*, par. 20: *“La classificazione nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante dipende dalla destinazione del titolo. I titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale si iscrivono tra le immobilizzazioni, gli altri vengono iscritti nel circolante. Ai fini di determinare l'esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio della società si considerano, oltre alle caratteristiche dello strumento, la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della società di detenere i titoli per un periodo prolungato di tempo. In relazione alle proprie strategie aziendali è possibile che gli organi amministrativi, nel rispetto del criterio della destinazione economica, destinino un portafoglio di titoli della medesima specie, in parte ad investimento duraturo, da iscriversi nell'attivo immobilizzato, in parte alla negoziazione, da iscriversi nell'attivo circolante”*.

La corrispondente voce dell'attivo immobilizzato è la voce B) III 3) *"Altri titoli"*.

Si consideri che l'iscrizione delle valute virtuali tra gli *"Altri titoli"*, che siano nella sezione C) oppure nella sezione B), prevede che si seguano le disposizioni dell'OIC 20, che tratta la fattispecie di *titoli di debito*. È evidente che le valute virtuali non rientrano nemmeno lontanamente all'interno della suddetta fattispecie così come definita dallo stesso OIC 20³⁷¹. Si ritiene pertanto di dover seguire l'interpretazione dell'IFRIC e di analizzare la fattispecie delle immobilizzazioni immateriali. Nel novero delle immobilizzazioni immateriali ci sono i beni immateriali, che vengono definiti con una formulazione pressoché identica a quella utilizzata dallo IAS 28³⁷². Si ritiene pertanto che le valute virtuali possano essere iscritte tra le immobilizzazioni immateriali, seguendo il criterio di analogia con quanto stabilito dall'IFRIC in ambito di principi internazionali.

Tuttavia, seguendo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea, poi ripreso dall'Agenzia delle Entrate, le valute virtuali dovrebbero essere ritenute alla pari di una qualsiasi valuta estera. Secondo tale interpretazione pertanto dovrebbero essere contabilizzate seguendo i dettami dell'OIC 26 – *Operazioni, attività e passività in valuta estera*. Nello stesso OIC 26, nel definire gli ambiti di applicazione, si legge che *"La moneta di conto è la valuta in cui è redatto il bilancio che, ai sensi dell'articolo 2423, comma 6, codice civile è l'euro. Per valuta estera si intende dunque una qualsiasi valuta diversa dall'euro"*. Da ciò si comprende quindi, sempre seguendo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, che anche le valute virtuali possono essere considerate valuta estera ai fini contabili. Pertanto, tutte le operazioni di conversione, acquisto e vendita effettuate con valuta virtuale dovrebbero essere contabilizzate in moneta di conto. Nella

³⁷¹ OIC 20, par. 4 *"I titoli di debito oggetto di trattazione in questo principio sono costituiti da titoli che attribuiscono al possessore il diritto a ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società che li ha emessi. In tale ambito rientrano i titoli emessi da stati sovrani, le obbligazioni emesse da enti pubblici, da società finanziarie e da altre società, nonché i titoli a questi assimilabili"*. È evidente il riferimento al rapporto con una società emittente, inesistente in ambito di cc.dd. valute virtuali.

³⁷² OIC 24, par. 9: *"I beni immateriali sono beni non monetari, individualmente identificabili, privi di consistenza fisica e sono, di norma, rappresentati da diritti giuridicamente tutelati. Un bene immateriale è individualmente identificabile quando: (a) è separabile, ossia può essere separato o scorporato dalla società e pertanto può essere venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto, scambiato; oppure (b) deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dalla società o da altri diritti e obbligazioni"*.

fattispecie, la mera detenzione di un *wallet* dovrebbe essere rappresentata nelle disponibilità liquide in euro con indicazione dell'adeguata informativa obbligatoria in nota integrativa, ovvero la valuta estera utilizzata, il tasso di cambio praticato ed eventuali differenze su cambi derivanti dalle operazioni effettuate. Tali operazioni infatti avrebbero effetti rilevanti sul conto economico se si pensa alla volatilità tipica delle valute virtuali. Sebbene quest'ultima interpretazione risulti logicamente più adatta alla fattispecie in analisi, sembra che le istituzioni fiscali preferiscano optare per la prima interpretazione presentata. Con tutta probabilità, l'iscrizione delle valute virtuali tra le disponibilità liquide (in Euro) risulta, secondo le istituzioni fiscali e contabili, poco adatta agli scopi speculativi con i quali talvolta le stesse sono acquistate dalle società, preferendo un sistema di contabilizzazione, sebbene meno adatto, che presenti la tendenza a considerare la fattispecie in analisi più distante dalla definizione stessa di valuta e più vicina alla definizione generica di bene, in qualsivoglia modo essa venga utilizzata.

5.2.4. Problematiche di valutazione

Diverse scelte nella classificazione contabile hanno riflessi sul criterio di valutazione da utilizzare ai fini dell'iscrizione della posta in bilancio. Relativamente alle opzioni *supra* presentate in ambito IFRS, l'iscrizione di un'attività immateriale in stato patrimoniale dev'essere effettuata al costo storico. Successivamente alla prima iscrizione, è possibile procedere a mantenere la valutazione al costo al netto degli ammortamenti cumulati e delle eventuali perdite di valore, oppure utilizzare il criterio del *fair value*. Quest'ultimo però, come disciplina lo IAS 38, può essere adottato solo per le fattispecie che sono valorizzate in un mercato attivo. In caso di valutazione al *fair value*, vanno rilevate in una riserva di patrimonio netto, poiché ogni diminuzione di valore dev'essere rilevata a conto economico come costo e in diminuzione dell'apposita riserva precostituita in patrimonio netto se l'attività era stata precedentemente rivalutata. Tra le due opzioni, quella che meglio si adatta alla fattispecie è per certo la valutazione al *fair value*, in quanto consente di seguire in maniera più diretta le oscillazioni di valore esercizio per esercizio tipiche delle valute virtuali, nonché evita che le stesse vengano ammortizzate come prevede il criterio del costo ammortizzato. È chiaro infatti che la valuta virtuale

non può per sua natura essere ammortizzata, quindi difficilmente è applicabile il primo criterio descritto. Tuttavia, si evidenzia che anche il criterio del *fair value* può portare ad effetti distorsivi della rappresentazione contabile. Nel caso di una diminuzione di valore di una valuta virtuale che negli esercizi precedenti aveva acquisito valore ed era stata rivalutata, la perdita non andrebbe ad incidere come costo nel conto economico, ma andrebbe a diminuire la riserva istituita appositamente nel patrimonio netto. Una rappresentazione corretta dovrebbe infatti tenere conto delle diminuzioni di valore ai fini del risultato d'esercizio³⁷³.

Nel caso in cui invece le valute virtuali possedute fossero iscritte tra le rimanenze, ai fini dei principi contabili internazionali dovrebbero essere iscritte in attivo al valore di costo. In sede di valutazione successiva, lo IAS 2 prevede che l'attività in rimanenza sia valutata al minore tra il costo sostenuto per acquisirla (o produrla) e il suo valore netto di realizzo, fermo restando che si procede comunque al confronto tra il costo e il suo valore di recupero ove esista qualche indicazione che dimostri che l'attività possa aver subito una perdita di valore da rilevare in conto economico. Questo genere di valutazione ben si adatta alle caratteristiche della fattispecie: l'eventuale perdita di valore sarebbe registrata in conto economico e concorrerebbe così alla formazione del risultato d'esercizio. Tuttavia, un eventuale aumento di valore rispetto al costo di acquisto non sarebbe rappresentabile, in quanto si prevede di iscrivere la fattispecie al minore tra il costo e il valore di recupero.

Lo IAS 2 prevede poi un ulteriore criterio di valutazione per i *traders*: essi infatti hanno la facoltà di valutare al *fair value* al netto dei costi di vendita le *commodities* che rientrano nella categoria delle rimanenze, rilevando a conto economico le variazioni di valore in aumento e in diminuzione³⁷⁴. Le valute virtuali rientrerebbero proprio nella categoria delle *commodities*, pertanto potrebbero essere valutate con quest'ultimo criterio, di certo il più vicino ad una rappresentazione corretta e veritiera, seppur riservato solo ai *traders*³⁷⁵. Quest'ultimo criterio di valutazione, oltretutto rivelarsi il più

³⁷³ Sul punto anche CAPONERA A., GOLA C., *op. cit.*, p. 27.

³⁷⁴ CAPONERA A., GOLA C., *ibidem*.

³⁷⁵ IAS 2, par. 3: "*Il presente Principio [ovvero il criterio generico di valutazione delle rimanenze] non si applica alla valutazione delle rimanenze possedute da: [...] b) commercianti-intermediari in merci che valutano le loro rimanenze al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita.*"

corretto, non a caso è simile al criterio utilizzato per la valorizzazione delle differenze di cambio rilevate sulle valute estere classificate in bilancio come *“Cassa e disponibilità liquide equivalenti”*, per le quali è prevista l’iscrizione in conto economico, tra i proventi o tra i costi a seconda del segno della differenza.

Una valutazione non propriamente corretta in relazione ai riflessi sul risultato d’esercizio in conto economico potrebbe portare alla creazione di una base imponibile tassabile iniqua, sebbene a livello fiscale possano intervenire variazioni in aumento o in diminuzione rispetto al valore presentato nel bilancio civilistico. La mancanza della rappresentazione delle differenze negative in conto economico, come accade nella valutazione delle immobilizzazioni immateriali, rende tali perdite non deducibili a livello fiscale, nonostante il valore effettivo in possesso della società contribuente sia diminuito, talvolta anche notevolmente. Tale effetto distorsivo implica un’incongruenza tra il reddito disponibile e il reddito tassabile, causato dall’inadeguatezza della valutazione contabile della fattispecie³⁷⁶.

Per quanto concerne i principi contabili nazionali, anche in questo caso diverse scelte contabili relative all’attivo di stato patrimoniale prevedono diversi criteri di valutazione e di conseguenza diversi riflessi in conto economico. Nel caso in cui le valute virtuali venissero considerate attivo circolante appartenente alla voce C) III 6), l’art. 2426 c.c. stabilisce al comma 9 che *“le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione”*. Tale valutazione non consente di rappresentare un aumento di valore delle rimanenze, ma solo una svalutazione delle stesse, la quale può essere imputata in conto economico e quindi influire sul risultato d’esercizio. Ai fini dell’analisi è utile comprendere come il comma 1 dello stesso articolo disciplini la valutazione al

Quando tali rimanenze sono così valutate, le variazioni del fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita sono rilevate a conto economico nell’esercizio di tale variazione”.

³⁷⁶ Sul punto, KPMG – IFRG Limited, *op. cit.*, p. 2.

costo di acquisto o di produzione, dato che si applica anche alla fattispecie delle rimanenze.

Lo stesso comma 1 definisce infatti i criteri per la valutazione anche della voce B) III 3), ovvero le immobilizzazioni: *“sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile”*. Quest’ultimo comma è di fondamentale importanza per la contabilizzazione delle attività di *mining*, in quanto consente di imputare al valore del prodotto anche i costi di produzioni accessori direttamente imputabili al prodotto stesso. Nel caso delle valute virtuali, l’iscrizione dovrebbe comprendere tutti i costi di strumenti informatici, energia elettrica e lavoro necessari all’estrazione delle stesse. Non è detto, quindi che lo stesso strumento venga iscritto con lo stesso valore a seconda che venga attribuito alla voce C) III 6) o alla voce B) III 3): nel primo caso si considera il costo di acquisto o produzione oppure il valore desumibile dall’andamento del mercato (*rectius* la quotazione ove disponibile) se minore. Quindi, nel caso il valore di mercato sia inferiore al valore d’acquisto o di produzione, l’iscrizione di valuta virtuale tra le rimanenze deve avvenire al primo valore menzionato, mentre l’iscrizione tra le immobilizzazioni non prevede la valutazione derivante dall’andamento del mercato. Potenzialmente perciò in un caso particolare come quello delle valute virtuali, il valore iscritto tra le rimanenze potrebbe risultare minore rispetto a quello iscritto tra le immobilizzazioni. Inoltre, per quanto concerne la valutazione delle immobilizzazioni, esse vanno svalutate quando si presume che la perdita di valore sia durevole nel lungo termine³⁷⁷. La perdita di valore durevole emerge quando il valore recuperabile³⁷⁸ è inferiore per un tempo considerevole rispetto al valore netto contabile. Tale perdita va iscritta in conto economico e non è recuperabile. Emerge una problematica riguardante

³⁷⁷ OIC 9

³⁷⁸ Si definisce valore recuperabile come il maggiore tra il *fair value* e il valore d’uso. Cfr. OIC 9.

la volatilità del valore delle valute virtuali. In caso di ripristino del valore originario, o di un aumento di valore superiore al costo, non sarà possibile rappresentare tale ricchezza in bilancio. La conseguenza fiscale di ciò è che al momento della vendita emergerà una plusvalenza data dal valore di vendita meno il valore contabile, che potrebbe essere inferiore rispetto al costo di acquisto o produzione in caso di avvenute svalutazioni. La plusvalenza generatasi potrebbe essere quindi maggiore di quanto è il reddito effettivamente creato.

La valutazione al *fair value* utilizzata nei principi internazionali risulta essere, ai fini della valutazione delle valute virtuali, più veritiera e corretta rispetto alla valutazione al costo storico adottata dai principi nazionali, in quanto è in grado di registrare eventuali aumenti di valore ai fini patrimoniali ma soprattutto economici, influenzando così il risultato d'esercizio.

Un'ultima fattispecie riguarda la contabilizzazione delle poste di conto economico in valuta estera. Si ricorda infatti che l'orientamento giudico e fiscale prevalente ritiene che le valute virtuali siano da assimilare alla categoria delle valute estere. Il c.c. prevede che le attività e le passività monetarie (tra cui le disponibilità liquide) effettuate in valuta estera vengano contabilizzate al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio e che gli eventuali utili o perdite su cambi debbano essere imputati in conto economico³⁷⁹. Qualora una società utilizzi la valuta virtuale come mezzo di scambio, adottare i criteri di contabilizzazione previsti per le operazioni in valuta estera permetterebbe di fornire un'informativa veritiera e corretta, ma soprattutto permetterebbe di contabilizzare in conto economico le perdite e gli utili su cambi. Tuttavia, l'utilizzo del tasso di cambio a fine esercizio non costituisce il metodo più corretto per valorizzare in bilancio uno strumento caratterizzato da alta volatilità, introducendo ad un'informativa potenzialmente distorsiva. Questo è il motivo per cui, a fini fiscali, il T.U.I.R. stabilisce che *"la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura*

³⁷⁹ Art. 2426, comma 8-bis, c.c.: *"Le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto"*.

dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza", evitando di sottoporre a tassazione redditi mai generati.

Ai fini del conto economico invece le operazioni di acquisto e vendita effettuate in valuta estera seguono i dettami del comma 2, art. 2425-bis, c.c., che stabilisce che: *"i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta"*. Tale criterio rende giustizia ad una rappresentazione veritiera e corretta dei tassi di cambio e del reale valore attribuibile in bilancio ad un'operazione effettuata in valuta estera. L'impostazione dell'art. 2425-bis, comma 2, c.c. è seguita a fini fiscali anche dal T.U.I.R. all'art. 9, comma 2: *"per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti"*.

5.3. Il parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate si è espressa con l'ormai nota Risoluzione 72/E/2016 riguardo al trattamento da riservare alle valute virtuali in ambito di società. In particolare, la Risoluzione mirava a definire come trattare le operazioni di acquisto e vendita di *bitcoin* in ambito di società che esercitavano attività di *trading* per conto di terzi. Seguendo l'impostazione data dalla sentenza C-264/14 della Corte di Giustizia Europea, l'Agenzia stabilisce che l'attività effettuata con valuta virtuale risulta rilevante ai fini IRES e IRAP. Nello specifico, il *trading* viene remunerato attraverso commissioni pari alla differenza tra l'importo corrisposto dal cliente che intende acquistare valuta virtuale e la migliore quotazione reperita dalla società intermediaria sul mercato. Tale differenza risulta esente ai fini dell'IVA, ma imponibile ai fini delle imposte dirette al netto dei relativi costi inerenti a detta attività³⁸⁰.

³⁸⁰ Agenzia delle Entrate, *Risoluzione 72/E*, 2 settembre 2016, p. 6.

L'Agenzia chiarisce poi che la remunerazione dipende da questioni squisitamente operative. In caso di ordine di acquistare il cliente conferisce alla società intermediaria del denaro che la stessa cambierà, per esempio, in *bitcoin*, depositandoli nel *wallet* del cliente. Nel caso invece di ordine di vendita, la società preleva dal cliente i *bitcoin* e accredita sul conto del cliente la somma convenuta, successivamente al completamento effettivo della vendita. Il guadagno o la perdita generatesi di competenza della società intermediaria è rappresentato dalla differenza tra quanto anticipato dal cliente e quanto speso dalla società stessa per l'acquisto, ovvero la differenza tra quanto incassato dalla società per la vendita e quanto riversato al cliente.

Le differenze di cui alla trattazione appena precedente costituiscono ricavi o costi per la società. Queste operazioni sono caratteristiche dell'esercizio dell'attività di intermediazione e contribuiscono quali elementi positivi o negativi alla formazione della materia imponibile soggetta a tassazione IRES ed IRAP. L'Agenzia delle Entrate non si esprime su questioni prettamente contabili, ma solamente sull'effetto fiscale che le soluzioni contabili devono offrire. Chiarisce infatti che le valute virtuali rimaste nella disponibilità della società a fine esercizio devono essere valutate in riferimento al valore normale delle stesse, ovvero la quotazione alla data di chiusura dell'esercizio ove disponibile. Più nello specifico, il tasso di cambio sarebbe costituito dalla media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme di compravendita *online*³⁸¹.

Il parere fornito dall'Agenzia non è per nulla esaustivo: tralascia infatti molteplici aspetti fiscali riguardanti le società che utilizzano le valute virtuali al di fuori del proprio oggetto sociale, sia con scopi speculativi che come mezzo di pagamento. Si ritiene pertanto che le stesse società impegnate in tali attività debbano seguire per analogia quanto disposto per le società che esercitano l'attività di *trading* per conto di terzi, con l'aggiunta della tassazione dell'eventuale maggior valore generato dall'investimento con scopi speculativi. Quest'ultima viene registrata in conto economico e viene tassata con imposta IRES del 24% calcolata sulla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita delle valute virtuali.

Inoltre l'art. 2426, co. 8-bis) prevede un trattamento differenziato a seconda che si tratti

³⁸¹ Agenzia delle Entrate, *Risoluzione 72/E*, 2 settembre 2016, p.7

di poste monetarie, ovvero attività e passività che comportano il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare importi di denaro in valuta determinati o determinabili, oppure di poste non monetarie, che non comportano diritti di incassare o obblighi di pagare³⁸². A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano poste monetarie crediti, debiti, titoli di debito e disponibilità liquide, mentre si considerano poste non monetarie le immobilizzazioni materiali e immateriali, le rimanenze e le partecipazioni.

L'allocazione delle valute virtuali in voci di bilancio considerate monetarie o non monetarie implica un diverso trattamento fiscale dei redditi prodotti in quanto si effettuano variazioni in aumento o in diminuzione in applicazione del principio di derivazione rafforzata ex art. 83, T.U.I.R.³⁸³.

Seguendo l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, le valute virtuali si considerano a tutti gli effetti delle valute estere e pertanto sono considerate poste monetarie.

Le disponibilità liquide in valuta sono convertite in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, e i relativi utili e perdite sono imputati in conto economico nella voce C.17-bis *"utili e perdite su cambi"*, presentando come contropartita una *"Riserva utili su cambi"*, non distribuibile fino al realizzo degli stessi, secondo quanto disposto dall'art. 2426, co. 8-bis), c.c.³⁸⁴. Da un punto di vista fiscale, la valutazione delle poste in valuta estera a fine esercizio non assume alcuna rilevanza: solo gli utili e le perdite effettivamente realizzati possono essere imponibili e deducibili ai sensi dell'art. 110, co. 3, T.U.I.R.

A fini fiscali sarà pertanto necessario operare una variazione in diminuzione nel caso di

³⁸² FURLANI F., *La valutazione delle poste monetarie in valuta*, in *Euroconference news*, 21 aprile 2017, p. 1.

³⁸³ Lo stesso art. 83, T.U.I.R. stabilisce che *"per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435 ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili"*.

³⁸⁴ Art. 2426, co. 8-bis), c.c. *"le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto;"*.

generazione utili non realizzati e una variazione in aumento in caso di perdite non realizzate. Tali variazioni danno origine alla necessità di rilevare fenomeni di fiscalità differita attiva o passiva in sede di determinazione del reddito imponibile.

La situazione cambia per le poste non monetarie. Se si considerassero le valute virtuali alla stregua di rimanenze o immobilizzazioni, esse rientrerebbero a pieno titolo tra le poste non monetarie con conseguenze contabili e fiscali.

Le differenze di cambio positive o negative generate dalla cessione di attività non monetarie non danno luogo ad un'autonoma e separata rilevazione, ma concorrono a formare le relative plusvalenze e minusvalenze da realizzo e quindi il reddito imponibile³⁸⁵. In relazione a quanto stabilito dall'art. 83, T.U.I.R. e dall'art. 9, co. 2, T.U.I.R. il corrispettivo di cessione dev'essere determinato applicando il cambio corrente alla data nella quale la cessione è stata effettuata.

Rispetto alle poste monetarie, le differenze su cambio delle poste non monetarie concorrono alla formazione del reddito imponibile, quindi non generano fenomeni di fiscalità differita.

³⁸⁵ Agenzia delle Entrate, *Risoluzione 57*, 6 giugno 2019, p. 8.

Conclusioni. Una scelta consapevole.

Dall'analisi svolta in questo elaborato la valuta virtuale si è dimostrata polimorfa e ibrida, assumendo forme e funzioni diverse a seconda delle situazioni rispetto alle quali è stata analizzata. L'individuazione della corretta natura giuridica delle valute virtuali consentirebbe di sottoporre il fenomeno ad un appropriato regime fiscale, sempre che sia possibile trovare una disciplina efficace e un regime fiscale altrettanto efficiente³⁸⁶. È emerso poi che il criterio che fornisce i migliori risultati in ambito contabile, fiscale e giuridico è senza dubbio il criterio funzionale. Tale criterio riprende una teoria espressa dalla dottrina giuridica, ovvero la teoria c.d. atomistica. Secondo tale teoria la valuta virtuale corrisponde parzialmente ad ogni entità analizzata e può essere definita quindi come l'insieme degli strumenti a cui è stata assimilata. Sarebbe moneta in quanto, seppure in maniera imperfetta, risponde alla definizione economica della stessa; sarebbe valuta alternativa in quanto costituisce un'unità di conto indipendente dalle valute tradizionali; sarebbe un bene poiché sulla stessa è possibile esercitare un diritto di proprietà³⁸⁷; sarebbe uno strumento finanziario perché è scambiata in un mercato a seguito della valutazione determinata da domanda e offerta; infine sarebbe un mezzo di pagamento in quanto è utilizzata come tale³⁸⁸. Il *Bitcoin* rappresenterebbe dunque tutti questi elementi a seconda del contesto e della funzione per il quale viene utilizzato. Tuttavia, è evidente che la valuta virtuale non incorpora completamente nessuno degli strumenti citati.

Ed è ancora più evidente che tale approccio può portare risultati efficaci più in ambito giuridico che contabile e fiscale. In questi ultimi due ambiti infatti è sempre presente la necessità di tutelare l'informativa verso gli *stakeholder* e la certezza del tributo nei confronti del contribuente: lasciare alla libera interpretazione funzionale del contribuente la rappresentazione contabile e di conseguenza la valutazione della

³⁸⁶ RAPUANO S., CARDILLO M., *op. cit.*, 2019, I, p. 50.

³⁸⁷ A tal proposito, la proprietà della ricchezza virtuale non è dimostrabile se non grazie al possesso della chiave privata necessaria per disporre dei *bitcoin*. Lo pseudo-anonimato che risiede alla base del concetto di valuta virtuale non aiuta certamente a comprendere chi sia il possessore delle valute finché non vi sia una controversia. Cfr. CAPACCIOLI S., *op. cit.*, p. 146.

³⁸⁸ Cfr. CAPACCIOLI S., *op. cit.*, pp. 137-138.

materia imponibile è scomodo per il contribuente stesso, in quanto potrebbe essere destinatario di controlli dagli esiti assolutamente incerti ed è sconveniente per l'autorità tributaria, in quanto si troverebbe a fronteggiare una molteplicità di interpretazioni per la tassazione dello stesso strumento.

Per questo motivo è stata ideata anche una teoria opposta a quella appena esposta. Secondo tale teoria (c.d. negazionista), la valuta virtuale costituirebbe un'innovazione non solo dal punto di vista tecnologico, bensì anche da quello giuridico. Nonostante gli elementi in comune con molte entità, il *Bitcoin* sarebbe uno strumento nuovo, senza precedenti, e come tale necessiterebbe di un'attività normativa *ad hoc*. Le somiglianze con gli strumenti già disciplinati a livello giuridico, contabile e fiscale non sarebbero infatti sufficienti per un'applicazione coerente delle norme presenti nel nostro ordinamento³⁸⁹. Inoltre gran parte dei tentativi di assimilazione operati dalla dottrina avrebbero solamente la necessità di *“soddisfare esigenze dal sapore soprattutto teorico-classificatorio, senza fornire consistenti apporti conoscitivi”*.

Tuttavia c'è chi sostiene che *“le criptovalute non cadano in alcun vuoto giuridico o in alcuna terra di nessuno, ne potrebbe essere altrimenti”*. L'affermazione viene giustificata dalla presenza di una *legge tacita* rappresentata dalle regole di funzionamento dettate dal *software*. Infatti, tali regole sarebbero *“autosufficienti, complete e coerenti per il perfezionamento di una transazione”*, quindi indipendenti da ogni tentativo di intervento normativo e per loro natura sfuggirebbero da qualsiasi norma di imposizione e monitoraggio fiscale.

Quest'ultima considerazione implica la presenza di un'altra questione da risolvere. Un eventuale (ulteriore) intervento normativo riguardo le valute virtuali dovrebbe tenere conto di tutti gli aspetti intrinseci della fattispecie e di tutti gli utilizzi che ne vengono fatti in concreto. Le norme dovrebbero quindi adattarsi alle regole già esistenti del *software*. La difficoltà di legiferare riguardo uno strumento creato per essere svincolato dagli stessi controlli normativi pone il legislatore di fronte a due possibilità di azione. La prima consiste nella non-azione. Lasciare che il fenomeno possa crescere e autoregolarsi

³⁸⁹ Le sentenze e le soluzioni contabili presentate nel corso dell'elaborato di questo scritto prevedevano un'applicazione per analogia delle norme esistenti, nonostante si sia più volte dimostrato che si è trattato di casi limite, avvenuti a causa della mancanza di norme più specifiche per la fattispecie.

nella speranza che gli investitori più deboli possano continuare ad essere tutelati grazie all'applicazione analogica delle leggi esistenti e che l'attività normativa già emanata sia sufficiente a prevenire e contrastare gli utilizzi illeciti e a permettere la tassazione dei redditi prodotti. Come visto nell'elaborato, tale soluzione non è stata per nulla condivisa dalle istituzioni, né dal punto di vista contabile, né dal punto di vista fiscale, per i motivi già segnalati.

La seconda possibilità prevede che il legislatore inseguia il fenomeno, cercando di circoscriverlo (nei limiti del possibile) ed evitare che possa mettere a rischio la stabilità economica di molti contribuenti ed investitori, dimostrando la capacità di mantenere il controllo in ambito di monitoraggio fiscale. Certamente questa seconda possibilità richiede uno sforzo maggiore da parte del legislatore, non solo di adattamento alla situazione presente, ma anche di previsione di situazioni future. Il polimorfismo che caratterizza la valuta virtuale obbligherebbe il legislatore a rivisitare continuamente le norme, ottenendo così un ordinamento sempre aggiornato, ma sempre in ritardo rispetto all'avanzamento tecnologico.

Da ciò scaturisce un altro ambito di azione: la possibilità di creare un principio contabile *ad hoc* per rappresentare in maniera corretta e veritiera le valute virtuali in bilancio, al fine di fornire un'informativa efficace a tutti gli *stakeholder*. Di conseguenza, si potrebbe pensare ad un tentativo di circoscrivere a livello fiscale, una volta per tutte, il fenomeno, senza applicare norme già esistenti relative ad altre fattispecie. Un esempio può riguardare la *Web Tax*, in cantiere da molti anni. Da questo lavoro sarebbe possibile prendere i principi che disciplinano la tassazione nel mondo digitale e adattarli alle valute virtuali. Questa strada rappresenterebbe un approccio tributario c.d. casistico, che non si basa sul ruolo o sulla funzione che la valuta virtuale assolve in quella determinata situazione, ma che guarda al caso come una nuova fattispecie che richiede di essere disciplinata come tale, sia nei termini dell'imponibilità diretta e indiretta, che nei termini della corretta valutazione da presentare a livello fiscale e civilistico.

Qualsiasi sia la scelta del legislatore nazionale (o sovranazionale), la speranza condivisa è che sia una scelta consapevole di tutte le peculiarità e i rischi che avvolgono indissolubilmente la valuta virtuale, con un'attenzione particolare agli sviluppi futuri di uno strumento innovativo e in fase di diffusione, che potrebbe arrivare a mutare le modalità con le quali noi tutti siamo ormai abituati a compiere transazioni.

Bibliografia

Libri:

- ASCARELLI T., *La moneta*, Padova, 1928.
- ASCARELLI T., *Obbligazioni pecuniarie: artt. 1277-1284*, in *Commentario del c.c. Scialoja-Branca*, diretto da Branca e Scialoja, Bologna, 1959.
- ASCARELLI T., *Studi giuridici sulla moneta*, Milano, 1952.
- BUSCEMA S., *Monete e carte valori 2*, in *Enc. Giur. Trecc.*, XXIII.
- CAPACCIOLI S., *Criptovalute e bitcoin: un'analisi giuridica*, Milano, 2015.
- CARBONETTI F., *Moneta*, in *Dizionari di diritto privato*, a cura di Irti e Giacobbe, Milano, 1987, p. 375.
- CHITI M. P., *Valute e cambi*, in *Enc. Giur. Trecc.*, XXXVII.
- DE VECCHIS P., *Monete e carte valori 1*, in *Enc. Giur. Trecc.*, XXIII.
- DI MAJO A., *Le obbligazioni pecuniarie*, Torino, 1996.
- FARENGA L., *La moneta bancaria*, Torino, 1997.
- INZITARI B., *Delle obbligazioni pecuniarie: artt. 1277-1284*, IV, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, diretto da Branca e Scialoja, 2011.
- INZITARI B., *Moneta*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da Di Amato, Inzitari e Visentini, Padova, 1983.
- IRTI N., *Il diritto nell'età della tecnica*, Napoli, 2007.
- IRTI N., SEVERINO E., *Dialogo su diritto e tecnica*, Napoli, Bari, 2001.
- PARTESOTTI G., MANENTE D., URBANI A., *Lezioni sui titoli di credito: con attenzione anche a strumenti finanziari e strumenti bancari di pagamento*, Bologna, 2010.
- URBANI A. (a cura di), *L'attività delle banche*, Padova, 2010.

Articoli da riviste:

- ARANGÜENA G., *Bitcoin: una sfida per policymakers e regolatori*, in *Quad. dir. merc. tecnol.*, 2014, I, p. 19.
- BELLINO M., *I rischi legati all'ecosistema Bitcoin: i nuovi intermediari*, in *Riv. dir. banc.*, 2018, I, p. 30.
- BIANCHI S., BALLARIN F., *Criptovalute: implicazioni per gli IFRS adopters*, in *Amministrazione e Finanza*, 7/2018

- BOCCHINI R., *Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche*, in *Dir. inform.*, 2017, I, p. 27.
- BURLONE P. L., DE CARIA R., *Bitcoin e le altre criptovalute: inquadramento giuridico e fiscale*, in *IBL Focus*, 2014, 234.
- CAPOGNA A., CECILI M., PERAINO L., PERUGI S., RUFFO G., ZBOROWSKI A., *Bitcoin: profili giuridici e comparatistici. Analisi e sviluppi futuri di un fenomeno in evoluzione*, in *Quad. dir. merc. e tecnol.*, 2015, II, p. 32.
- CAPONERA A., GOLA C., *Aspetti economici e regolamentari delle crypto-attività*, in *Questioni di Economia e Finanza*, Banca d'Italia, 2019
- CUPPINI P., IEMMA N., *La qualificazione giuridica delle criptovalute: affermazioni sicure e caute diffidenze*, in *dirittobancario.it*, *Approfondimenti*, 2018.
- D'AGOSTINO L., *Operazioni di emissione, cambio e trasferimento di criptovaluta: considerazioni sui profili di esercizio (abusivo) di attività finanziaria a seguito dell'emanazione del D. lgs. 90/2017*, in *Riv. dir. banc.*, 2018, I, p. 5.
- FURLANI F., *La valutazione delle poste monetarie in valuta*, in *Euroconference news*, 21 aprile 2017
- GASPARRI G., *Timidi tentativi giuridici di messa a fuoco del Bitcoin: miraggio monetario crittoanarchico o soluzione tecnologica in cerca di un problema?*, in *Dir. Inform.*, 2015, I, p. 415.
- GIORGI S., *Crypto-attività, tra polimorfismo e dubbi qualificatori in materia fiscale*, in *Riv. Dir. Trib.* 2019.
- KPMG – IFRG Limited, *Accounting for cryptoassets – what's the impact on your financial statements?*, Aprile 2019
- LATINI S., *Criptovalute: anche la Germania tra i paradisi fiscali delle valute virtuali*, in *Economia digitale*, *Quotidiano IPSOA*, 2018.
- LEMME G., *La rivoluzione copernicana della cassazione: la moneta legale, dunque, non coincide con la moneta fisica*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2008, II, p. 562.
- LEMME G., PELUSO S., *Criptomonete e distacco dalla moneta legale: il caso bitcoin*, in *Riv. dir. banc.*, 2016, II, p. 43.
- MASSAROTTO S., *Bitcoin e fisco: l'agenzia delle entrate alla ricerca di un difficile equilibrio*, in *Riv. di dir. banc.*, 26 Aprile 2018, reperibile online al sito: <http://www.dirittobancario.it/news/fintech/bitcoin-e-fisco-agenzia-delle-entrate->

[alla-ricerca-di-un-difficile-equilibrio.](#)

- PALUMBO G., *Il trattamento tributario dei Bitcoin*, in *Dir. e pratica trib.*, 2016, I.
- PASSARETTA M., *Bitcoin: il leading case italiano*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2017, II, p. 471.
- RAPUANO S., CARDILLO M., *Le criptovalute: tra evasione fiscale e reati internazionali*, in *Diritto e pratica tributaria*, 2019, I.
- SCHIAVONE F. P., *Profili fiscali delle operazioni di scambio di criptovalute*, in *Dir. e pratica trib. Internaz.*, 2019, III.
- TATOZZI C., *Bitcoin: natura giuridica e disciplina applicabile al contratto di cambio in valuta avente corso legale*, in *Ridare.it*, 2017.
- URBANI A., *La disciplina antiriciclaggio alla prova del processo di digitalizzazione dei pagamenti*, *Riv. dir. banc.*, 2018, I, p. 36.
- VARDI N., *“Criptovalute” e dintorni: alcune considerazioni sulla natura giuridica dei bitcoin*, in *Dir. Inform.*, 2015, I, p. 443.

Giurisprudenza:

- CGUE, sez. V, 22 ottobre 2015, N. 264/2014.
- CGUE, sez. VI, 3 marzo 1994, N. 73/93
- CGUE, sez. V, 14 luglio 1998, N. 172/96
- Direttiva 2015/849
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2018/843
- KOKOTT J., *Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott, causa C-264/14*, 6 luglio 2015.
- Trib. Firenze, 21 gennaio 2019, N. 18/2019.
- Trib. Verona, 24 gennaio 2017, N. 14185/2014.
- Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda *ter*, 27 gennaio 2020, N. 01077/2020.

Documenti istituzionali:

- AGCM, *Adunanza del 21 dicembre 2016*, disponibile online all'indirizzo www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-

[news/PS10550_adoz_mis_caut.pdf/download.html](https://www.agenziaentrate.gov.it/news/PS10550_adoz_mis_caut.pdf/download.html)

- Agenzia delle Entrate, *Risoluzione 67/E*, 6 luglio 2010.
- Agenzia delle Entrate, *Risoluzione 102/E*, 25 ottobre 2011.
- Agenzia delle Entrate, *Risoluzione 28/E*, 2 luglio 2012.
- Agenzia delle Entrate, *Risoluzione 32/E*, 30 dicembre 2014.
- Agenzia delle Entrate, *Risoluzione 71/E*, 1° settembre 2016
- Agenzia delle Entrate, *Risoluzione 72/E*, 2 settembre 2016.
- Agenzia delle Entrate, *Risoluzione 57*, 6 giugno 2019.
- Agenzia delle Entrate, *Istruzioni per la compilazione del Modello Redditi – Persone Fisiche 2019 – Fascicolo 2*.
- Agenzia delle Entrate, *Istruzioni per la compilazione del Modello Redditi - Società di Persone*, 2019
- Banca d'Italia, *Avvertenze sull'utilizzo delle cosiddette “valute virtuali”*, gennaio 2015.
- BCE, *Virtual currency schemes – a further analysis*, febbraio 2015.
- BCE, *Virtual currency schemes*, ottobre 2012.
- Commissione IVA dell'UE, *Working Paper n. 811*, 2014
- Commissione IVA dell'UE, *Working Paper n. 854*, 2015
- Commissione IVA dell'UE, *Working Paper n. 892*, 2016
- CONSEIL D'ÉTAT, *N. 417809*, 26 Avril 2018
- CONSOB, *Comunicazione N. DTC/13038246*, 6 maggio 2013.
- CONSOB, *Delibera N. 18592*, 26 giugno 2013.
- DIRECTION GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES, *Régime fiscal applicable aux bitcoins*, 2014
- EBA, *Opinion on virtual currency*, luglio 2014.
- EBA, *Warning to consumers on virtual currencies*, dicembre 2013.
- GAFI, *Raccomandazioni, standard internazionali per il contrasto del riciclaggio di denaro e del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa*, Febbraio 2012.
- HM REVENUE AND CUSTOMS, *Brief 9: Bitcoin and other cryptocurrencies*, 2014
- IFRIC, *Holdings of Cryptocurrencies – Agenda Paper 12*, 2019.
- Istituto Finlandese di Contabilità, *Risoluzione n. 1895*, 23 ottobre 2012
- Istituto Spagnolo di Contabilità, *RMR/38-14*, 2014
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, *Comunicato N. 22*, 02 febbraio 2018.

- OECD, *How to deal with Bitcoin and other cryptocurrencies in the System of National Accounts?*, 2018
- UIF, *Utilizzo anomalo delle valute virtuali*, gennaio 2015.
- Treccani, *Dizionario di Economia e Finanza*, 2012

Sitografia.

- <http://www.10bitcoin.it/inflazione-bitcoin/>
- <http://www.bankpedia.org/index.php/it/86-italian/a/18350-antiriciclaggio>
- <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatoImpresa/2018-01-17/la-venezuelana-petro-e-prima-valuta-virtuale-governativa-mondo-121925.php?preview=true>
- <http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/antiriciclaggio-e-criptovalute-le-anticipazioni-alla-v-direttiva-aml>
- <http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-12-22/bitcoin-caduta-un-terzo-rispetto-massimi-quota-140000-dollari-ribasso-tutte-criptovalute113315.shtml?uuid=AEP5UVWD>
- <http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-03-14/google-contro-bitcoin-stop-pubblicita-criptovalute-121611.shtml?uuid=AEnA8kGE>
- <http://www.iurisprudentes.it/2016/05/19/profili-giuridici-del-bitcoin-la-moneta-diventa-digitale/>
- http://www.repubblica.it/tecnologia/2014/10/20/news/bitcoin_italia-98573671/?ref=search
- <https://blockchain.info>
- <https://blockchain.info/it/charts>
- <https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/informazioni-base/stabilita-prezzi/index.html>
- https://www.agi.it/economia/bitcoin_exchange_blocco_cina_europa-2134664/news/2017-09-08/https://www.ilpost.it/2013/10/04/arresto-ross-ulbricht-silk-road/
- <http://www.hmrc.gov.uk/briefs/vat/brief0914.htm>
- <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89862&pageIndex=0&doclang>

- [=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6403461](#)
- <https://circabc.europa.eu/sd/a/4adc83f8-a7ab-48ee-b907-468459c0dad7/49%20-%20VAT%20treatment%20of%20Bitcoin.pdf>
- [https://circabc.europa.eu/sd/a/19f564ce-3878-4a61-9b8c-f0dbf545465f/854%20-%20Commission%20-%20VAT%20treatment%20of%20Bitcoin%20\(II\).pdf](https://circabc.europa.eu/sd/a/19f564ce-3878-4a61-9b8c-f0dbf545465f/854%20-%20Commission%20-%20VAT%20treatment%20of%20Bitcoin%20(II).pdf)
- https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_it.htm
- <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji5r3Ws4fpAhVRI8MKHbowAjYQFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.racunovodstvo.net%2Fpojasnila%2Fpriloga%2F4835%2F4210-11634-2013.pdf&usg=AOvVaw0o8TjofC0FHozUYK6v8Cg6>
- <https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatoImpresa/2018-05-15/la-tassazione-bitcoin-le-novita-agenzia-entrate-italia-e-decisione-consiglio-stato-francese-105647.php>
- <https://www.maltabusiness.it/a-malta-zero-tasse-sulle-plusvalenze-da-criptoalute/>
- <https://coinlist.me/it/altcoins/nano/>
- <https://www.money.it/+Bitcoin-Euro-Quotazione>
- <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/imposta-valore-att-estero-ivafe/base-imponibile-e-aliquote-scheda-ivafe>
- <https://www.ejyapan.jp/library/issue/us/gaap-weekly-update/pdf/GAAP-2014-10-23-02.pdf>
- <https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna.asp>
- <https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf>
- https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/302984/Risoluzione+n.+72+del+02+settembre+2016_RISOLUZIONE+N.+72+DEL+02+SETTEMBRE+2016E.pdf/8e057611-819f-6c8d-e168-a1fb487468d6
- https://www.datocms-assets.com/45/1526661377-maggio2018_fiscalitacriptoalute_cancellieretardini_tremontiromagnolipiccardi.pdf?ixlib=rb-1.1.0